

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

464^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 1990

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE,
indi del vice presidente SCEVAROLLI
e del presidente SPADOLINI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	
SENATO		
Composizione	3	
DISEGNI DI LEGGE:		
Seguito della discussione:		
«Disposizioni tributarie in materia di rivaluazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghes al Go-		verno per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie» (2514) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento);
		«Norme volte a razionalizzare l'imposizione sui redditi da capitale, unificare le aliquote di imposta, disciplinare la tassazione dei guadagni di capitale realizzati da persone fisiche su valori mobiliari, riformare la tassazione sui contratti di borsa su titoli e

valori, ridurre le aliquote dell'imposta sostitutiva sulle operazioni di credito, riformare la scala delle aliquote e la struttura delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per il 1987 e per il 1988, alleggerire il carico fiscale per le famiglie monoreddito con minori entrate e rendere periodico, o dovuto, l'adeguamento delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito stabiliti in misura fissa dall'imposta sul reddito delle persone fisiche» (260), d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori;

«Modifiche all'IRPEF per l'attenuazione del drenaggio fiscale e per la tutela dei redditi familiari» (294), d'iniziativa del senatore Lombardi e di altri senatori;

«Modifiche all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente il riordino della tassazione sui redditi di capitali» (929), d'iniziativa dei senatori Cavazzuti e Rossi;

«Disposizioni in materia di rivalutazione dei beni di impresa» (1072), d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori:

PRESIDENTE	Pag. 4 e passim
FORTE (PSI)	4, 57
* ANDRIANI (PCI)	10
LEONARDI (DC)	13, 42, 44
FAVILLA (DC), relatore	19 e passim
DE LUCA, sottosegretario di Stato per le finanze	21 e passim
BERTOLDI (PCI)	29, 33, 66
* RIZ (Misto-SVP)	42
GAROFALO (PCI)	43 e passim
* CAVAZZUTI (Sin. Ind.)	51, 66
VISENTINI (PRI)	53
* LIBERTINI (PCI)	55, 76
DE CINQUE (DC)	58
FORMICA, ministro delle finanze	61
TOSSI BRUTTI (DC)	70

Votazione nominale con scrutinio simultaneo:

PRESIDENTE	78
LIBERTINI (PCI)	78

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Integrazioni:

PRESIDENTE	Pag. 79
------------------	---------

COMUNICAZIONE DEL CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA ADOTTATO A MAGGIORANZA DALLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

PRESIDENTE	79, 82
MAFFIOLETTI (PCI)	81

SUL FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO ELETTRONICO NELLA PRECEDENTE VOTAZIONE

PRESIDENTE	82, 83, 84
GIACOVAZZO (DC)	82
* RASTRELLI (MSI-DN)	84

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 1990

85

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione	87
Trasmissione dalla Camera dei deputati ...	87
Annunzio di presentazione	87
Assegnazione	88
Ritiro di firme	88
Presentazione di relazioni	88

GOVERNO

Trasmissione di documenti	88
---------------------------------	----

INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme ad interrogazioni	89
Annunzio	89

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

DUJANY, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Abis, Battello, Butini, Coletta, Cossutta, D'Amelio, Dipaola, Ferrari-Aggradi, Malagodi, Ricevuto, Triglia, Sirtori, Vercesi, Vetere.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Benassi, a Las Palmas-Canarie, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Senato, composizione

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 21 della legge elettorale per il Senato, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella regione Puglia, in seguito alla morte del senatore Giuseppe Cannata, ha riscontrato nella seduta del 12 dicembre 1990 che il primo dei candidati non eletti del Gruppo, cui il predetto senatore apparteneva, è il signor Giovanni Pellegrino.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e proclamo senatore il candidato Giovanni Pellegrino per la regione Puglia.

Avverto che da oggi decorre, nei confronti del nuovo proclamato, il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplifica-

zione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie» (2514) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento);

«Norme volte a razionalizzare l'imposizione sui redditi da capitale, unificare le aliquote di imposta, disciplinare la tassazione dei guadagni di capitale realizzati da persone fisiche su valori mobiliari, riformare la tassazione sui contratti di borsa su titoli e valori, ridurre le aliquote dell'imposta sostitutiva sulle operazioni di credito, riformare la scala delle aliquote e la struttura delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per il 1987 e per il 1988, alleggerire il carico fiscale per le famiglie monoreddito con minori entrate e rendere periodico, o dovuto, l'adeguamento delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito stabiliti in misura fissa dall'imposta sul reddito delle persone fisiche» (260), d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori;

«Modifiche all'IRPEF per l'attenuazione del drenaggio fiscale e per la tutela dei redditi familiari» (294), d'iniziativa del senatore Lombardi e di altri senatori;

«Modifiche all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente il riordino della tassazione sui redditi di capitali» (929), d'iniziativa dei senatori Cavazzuti e Rossi;

«Disposizioni in materia di rivalutazione dei beni di impresa» (1072), d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2514, già approvato dalla Camera dei deputati, e dei connessi disegni di legge nn. 260, 294, 929 e 1072.

Poichè il disegno di legge n. 2514 è collegato alla manovra finanziaria, la votazione finale avverrà a scrutinio simultaneo palese, mediante procedimento elettronico. Decorre pertanto da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso, previsto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

Riprendiamo la discussione generale, iniziata, nella seduta anti-meridiana.

È iscritto a parlare il senatore Forte. Ne ha facoltà.

FORTE. Signor Presidente, vorrei innanzitutto fare una considerazione di carattere generale sull'attuale andamento dei gettiti tributari. Al riguardo, anche da parte di autorevoli esponenti della maggioranza, sono state diffuse voci allarmistiche che riteniamo quanto meno premature. Sotto il profilo metodologico, si deve inoltre osservare che un conto sono le previsioni di competenza cui ci si riferisce per il bilancio dello Stato e la legge finanziaria e altro sono gli introiti di cassa.

Gli introiti di cassa di quest'anno registrano modifiche in diminuzione determinate da un fatto nuovo e positivo per i contribuenti, cioè il diritto a compensare dei debiti con dei crediti. È allora evidente che tale

compensazione determina una minore entrata sotto il profilo della cassa e invece, dal punto di vista delle competenze, non determina il medesimo effetto; cioè, determina un effetto zero.

Per cui, se alcuni giornali, sui quali scrivono articolisti che non hanno quasi mai frequentato corsi di scienza delle finanze o di tecniche del bilancio pubblico (se mai tali materie vengono insegnate nelle università), danno luogo ad indicazioni di diminuzione di gettito, è da sottolineare che la parola «gettito» è quanto meno ambigua, appunto perchè un conto è l'introito di cassa, altro è quello di cui ci occupiamo noi, ossia l'entrata di competenza.

Va anche sottolineato che nel bilancio delle entrate l'entrata di competenza è una voce molto significativa, l'unica veramente significativa, a differenza del campo delle spese, ove il concetto di competenza è molto vago, tanto che la spesa di cassa rappresenta un parametro migliore. Nel caso delle entrate vale il contrario perchè esistono problemi di contabilizzazione che determinano ogni mese delle variazioni a volte sensazionali che non hanno quasi significato effettivo e che, appunto, derivano dal fatto che gli introiti di cassa seguono determinate procedure, peraltro di breve termine, che possono far apparire come improvvise riduzioni o improvvisi aumenti di gettito fenomeni puramente tecnici.

Entrando ora nel merito della manovra di cui qui ci occupiamo, si deve sottolineare che è stato introdotto un emendamento positivo in relazione alla riduzione dell'imposta richiesta per la rivalutazione dei beni immobili (si è passati dal 20 al 16 per cento), mentre non si sono adottate altre significative variazioni sia in relazione all'aliquota sulle rivalutazioni, sia in relazione alla tematica dei periodi di ammortamento.

Certamente il problema di quelli che potremmo chiamare gli «sconti» in relazione agli ammortamenti è insolito dal punto di vista puramente tecnico; un contabile desideroso di ordine e chiarezza potrebbe aspirare ad una sola verità contabile e fiscale e volere quindi che i beni ammortizzabili siano ammortizzati al loro valore di libro (intendendosi per tale quello che discende dalle operazioni di rivalutazione con imposta ridotta), anzichè avere per alcuni anni una contabilizzazione degli ammortamenti di carattere, per così dire, storico, riferita cioè ai valori del periodo antecedente alla rivalutazione. Tuttavia sappiamo anche da molto tempo che esiste una «verità fiscale» diversa dalla realtà contabile e d'altronde tutta la tematica dei bilanci di impresa inficiati dai valori gonfiati o ridotti dall'inflazione è una tematica di «illusione contabile» rispetto ad una diversa verità, per cui ciò che dal punto di vista fiscale si fa è comunque sempre un espediente. In altre parole, non dobbiamo dimenticare che le operazioni di cui stiamo parlando sono espedienti e, quindi, espediente nell'espediente è anche l'operazione di rinviare di qualche anno gli ammortamenti pieni sui beni rivalutati per incentivare le operazioni di rivalutazione.

In un convegno di alto livello, indetto dall'OCSE qualche anno fa a Parigi su questi temi, mi sono permesso di sostenere che non esiste una soluzione fiscale in relazione al problema dei valori monetari modificati dall'inflazione, perchè l'unica certezza economica in tema di moneta è il valore nominale della stessa. Prescindendo da esso avremmo enormi inconvenienti in ogni contratto ed anche dal punto di vista tributario.

Il desiderio, l'obiettivo, è quindi quello di ridurre al minimo il problema riducendo al minimo l'inflazione, non è certo quello di sbarazzarci dei problemi creati dall'inflazione inventando dei metodi di azzeramento fiscale di quest'ultima, che sono simili a quelli che si pensa di creare con le scale mobili totali nei salari, con le indicizzazioni totali dei prestiti, degli affitti e così via.

Viviamo in un mondo di espedienti anche perchè di transizione. Questa normativa è opportuna per avvicinare i bilanci alla realtà; nello stesso tempo essa si muove sotto un profilo di opportunità fiscale all'interno dello schema della volontarietà della rivalutazione, schema saggio in quanto è difficile stabilire parametri obbligati di rivalutazione, particolarmente in questo periodo di transizione tecnologica e finanziaria internazionale così intensa, che tra l'altro, a causa delle modifiche continue dei tassi di interesse e dei flussi degli investimenti, determina effetti enormi anche sui valori dei titoli e degli immobili.

Ci troviamo, quindi, di fronte ad un provvedimento di compromesso; tuttavia, un saggio compromesso al limite della saggezza. Sarebbe stato però un errore ridurre ulteriormente le aliquote per avere un maggiore gettito. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che se oggi si ha un maggior gettito a causa delle rivalutazioni necessariamente si avrà una perdita di gettito domani con i maggiori ammortamenti.

Quindi l'equilibrio tra l'attuale maggior gettito ottenuto mediante le rivalutazioni ed il futuro minor gettito derivante dagli ammortamenti va trovato su aliquote che non siano troppo basse. Diversamente, il saldo netto dell'operazione sarebbe dannoso per il fisco e per l'equità tributaria.

Ci sembra che ci si sia schierati in qualche modo al limite dell'equità e della convenienza e che ulteriori strappi avrebbero significato mietere sull'avvenire un'erba che è invece bene lasciare alle future generazioni.

Passerò ora a trattare degli altri aspetti, che sono quelli in un certo senso più corposi del provvedimento in discussione e che riguardano - come è noto - le deleghe che in esso sono contenute. Queste sono relative al trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e alla revisione delle agevolazioni tributarie.

Si è prospettata in vari ambienti, anche della maggioranza, l'opportunità di uno stralcio, cui però non si è voluto - riteniamo giustamente - aderire (parlo a nome del Gruppo socialista) per due considerazioni. La prima è che questo insieme di provvedimenti rappresenta un tutto unico di azione strutturale sul nostro sistema tributario.

Purtroppo per lungo tempo si sono susseguiti e tuttora si susseguono interventi tributari di emergenza. Noi stessi abbiamo votato in questa Assemblea un ordine del giorno a firma del presidente della Commissione finanze e tesoro, senatore Berlanda, invocando una tregua fiscale, cioè una cessazione dei provvedimenti sporadici. Quindi, anche se sovente i colleghi si possono sentire turbati dal fatto che si vogliano anticipare grandi orientamenti strutturali in blocco, tuttavia riteniamo che questo sia il profilo della certezza, un profilo di chiarimento assai utile, anche compiendo uno sforzo concettuale di anticipo.

D'altronde vi è un'importante ragione per disporre di alcune (se non di tutte) di queste deleghe. Esiste un problema di armonizzazione nella sede del grande mercato europeo, al quale è bene che l'Italia si presenti con dei testi che diano al Governo il potere da un lato di negoziare e dall'altro di dire agli altri quali sono i suoi obiettivi.

Mi soffermo brevemente nel merito dei tre temi. I provvedimenti fiscali sulla famiglia mirano a restituire equità al sistema tributario in quel punto nevralgico costituito dall'imposta più importante degli Stati contemporanei: l'imposta personale progressiva sul reddito in relazione al suo soggetto. Una sentenza della Corte costituzionale, come è noto, per ragioni giuridiche indiscutibili ha modificato in Italia il regime abolendo il concetto del nucleo familiare. È però rimasta una profonda sperequazione tra la famiglia monoreddito e la famiglia plurireddito: sperequazione che, sotto il profilo della capacità contributiva, determina anche certe distorsioni economiche. Il provvedimento di delega mira ad adeguare la nostra legislazione a quella di altri paesi europei e degli Stati Uniti, ossia di paesi del mondo industrializzato, nei quali si adottano alcuni correttivi - anche se la soluzione non è mai perfetta - che consentono di equiparare la capacità contributiva delle famiglie monoreddito a quella delle famiglie con più soggetti. Il sistema è il quoziente familiare. In tal modo si evita il cosiddetto «effetto serra» a danno delle donne, le quali, nel caso in cui la tassazione investa globalmente il nucleo familiare, possono essere costrette a svolgere il lavoro domestico perchè l'aggiunta automatica del loro reddito a quello del capo famiglia maschio determina una progressività che scoraggia appunto il lavoro femminile. In relazione a tali due esigenze, quella di consentire l'eliminazione di queste difficoltà del lavoro femminile e quella di perequare le famiglie monoreddito e plurireddito - tema che in Italia ha una valenza anche regionale, perchè nel Nord le lavoratrici sono molto più numerose che nel Sud - è stato emanato questo provvedimento di delega il cui intento credo tutti i Gruppi politici condividano.

In sintesi, il secondo provvedimento di delega, meritorio sotto il profilo culturale, appare meno meritorio sotto quello tecnico della revisione delle agevolazioni tributarie. Trasformarle in sussidi o in buoni di imposta, si presenta molto complesso e difficile. Come cultore della materia, devo dire che ritengo questo tema estremamente scivoloso; può darsi che i miei colleghi più giovani abbiano capito che cosa sia un'esenzione fiscale; io non sarei in grado di spiegarlo a nessuno e per ciò ritengo che questo sia un tema scivoloso. Certo, ci sono i casi limite in cui siamo chiaramente di fronte ad un esonero, ma per molti altri casi vi può essere non un esonero, bensì una minore capacità contributiva. Francamente io non so come si possa definire un esonero tributario e sono convinto che nessuno possa saperlo. Mi auguro che non ricorremo al mero profilo del formalismo giuridico. Noi possiamo definire infatti l'imponibile in modo molto ampio e poi restringerlo mediante una tecnica di esonero che mira semplicemente a dar luogo alla tassazione della capacità contributiva vera e propria. Quindi cerchiamo di non scambiare l'eliminazione di parti dell'imponibile astratto che non hanno capacità contributiva con l'esonero.

Questo scivoloso tema peraltro deve essere affrontato anche in sede di Comunità europea perchè vi è tutta una tematica di sovvenzioni occulte e di distorsione della concorrenza che ha ripercussioni a livello europeo.

Il terzo tema - il più scottante - è quello delle rendite finanziarie. A questo riguardo vanno segnalati due aspetti.

Il primo è che in un testo ambiguo di prima stesura, alla Camera dei deputati, pareva che in questo regime fossero inclusi anche i titoli del debito pubblico e comunque fosse stabilito che l'aliquota non potesse essere inferiore al 30 per cento quando fosse una cedolare secca. Si è chiarito che il regime fiscale del debito pubblico non è attratto nella tematica della sistemazione delle rendite finanziarie; poi, si è chiarito da un punto di vista lessicale qualche cosa che appare essere un errore di presentazione, cioè che l'aliquota non può essere superiore al 30 per cento, non già inferiore. E in questi termini il provvedimento è estremamente ragionevole. Perchè? Prima di tutto, perchè in sede CEE nessuno possiede aliquote di cedolari secche superiori al 30 per cento, per cui effettivamente sarebbe stato abbastanza stravagante affermare il contrario. In secondo luogo, perchè parliamo di redditi nominali in cui c'è una componente - ahimè! - di inflazione ed è quindi abbastanza evidente che con un tasso di interesse del 10 per cento l'interesse reale con un'inflazione del 5 per cento è la metà. E un'aliquota del 30 per cento corrisponde al 60 per cento: aliquota che supera l'aliquota massima della nostra imposta personale sul reddito e della nostra tassazione delle società. Quindi già l'aliquota del 30 per cento come aliquota minima sarebbe anomala, iniqua e scoraggiante. Così com'è, invece, il testo si presenta del tutto ragionevole, soprattutto prevedendo che l'inflazione scenda al 3 per cento.

Escludere il debito pubblico da questo discorso, è di grande importanza, perchè non possiamo dimenticare che siamo partiti da una epoca in cui il debito pubblico non era tassato.

Mi spiace di dover criticare qui il senatore Visentini, che da Ministro delle finanze ha voluto a tutti i costi introdurre un'imposta anti-einaudiana, cioè la tassazione del debito pubblico, che per Einaudi è un doppio d'imposta. Il professor Sylos Labini l'ha definita in un modo molto peggiore. Il mio maestro Luigi Einaudi aveva chiamato questo tributo partita di giro, mentre il professor Sylos Labini, mio collega anche di ideali economici, oltre che all'università di Roma, l'ha definita «partita di raggio». E non è difficile dimostrare che l'imposta sui titoli del debito pubblico ha reso all'Erario meno di quello che è costata in rincari di tasso d'interesse al Tesoro a causa della traslazione del tributo dai soggetti interessati, che sono gli acquirenti marginali dei titoli. Ciò ha creato una rendita a favore delle banche e delle imprese. Dato che la tassazione del debito pubblico fino ad ora non si è risolta in un guadagno per lo Stato, ma in una rendita per le banche e per le imprese, sarebbe stato estremamente imprudente inserire questa «partita di raggio» o di giro, per dirla se vogliamo, con Einaudi. Egli sosteneva che il risparmiatore è una pecora e quindi non è il caso di spaventarlo ulteriormente con questo schema vizioso, considerando - soprattutto - che l'Italia - ahimè! - emette ogni anno, anche con l'attuale legge finanziaria, una quantità mostruosa di titoli del debito pubblico. Quindi

bene è stato fatto e noi approviamo questa delega così formulata, che non prevede un'aliquota minima, bensì massima, del 30 per cento e che esclude il debito pubblico da modificazioni rispetto all'attuale regime.

Il secondo aspetto che vorrei sottolineare - e concludo - è che il concetto di rendite finanziarie include anche le plusvalenze, come del resto tutti sanno. È chiaro che le plusvalenze o, come oggi si dice usando un neologismo inglese, i *capital gains* (è buffo che in Italia quasi nessuno conosca la lingua inglese, tranne alcuni termini come *marketing*, *capital gains*, *bonus* e altre poche parole di gergo), sono parte del reddito, anche se non sono nel conto del provento di esercizio.

È evidente allora che le rendite finanziarie consistono sia di veri e propri redditi, sia - soprattutto in certi casi - di guadagni di capitale, tanto è vero che i primi scrittori di finanza che si occuparono della tassazione delle rendite scrivevano i loro saggi avendo presente la rendita intesa come plusvalore. La parola «rendita» una volta voleva dire plusvalore: plusvalore sul lavoro, plusvalore sui titoli, plusvalore sugli immobili. In ogni caso, si parlava di sovrareddito, vale a dire di reddito ulteriore determinato da variazioni dei valori capitali o da variazioni dei valori rispetto a quelli normali. Una variazione di valore rispetto a quelli normali o a quelli capitali è una rendita e questa è inclusa nel più lato concetto, usato in senso non tecnico, di rendita finanziaria: lo stesso senso non tecnico usato in questo provvedimento, visto che per gli economisti la rendita è plusvalore rispetto al valore normale o un incremento del valore dei capitali, mentre il frutto dei capitali è l'interesse.

Ho fatto questa precisazione terminologica non per il gusto di divagare, ma per sottolineare che in questo modo stabiliamo una delega per il riordino al 1993 della tassazione sui guadagni da capitale che si realizzano sui valori derivanti dalle società per azioni, dalle quote delle società a responsabilità limitata e dalle quote espresse in titoli negoziabili sui mercati ristretti e sulle borse. Si tratta della rilevante tematica concernente la tassazione di quelli che in modo atecnico sono definiti per antonomasia *capital gains* (di guadagni da capitale, infatti, ne esistono anche altri): il tema è molto importante in questo periodo in cui il Parlamento sta adottando soluzioni che possono avere carattere transitorio. Con la delega proposta si può arrivare ad una soluzione a regime che includa tre oggetti: i titoli negoziati in borsa, i titoli negoziati nel mercato ristretto e le quote di società di capitali - qualsiasi esse siano - negoziate privatamente, che già hanno regimi propri di tassazione per le plusvalenze, almeno fino a certi livelli.

Quindi, in relazione a quanto accadrà nel grande mercato del 1993, con questa delega sarà possibile adottare una soluzione conforme agli intendimenti e alle possibilità a livello europeo. Non possiamo però farci molte illusioni: dobbiamo comprendere che avendo inventato la moneta unica con un sistema di fiscalità nazionali e di libera circolazione tra i vari paesi, il contribuente avrà sempre la possibilità di giocare al ribasso. Ciascun paese tenderà a favorire i propri guadagni da capitale (o meglio i guadagni di capitale nel proprio paese) per attirare capitali esteri. Andremo così ad una situazione di «regime blando». Ciò non deriva da una scelta ragionata, ma dall'aver perseguito l'unione

monetaria prima di quella fiscale. Resta comunque un dato di fatto, di cui dobbiamo essere consapevoli: che quella che potrebbe essere una giustizia seria in questo campo non si potrà attuare a causa di questi anticipi temporali.

Naturalmente, la mia è soltanto una previsione. Il nostro auspicio è che possa essere adottato il sistema più equo, funzionale ed utile possibile per il nostro paese, che è bisognoso di capitale ma anche desideroso che si attui una perequazione tra i redditi da lavoro e quelli da capitale. Ciò senza però adottare norme, per così dire, fasulle, che facciano sparire i redditi da capitale e lascino in piedi una giustizia di facciata.

Concludo il mio intervento sottolineando l'importanza che il provvedimento in esame venga approvato al più presto. Al Gruppo socialista preme che, in un periodo così difficile sotto tanti e ben noti profili politici, questa manovra finanziaria possa giungere al più presto alla approvazione finale con il minimo di lesioni e di *vulnera* che inevitabilmente colpiscono in Parlamento le norme finanziarie volte a migliorare i saldi dei bilanci pubblici. (*Applausi dalla sinistra, dal centro e del senatore Modugno*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Andriani.
Ne ha facoltà.

* **ANDRIANI.** Signor Presidente, colleghi, non voglio ripetere quel che ha già detto stamani il collega Garofalo e rilevare le modifiche che anche per nostra iniziativa questo provvedimento ha già subito.

Concentrerò invece la mia attenzione sugli aspetti di dissenso, che sono profondi, che ancora permangono nei confronti di questa proposta del Governo, soprattutto su due questioni: innanzitutto sulla parte principale delle misure fiscali proposte, cioè la rivalutazione dei beni di impresa ed i fondi in sospensione d'imposta.

La prima osservazione che vorrei fare – per quanto credo sia stato proprio il senatore Visentini ad introdurre questo meccanismo di rivalutazione più o meno periodica dei beni di impresa – è che per la prima volta tale operazione viene fatta a fini di gettito. Ciò significa che alla fine questa operazione contrasta in qualche modo con l'obiettivo di trasparenza dei bilanci che pure viene evocato dalla legge.

Infatti, se si prevede una agevolazione fiscale – perchè di questo si tratta – e si chiede di anticipare un pagamento con uno sconto per gli anni futuri, e si lascia l'imprenditore libero di decidere in un senso o nell'altro, o in che misura utilizzare questa legge, è chiaro che il risultato non sarà quello di bilanci trasparenti, ma sarà quello di valutazioni di comodo che ciascuna impresa farà relativamente alla propria convenienza a rivalutare o meno i beni d'impresa. Questa è la prima critica di carattere sostanziale.

A questa si aggiunge l'altra che il senatore Visentini sta esprimendo pubblicamente in questi giorni. Negli interventi del senatore Visentini sono presenti due aspetti: uno riguarda il consuntivo delle entrate per il 1990 (e questo aspetto lo affronteremo nella discussione sulla legge finanziaria, perchè non si può fare una stima seria per il 1991, se non sappiamo prima come si conclude il 1990); l'altro riguarda le stime dei

provvedimenti specifici che fanno parte della manovra finanziaria per il 1991.

Da queste due misure si prevede una entrata di circa ottomila miliardi, una cifra consistente per il prossimo anno, e di fronte alle critiche e alle valutazioni del senatore Visentini - non voglio ripetere le sue parole, ma stamani sulla stampa egli stesso ha usato l'espressione «balle» - ho constatato che, ad esempio, il collega Forte non ha dato una risposta su questo punto.

In sede di Commissione il Ministro si è limitato a dire che misure di questo genere sono inevitabilmente aleatorie, e ciò conferma che siamo di fronte a fenomeni stocastici. Tuttavia, dal momento che i condoni - e questo provvedimento rientra nella tipologia dei condoni - sono stati innumerevoli, si potrebbe quanto meno fare un calcolo delle probabilità, ma neanche ciò è stato fatto.

Il senatore Andreatta si è invece limitato a replicare che può esser vero che è stata fatta una sovrastima delle entrate di questo provvedimento, ma a suo avviso vi sarebbe una sottostima delle altre norme a regime, e che quindi questi due fattori si compenserebbero.

Di fronte ad una replica di questo genere ho due obiezioni da fare. La prima è che non credo affatto che vi sia questo bilanciamento, se si tiene conto non solo di quella valutazione riguardo al 1990 che dobbiamo ancora fare, perchè se mancano diecimila miliardi nel 1990, ciò significa che mancheranno anche nel 1991; ma tutti sanno - ed è questo un discorso che riprenderemo - che il tasso di crescita nel prossimo anno probabilmente sarà la metà di quello previsto dal Governo nella relazione previsionale e programmatica, e che ha fatto da base ai calcoli del bilancio. Ciò significa che anche per questo motivo le entrate saranno minori.

La seconda osservazione che vorrei fare è che può anche darsi che una maggiore entrata controbilanci una minore entrata, ma dal punto di vista della giustizia distributiva non è pari e patta; perchè se si determina un gettito minore in relazione all'imposta su un certo tipo di reddito ed un gettito maggiore in relazione all'imposta su un altro tipo di reddito, vuol dire che in termini di giustizia redistributiva ho ottenuto un risultato profondamente diverso da quello che mi proponevo. Dunque non è vero che la cosa sia indifferente. Questo resta, a mio avviso, un elemento di grosso dissenso rispetto alla proposta del Governo.

Vengo adesso alla seconda questione, quella delle deleghe. So bene che su questo argomento si svolgerà un dibattito anche quando entreremo nell'esame dell'articolato. Effettivamente, a me sembra molto anomalo l'uso della delega nella legge finanziaria, tanto più che la delega viene usata anche a fini di copertura. Mi sembra davvero che sia la prima volta che succede una cosa del genere.

Devo dire la verità, voglio essere molto franco: quando ci si avvicina alla fine della legislatura, l'inserimento nella legge finanziaria di deleghe per le quali siano previste scadenze che vanno oltre la fine della legislatura (e, se andassimo ad elezioni anticipate - come era opinione prevalente quando è stato predisposto questo disegno di legge - si tratterebbe di deleghe che scadono tutte oltre la fine della legislatura), insieme alla sovrastima delle entrate, fa emergere il sospetto che in

fondo il progetto è stato elaborato pensando alle elezioni anticipate; tanto per essere molto franco.

Comunque, nel merito delle deleghe, vi sono alcuni punti di consenso ed altri di dissenso. Io, per esempio, non sono convinto che siamo tutti d'accordo sulla visione della famiglia come centro di riferimento di tutte le politiche redistributive, come accennava il senatore Forte. Noi pensiamo, invece, che su questa tendenza affermatasi soprattutto nella maggioranza di assumere il reddito familiare come esclusivo riferimento delle politiche redistributive, ci sia molto da discutere (come si è fatto per le politiche assistenziali). È ovvio che i minori vanno considerati in rapporto al reddito della famiglia, ma ho dei dubbi sul fatto che il disoccupato o l'anziano non debbano veder riconosciuto un proprio diritto verso lo Stato. In fondo, lo Stato sociale è stato concepito proprio per riconoscere i diritti di cittadinanza in contrapposizione alla tutela familiare, che è antichissima: scoprire oggi la famiglia, mi sembra scoprire l'acqua calda. Lo Stato sociale è nato, perchè si è voluto riconoscere il diritto del cittadino all'assistenza da parte dello Stato.

Dal punto di vista fiscale, inoltre, un intervento sulla famiglia può determinare anche sperequazioni piuttosto gravi. La donna che non lavora, per esempio, può essere il portato di una società, come quella del Mezzogiorno, dove non si riesce a trovare lavoro; ma può anche essere il risultato della situazione di una famiglia benestante, in cui la donna non lavora semplicemente perchè non ha bisogno di lavorare. Prevedere lo stesso trattamento fiscale, o meglio, stabilire un trattamento fiscale che, in pratica, riduce la progressività dell'imposta (ovviamente in misura maggiore per le famiglie più ricche, perchè sono soggette ad una aliquota più alta) può creare evidenti sperequazioni e può conseguire un risultato redistributivo esattamente opposto a quello che si dice di voler ottenere.

Siamo naturalmente d'accordo ad affrontare il tema delle agevolazioni fiscali. Però, fermo restando - e qui sono d'accordo con il senatore Forte - che la stessa definizione di «agevolazione» è estremamente discutibile, preferirei che ci attenessimo a parametri molto precisi. Il fatto vero è che in Italia non esistono agevolazioni, esiste soprattutto una discriminazione strutturale nel trattamento fiscale dei diversi redditi. Se consideriamo l'imposta sul reddito ed i contributi, ci accorgiamo che sui redditi da lavoro grava una pressione fiscale del 42 per cento. Sui redditi da capitale - e badate, i redditi da capitale, a questo punto rispetto al reddito nazionale rappresentano una quota non inferiore a quella dei redditi da lavoro - grava invece una pressione fiscale che oscilla fra il 10 e il 22 per cento. Ora, naturalmente posso anche essere d'accordo sul fatto che una trattenuta come quella effettuata sui BOT può ottenere l'effetto rovesciato di cui parlava il senatore Forte, ma a questo punto l'unica via d'uscita, l'unica regola d'oro per superare una situazione di discriminazione senza avere questi effetti, è quella di inserire nell'IRPEF tutti i redditi, e quindi parificarne il trattamento fiscale. Questo eliminerebbe una doppia ingiustizia: innanzitutto perchè appunto renderebbe uguali tutti i redditi e, in secondo luogo, perchè realizzerebbe un atto di giustizia nei confronti di uno stesso reddito. Infatti, tassare nello stesso modo il modesto cespite

di BOT del pensionato o quello del miliardario è chiaramente una seconda ingiustizia. La scelta di cui parlo risolverebbe tra l'altro anche un problema europeo, perchè a questo punto la tassazione la si farebbe a livello nazionale.

SANESI. Il Governo dovrebbe rispondere: ma i BOT chi li compra poi? Questo è un problema che vi dovrete porre voi!

ANDRIANI. Se un risparmiatore ha dei quattrini deve decidere cosa farne. Se non compra i BOT e acquista invece qualche altra cosa, paga comunque una tassa. L'importante è creare una situazione di neutralità. Mi si potrebbe dire che a quel punto il risparmiatore porterebbe i soldi all'estero: ma basterebbe considerare nell'IRPEF anche i redditi ricevuti all'estero e si creerebbe una parificazione. L'importante è che non vi sia la possibilità di svicolare.

LIBERTINI. L'importante è che non ci siano santuari, perchè altrimenti è ovvio che il denaro va a finire lì! Basta abolire i santuari.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, vi prego di lasciar svolgere ordinatamente gli interventi.

ANDRIANI. Signor Presidente, l'obiezione era sensata. D'altro canto vorrei far rilevare che se in questo momento si realizzasse una nostra proposta che pure rientra in questo contesto, cioè quella della liquidazione dei contributi di sanità e della tassa sulla salute attraverso la sostituzione con una imposta come quella sui consumi (è un progetto di legge da noi presentato circa due anni fa), non solo si farebbe un atto di giustizia, perchè finalmente il sistema sanitario verrebbe finanziato da tutti e non soltanto dai redditi da lavoro come è oggi, ma si realizzerebbe anche una misura anticongiunturale perchè si ridurrebbe il costo del lavoro per l'impresa nei confronti dei mercati esteri. Sarebbe, quindi, una misura equivalente alla svalutazione della lira che invece non possiamo fare. In una situazione di difficoltà economica questa potrebbe anche essere una misura di tipo anticiclico.

Niente di tutto questo si ricava dalle deleghe che il Governo ha chiesto. Abbiamo proposto altre deleghe per andare in questa direzione ma sono state respinte. Non ci troviamo quindi di fronte ad un discorso di riforma ma - se così posso esprimermi - di fronte a frammenti aleatori di una possibile riforma, alcuni dei quali non quadrano con il disegno che noi abbiamo costruito. Questo mi sembra abbastanza per manifestare una posizione complessiva negativa nei confronti di questo disegno di legge. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Leonardi. Ne ha facoltà.

LEONARDI. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, nel contesto della manovra tributaria per il triennio 1991-1993 predisposta dal Governo, il disegno di legge n. 2514 che è oggi all'esame del Senato rappresenta il vero e proprio cardine e,

almeno nelle intenzioni del Governo, non dovrebbe essere finalizzato esclusivamente al reperimento di consistenti fondi di gettito, quanto collegarsi piuttosto con altri provvedimenti già emanati dal Governo che attendono l'approvazione del Parlamento. Mi riferisco alla riforma dell'amministrazione finanziaria, già licenziata dal Senato e ora all'esame della Camera dei deputati, all'istituzione dei centri di assistenza fiscale e dei conti correnti fiscali, alle norme volte a individuare e quindi eliminare comportamenti elusivi, ai criteri di determinazione dei coefficienti del reddito di alcune categorie di contribuenti e a quant'altro in merito è stato previsto al fine di realizzare un riequilibrio strutturale del nostro sistema tributario per renderlo più snello, più efficiente e comunque coerente con gli indirizzi di politica tributaria più volte indicati dal Parlamento.

Sull'entità della manovra di bilancio proposta dal Governo vi è, almeno da parte della maggioranza, un sostanziale consenso, anche se rimangono qualche dubbio o qualche perplessità in ordine ai mezzi che vengono proposti per realizzare nuove entrate, dubbi e perplessità che assumono maggiore rilevanza in riferimento alle tre deleghe previste dagli articoli 14, 15 e 16 del provvedimento al nostro esame, concernenti materia di rilevante portata, su cui già si è detto e sulla quale tornerò in chiusura del mio intervento.

Desidero sgombrare subito il campo da eventuali equivoci derivanti dalla mancata adesione ai pressanti inviti del Governo ad approvare il testo così come ci era pervenuto dalla Camera; ciò non va interpretato come una forma di ostinazione o di chiusura di fronte alle ragioni più che altro di natura temporale che stavano alla base della richiesta governativa, ma va inteso come un tentativo di correggere alcune norme contenute nel testo, che apparivano criticabili sia sul piano tecnico e pratico sia sotto il profilo dell'efficacia,

Le critiche emerse durante la discussione generale e nel corso dell'esame di numerosi emendamenti proposti non avevano altro scopo se non quello di apportare qualche aggiustamento sul piano della tecnica legislativa senza stravolgere il contenuto e senza comportare gravi implicazioni per il gettito. Anzi, oserei dire che le modifiche richieste tendevano a conferire maggiore tutela a quest'ultimo in quanto sono stati espressi da più parti seri dubbi sull'attendibilità del gettito previsto, soprattutto in relazione alla rivalutazione dei beni delle imprese e di smobilizzo di riserve in sospensione di imposta. L'impegno della Commissione è stato quello di evitare di trovarci tra qualche mese in fibrillazione per la ricerca di nuove entrate necessarie a coprire eventuali vuoti di gettito. Credo, infatti, che occorra andare molto cauti nella stima delle entrate.

Vorrei che il senatore Forte avesse ragione, cioè che le notizie apparse in questi giorni sulla stampa qualificata fossero solo il frutto di voci allarmistiche o tendenziali diffuse da giornalisti che non hanno frequentato i corsi di scienza delle finanze. Tuttavia ritengo che il Governo faccia bene a prestare attenzione a questi segnali e a questi richiami che mi permetterei di non sottovalutare. Infatti la proiezione negativa del non favorevole andamento delle entrate riguarda non solo il mese di ottobre, ma tutto il 1990. Dopo i primi dieci mesi il divario

rispetto agli obiettivi fissati dal governo supera i 7.000 miliardi e ciò fa ritenere che il buco tendenziale a fine anno non sarà inferiore ai 10.000 miliardi. Mi auguro che queste voci non corrispondano alla realtà, ma faremmo bene tutti a fare esattamente i conti ed a tenerli nella giusta considerazione.

Occorre perciò prudenza nella stima delle entrate e soprattutto una attenta valutazione di quei provvedimenti destinati a produrre gettito. Non si tratta di trasformare in terreno di scontro per la maggioranza le Aule tradizionalmente più quiete di questo ramo del Parlamento – come è stato scritto – ma di consentire alle Commissioni di merito, in questo caso alla Commissione finanze, di assolvere con diligenza, certo costruttiva, il proprio compito, non rassegnandosi ad avallare qualsiasi provvedimento venga loro assegnato, rinunciando in tal modo a svolgere i propri doveri istituzionali.

Quindi, gli emendamenti presentati non avevano altro scopo se non quello di rendere il testo del provvedimento maggiormente aderente agli obiettivi prefissati e di consentirne la più ampia applicazione.

Per quanto concerne la prima parte del testo in esame, quella degli articoli dall'1 al 7, laddove si definisce la disciplina per la rivalutazione dei cespiti aziendali, lo stesso relatore ed altri autorevoli colleghi intervenuti sia nel dibattito in sede di Commissione, sia questa mattina in Aula, hanno manifestato dubbi e perplessità circa il grado di adesione dei soggetti interessati alla proposta.

L'onerosità degli adempimenti e l'incertezza sul successivo comportamento degli uffici tributari – dovuta al fatto che la rivalutazione non viene effettuata in base a precisi parametri di riferimento, bensì prendendo a base il prezzo di mercato, quindi in modo alquanto soggettivo e disomogeneo – non rappresentano certo un incentivo ad eseguire la rivalutazione, anche alla luce del fatto che i maggiori valori dei beni consentiranno più elevati ammortamenti soltanto dopo tre anni (come peraltro qui è già stato detto e ripetuto: si paga cioè il 20 per cento sul plusvalore e si dovrà poi attendere il 1994 per avere il beneficio dell'ammortamento sui beni rivalutati).

Inoltre, il momento per questo tipo di operazione – anche questo aspetto è stato più volte richiamato – non è certo tra i migliori, soprattutto la prospettiva non è incoraggiante se riferita alla minore liquidità da parte delle aziende. Tuttavia un apprezzabile correttivo è stato apportato all'articolo 3, al fine di favorire una maggiore adesione da parte delle imprese alle disposizioni in materia di rivalutazione.

Il basso coefficiente di rivalutazione dei beni immobili è tale da scoraggiarne la rivalutazione. Pertanto le imprese che dispongono di un consistente patrimonio immobiliare, ad esempio le banche, non sono incentivate a compiere operazioni di rivalutazione.

Si è quindi rivelato opportuno l'accoglimento da parte del Governo dell'emendamento presentato dal senatore Berlanda, con il quale si riduce dal 20 al 16 per cento l'aliquota dell'imposta sostitutiva da applicare ai maggiori valori dei beni immobili iscritti in bilancio, equiparandoli in tal modo ai beni non ammortizzabili.

A mio avviso, sarebbe stato opportuno che il Governo avesse accolto anche un secondo emendamento, sempre del collega Berlanda, che avrebbe consentito l'ammortamento degli immobili a valore

rivalutato sin dal primo anno anzichè dal terzo. Solo apparentemente questa concessione avrebbe potuto comportare minore gettito con riferimento all'anno 1993. Infatti esso sarebbe stato compensato dalla adesione da parte di un numero di imprese certamente più elevato.

Sempre con riferimento all'articolo 3, avevo coltivato la speranza che anche a un mio emendamento fosse riservata miglior sorte. Esso prevedeva la possibilità anche per le aziende industriali, come per quelle appartenenti al settore del credito, di operare movimenti di trasformazione interna. Infatti, la situazione economica contingente pare purtroppo avviata verso una congiuntura sfavorevole che richiederà non pochi processi di trasformazione e di ristrutturazione.

Con l'articolo 10, commi 1 e 2, si disciplina la tassazione delle eventuali plusvalenze sui titoli azionari italiani realizzate da soggetti non residenti. Dal testo si evince che sono assoggettabili ad imposta sul reddito le eventuali plusvalenze, anche se realizzate operando su borse estere, conseguite su partecipazioni in società nazionali. Ora, considerata la situazione in cui versa l'amministrazione finanziaria, mi chiedo come si sarebbe potuto accertare e poi esigere il pagamento dell'imposta in Italia da parte di un cittadino straniero che vendesse su piazza straniera ad un altro cittadino straniero un titolo italiano: l'ipotesi è assai inverosimile. In ogni caso questa materia è disciplinata nel disegno di legge sui *capital gains*, in discussione alla Camera dei deputati. Ritengo che il Governo abbia fatto bene ad accogliere l'emendamento soppressivo dei commi 1 e 2, presentato dai senatori Visentini e Berlanda, che ne ha assorbito uno analogo da me presentato ed ha rimosso questo elemento di difficile applicazione.

Perplessità e dubbi sorgono anche a proposito dei commi 4 e 5, sempre dell'articolo 10, che avevo tentato di correggere con due emendamenti, successivamente ritirati su invito del relatore e del rappresentante del Governo. Con il comma 4 vengono stabilite le norme per l'esame dei casi di elusione e l'iscrizione al ruolo dei tributi dovuti. La disposizione finale prevede l'iscrizione a ruolo del tributo accertato e contestato qualora, trascorso un anno, la Commissione non abbia assunto alcuna decisione in merito al ricorso presentato dal contribuente. Anche qui, mi chiedo se sia giusto questo comportamento che di fatto fa ricadere sul contribuente responsabilità che non sono sue, penalizzandolo semmai per un'inefficienza dell'amministrazione finanziaria.

Allo stesso modo, al comma 5 si stabilisce la retroattività al 30 ottobre 1990 della norma. Non ritengo che una norma che introduce un'innovazione possa entrare in vigore prima della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ma in questo caso esprimo i miei dubbi e le mie riserve. Quando si vuole emanare un provvedimento catenaccio, lo strumento normativo esiste: è il decreto-legge. In Commissione avevo presentato un emendamento che tendeva a spostare questo termine alla data di approvazione del provvedimento; ho compreso e condiviso le preoccupazioni del Governo, laddove si prefigurava la possibilità di una corsa alle delibere di fusione e di trasformazione nel lasso di tempo intercorrente tra il 30 ottobre e la data di approvazione. Tuttavia ho ripresentato un emendamento in Aula, sia pure spostando il termine alla data di oggi, ritenendo che dal 30 ottobre ad oggi l'elemento deterrente

introdotto dalla Camera dei deputati abbia funzionato. Si tratta, quindi, soltanto di adottare lo stesso criterio che la Camera dei deputati – non più il Governo – in sede di approvazione di questo provvedimento ha introdotto: infatti la data del 30 ottobre era stata fissata perchè il provvedimento è stato discusso ed approvato quel giorno. Su tale emendamento attendo di conoscere le determinazioni del Governo.

Avevo presentato un altro emendamento all'articolo 11, che è stato accolto e di questo sono grato al Governo. Esso tende a sopprimere l'ultimo periodo del comma 2 che riguardava le sanzioni per il mancato pagamento della tassa sulla salute. Le sanzioni previste variavano da 500.000 a 4 milioni di lire; in ogni caso la pena massima di 4 milioni era prevista quando l'importo del versamento del contributo fosse inferiore al 75 per cento di quello accertato, slegato quindi da ogni riferimento all'entità del tributo non versato. Questa mi pare una norma iniqua in quanto l'entità della pena non è correlata all'importo del contributo evaso; cioè, in buona sostanza, se su 100.000 lire si versano 60.000 lire si pagano 4 milioni, se su 100 milioni si versano 60 milioni, si pagano sempre 4 milioni e la cosa mi sembra veramente sproporzionata.

Da ultimo qualche considerazione sulla controversa questione delle tre deleghe legislative al Governo previste appunto dagli articoli 16, 17 e 18 in materia di revisione di agevolazioni ed esenzioni, di riordino dei redditi di capitale e di revisione del trattamento tributario dei redditi della famiglia. Sull'argomento «deleghe» si è molto discusso in 6^a Commissione, dove sono state presentate alcune proposte di soppressione e di stralcio dei tre articoli ampiamente motivate; ancora questa mattina abbiamo sentito qui in quest'Aula, da parte del collega Visentini, mettere in dubbio la legittimità costituzionale soprattutto della prima delega, quella che riguarda il riordino delle esenzioni e delle agevolazioni fiscali.

Le proposte di soppressione e di stralcio – almeno alcune – sono state poi, su sollecitazione del Governo, ritirate dai presentatori, altre sono state ripresentate qui in Aula. Ma il fatto di aver ritirato le nostre proposte di stralcio, più che di soppressione, non ha fatto di per sé venir meno i dubbi sull'opportunità di un loro inserimento nel provvedimento collegato al disegno di legge finanziaria 1991. È stato giustamente osservato che i termini per l'esercizio delle deleghe superano la scadenza – ma quella naturale, peraltro auspicabile, del 1992 – della stessa legislatura, oltre che la competenza di un Governo che di solito ha sempre durata inferiore a quella della legislatura. I dubbi e le riserve ovviamente non riguardano il merito e la finalità delle proposte di delega, che anzi sono apprezzabili e condivisibili; essi vertono sulla opportunità di approvare deleghe che non hanno alcun effetto sull'esercizio finanziario 1991, nè sul bilancio dello Stato, e non hanno alcuna connessione con la legge finanziaria.

L'unico legame che riesco ad intravedere è più che altro un legame di carattere politico, sotto forma di una sorta di messaggio che il Governo intende indirizzare al Parlamento e al paese con l'intento di dimostrare che ai sacrifici oggi richiesti ai cittadini contribuenti corrisponderà domani una serie di benefici fiscali, compresa appunto la revisione del trattamento tributario del reddito della famiglia, su cui vi è generale consenso, al fine di commisurarne l'imposizione alla reale

capacità contributiva del nucleo familiare, tenendo conto dei componenti la famiglia e dei redditi percepiti. Anche qui abbiamo introdotto un emendamento che è stato accolto dal Governo in ordine ai coefficienti personali, attribuendo un coefficiente dello 0,5 per cento per ogni componente della famiglia, che ha modificato, in positivo, la norma contenuta nel disegno di legge.

Non c'è dubbio che questa proposta non corrisponda ad un preciso obiettivo programmatico del Governo; essa non trova inoltre larga condivisione neanche da parte delle parti sociali.

È tuttavia un impegno a futura memoria, a partire dal 1993; un impegno condizionato al gettito previsto dalla prima delega, quella che riguarda la revisione delle agevolazioni e delle esenzioni.

Non vi è dubbio peraltro che l'ampiezza delle deleghe e la delicatezza della materia ad esse affidata avrebbero consigliato un *iter* diverso. Ci troviamo di fronte, lo si voglia o no, ad una riforma del nostro sistema tributario e la strada intrapresa dal Governo per la sua realizzazione non mi sembra sia la più spedita e la più sicura. Già alla Camera peraltro era stata formulata l'ipotesi di uno stralcio: alla fine è prevalso l'orientamento di approvare il provvedimento nella sua integrità, così come richiesto dal Governo, limitandosi a prevedere, per quanto riguarda il parere del Parlamento, un doppio passaggio presso la cosiddetta Commissione dei trenta. Personalmente, non riesco a comprendere neanche questo doppio passaggio, dato che avrei visto meglio un parere parlamentare espresso dalle Commissioni di merito, vale a dire le Commissioni finanze e tesoro della Camera e del Senato. Non comprendo invece il significato dell'aver attribuito questo compito ad una Commissione che solo di recente è assunta alla dignità di organo bicamerale.

Concordo tuttavia con il relatore, quando afferma che le modifiche introdotte dalla Camera a proposito del passaggio presso la Commissione dei trenta non sono sufficienti a ridurre l'eccessiva discrezionalità del Governo nella predisposizione di norme che intervengono in un settore particolarmente delicato. A tale proposito, *nulla quaestio* sulla volontà di operare in questa direzione, ma esprimo il personale convincimento che il Governo avrebbe fatto bene a considerare con maggiore disponibilità le ipotesi di stralcio avanzate in Commissione e riproposte oggi in Aula.

In conclusione, signor Presidente, onorevoli colleghi, non ho che da ribadire il più vivo apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione di merito, a cominciare dal relatore, senatore Favilla, che ha sottoposto il testo in esame ad una analisi sottile, puntigliosa, sì da farne emergere gli elementi di dubbio offrendo a tutti i membri della Commissione stessa, sia della maggioranza, sia dell'opposizione, compresi coloro che hanno assunto atteggiamenti critici nei confronti del testo, la possibilità di concorrere in modo deciso al miglioramento della normativa al fine di renderla più accettabile.

Do atto al Governo della disponibilità dimostrata all'accoglimento di alcune proposte di emendamento, comprendendo lo spirito col quale erano presentate e apprezzandone la sostanza. Il provvedimento, se verrà modificato, dovrà tornare all'esame dei colleghi della Camera. Il

tempo per concludere l'iter non manca; anzi, ne offriamo in misura molto superiore a quella che di solito viene riservata al Senato in occasione della conversione definitiva in legge di alcuni decreti. Sono convinto che questa volta la navetta tra il Senato e la Camera non sarà stata del tutto inutile. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, colleghi, onorevole rappresentante del Governo, non ho molto da aggiungere rispetto alla discussione, anche perchè la relazione che avevo predisposto era abbastanza ampia, chiariva i termini delle previsioni e dei dispositivi del provvedimento per la parte tecnica e forniva, altresì, delle valutazioni sugli effetti previsti.

Le valutazioni sul provvedimento che sono state espresse dai colleghi intervenuti non abbisognano di particolari chiarimenti. Alcuni dubbi sono stati sollevati circa le misure proposte dal Governo, particolarmente sul tema della rivalutazione dei beni, ma anche sullo smobilizzo dei fondi e delle riserve in sospensione di imposta.

Devo dire che le misure previste nel testo del provvedimento al nostro esame sono senz'altro parzialmente penalizzanti per l'operatore economico che proceda alla rivalutazione. La penalizzazione è duplice: da un lato vi è il pagamento di una imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione; dall'altro vi è l'inconveniente di poter operare gli ammortamenti sul maggior valore dei beni rivalutati solo a partire dal terzo esercizio successivo alla rivalutazione.

Questi due elementi insieme possono comportare, anzi comportano senz'altro, una minore convenienza e potrebbero anche, se ritenuti troppo penalizzanti, far sì che alcuni - o forse molti - operatori economici non si avvalgano della facoltà di rivalutazione.

Abbiamo ritenuto che non esistesse una risposta esatta circa la misura più opportuna, più giusta, perchè le imprese si avvalgano di tale facoltà e perchè il gettito per l'erario sia massimo. Abbiamo voluto rimetterci perciò al giudizio del Governo e riteniamo, da questo punto di vista, di dover dare fiducia al Governo stesso, esprimendo l'auspicio che le misure siano giuste ed opportune, tali da far conseguire i risultati sperati.

Certamente in Commissione abbiamo ritenuto opportuno appoggiare la modalità di rivalutazione prevista dal Governo, che è una modalità diversa da quelle indicate in passato, non solo per il fatto che essa comportava un onere fiscale, ma anche per l'altro aspetto, importante ed innovativo, che riguarda i limiti della rivalutazione. In passato le rivalutazioni hanno sempre avuto un coefficiente fisso massimo per ogni bene a seconda del suo costo e dell'epoca in cui era stato acquistato, come propone un emendamento che è stato qui presentato dal Gruppo comunista.

La logica del provvedimento governativo sottoposto al nostro esame, è invece diversa: è quella di far rivalutare il bene fino al suo valore attuale, calcolato considerandolo come bene inserito nel ciclo produttivo dell'azienda. Non ci possono essere pertanto riferimenti

all'anno di acquisizione, perchè sappiamo che i valori a noi noti sono due: il valore contabile del bene, che costituisce il punto di partenza, e il valore economico attuale, in relazione o all'andamento del mercato – per i titoli azionari – o all'utilità del bene nell'ambito produttivo, che rappresenta il limite massimo di rivalutazione.

Non condividiamo l'ipotesi dell'obbligatorietà della rivalutazione, che è stata prospettata da altri. Riteniamo che, come nel passato, si debba rimanere nella facoltatività, come pure riteniamo che non si possa prevedere una misura fissa obbligatoria dei coefficienti, perchè il limite massimo resta sempre quello del valore economico del bene; non si può compiere semplicemente un'operazione matematica. Può anche darsi che il valore del bene non raggiunga quello fissato con il coefficiente e che la rivalutazione debba attestarsi ad un livello inferiore. Su altre questioni, poi, discuteremo quando esamineremo gli emendamenti.

Per quanto riguarda le deleghe attribuite al Governo, io stesso ho espresso dei dubbi, sia in Commissione sia nella relazione; sarebbe stato preferibile corredare le deleghe non solo di principi direttivi, ma anche di criteri molto rigidi, più precisi ed articolati. Non c'è stato il tempo per farlo. Anch'io non avrei valutato negativamente l'ipotesi di uno stralcio, perchè ciò ci avrebbe permesso di accettare il principio, proposto dal Governo, dell'opportunità di affrontare il riordino delle agevolazioni, delle esenzioni fiscali e dei regimi sostitutivi (troppo frequentemente e disorganicamente si dà luogo a questi regimi nell'ambito del nostro sistema legislativo), nonchè il tema della riduzione del carico tributario sul reddito familiare. Anche in questo caso è necessario tener conto degli aspetti tecnici che sono stati sottolineati nella discussione generale, ad esempio, da parte del senatore Visentini, e che non ripeto. Anche questo non è stato possibile perchè il tempo non lo consentiva.

Il Governo ha ritenuto che non si potesse accedere ad un'ipotesi di stralcio, dal momento che la materia in oggetto fa parte integrante della propria proposta e che l'eliminazione di una parte, anche solo per stralcio, quindi con l'idea di riesaminarla in un secondo momento, significherebbe compromettere l'intera manovra.

Abbiamo aderito a questa impostazione; d'altro canto dobbiamo dire che anche la Camera, in sostanza, era del nostro parere, poichè ha previsto, per l'espressione dei pareri sulle norme delegate, la procedura particolare del doppio passaggio nella Commissione dei trenta.

Rimane il dubbio se questa sia la scelta più opportuna. Comunque ne discuteremo quando tratteremo gli emendamenti riguardanti questo aspetto.

Fatte queste considerazioni, mi sembra che siamo in presenza comunque, più che della necessità di chiarirci le idee, di pareri e di opinioni diverse. Credo pertanto che si possa concludere qui il mio intervento, perchè sarà in sede di votazione che ciascuno potrà esprimere con precisione il proprio orientamento. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, mi sembra che l'ampiezza del dibattito e l'ottimo lavoro eseguito dalla Commissione finanze e tesoro dimostrino l'importanza di questo disegno di legge che il Governo ha ritenuto appunto di dover considerare essenziale, tanto da collegarlo alla legge finanziaria.

Il disegno di legge in esame tratta diverse materie e costituisce un tassello importante, anzi fondamentale, di una complessiva manovra di riforma che si articola in vari strumenti legislativi, che vanno appunto da alcune norme di carattere fiscale, inserite nella legge finanziaria, al decreto-legge sulla tassazione delle plusvalenze nel trasferimento di titoli e di azioni (il cosiddetto «decreto sui *capital gains*» attualmente in discussione presso la Camera dei deputati), al provvedimento sulla gestione produttiva dei beni dello Stato (in seconda lettura presso la Camera dei deputati), all'autonomia impositiva degli enti locali (provvedimento recentemente licenziato da questo ramo del Parlamento), alla delega per la riforma del contenzioso tributario, alla riforma dell'amministrazione finanziaria (anch'essa in seconda lettura presso la Camera dei deputati) e al provvedimento per l'istituzione di centri di assistenza fiscale e del conto corrente fiscale (in seconda lettura presso questo ramo del Parlamento).

Questo insieme di proposte e disegni di legge costituisce una rilevante manovra di riforma del nostro sistema fiscale che mira ad alcuni obiettivi molto precisi, che sono principalmente quelli di allargare la base imponibile, della lotta all'evasione, di una maggiore equità fiscale, con l'eliminazione di sperequazioni e di una maggiore distribuzione del carico impositivo, salvaguardando però allo stesso tempo il nostro sistema produttivo. E a questi principi si è certamente affidato il Governo nella redazione del disegno di legge n. 2514, che è stato certamente migliorato e arricchito sia dalla discussione e dalle modifiche apportate presso la Camera dei deputati, sia dal lavoro egregio che è stato fatto in sede di Commissione (a questo proposito voglio ringraziare il relatore e l'intera Commissione finanze e tesoro).

Il disegno di legge consta - come è stato detto - sostanzialmente di tre parti. Una prima parte è costituita dalle norme per la rivalutazione di beni di impresa e per lo smobilizzo dei fondi in sospensione d'imposta; una seconda parte riguarda un gruppo di norme che vorrei definire antielusione e antievasione, con l'introduzione di alcuni meccanismi di semplificazione e di migliore possibilità di gestione da parte del Ministero delle finanze di alcuni tributi; una terza parte infine è costituita appunto dalle deleghe, di cui molto si è discusso anche oggi.

Vorrei dire subito, sul tema delle rivalutazioni, che forse quella di oggi è l'ultima tappa di una lunga polemica che si è svolta in questi giorni in Parlamento e al suo esterno. Abbiamo ascoltato due tesi, sicuramente contrapposte e difformi, tra le quali il Governo, sia in sede parlamentare, sia, anche prima, in sede di elaborazione del disegno di legge di impostazione della manovra, si è dovuto districare. Da un lato c'è chi ritiene - e ancora oggi è stato autorevolmente sottolineato - che il provvedimento, così come è stato predisposto, essendo troppo onerosa la soluzione scelta dal Governo, probabilmente sia poco appetibile e quindi non darà il gettito previsto; dall'altro c'è chi ritiene che, tutto sommato, la scelta del Governo sia stata troppo generosa nei confronti delle imprese. Soprattutto per quanto riguarda lo smobilizzo

dei fondi in sospensione di imposta si è ritenuto che si sia voluto fare un regalo e che, invece, il provvedimento avrebbe dovuto avere carattere obbligatorio. Tra queste due posizioni estreme, in un crinale molto difficile, il Governo ha ritenuto di dover individuare un punto di equilibrio ragionevole nella scelta per il livello delle aliquote e stabilendo gli ammortamenti ritardati. Un punto di equilibrio sul quale, prima della presentazione del disegno di legge e del complesso della manovra finanziaria, ha avuto un serrato confronto con tutte le parti sociali (i rappresentanti dei lavoratori, i rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali, i rappresentanti delle categorie dei lavoratori autonomi) e ha trovato una larga adesione.

Condividiamo l'opinione di chi, anche autorevolmente, ha sostenuto che rendere la rivalutazione obbligatoria (come è stato suggerito anche con un emendamento del Gruppo comunista) equivarrebbe ad inserire surrettiziamente una forma di «patrimoniale»; sarebbe, cioè, un modo di tassare il patrimonio e quindi abbiamo scartato questa possibilità. Allo stesso tempo riteniamo di dover sottolineare con molta serenità che il Governo è convinto che le previsioni di gettito, ancorchè opinabili, come tutte le previsioni, siano ragionevoli e che ritenere che, su una platea di contribuenti che possono usufruire di queste norme, aderirà solo il 25 per cento sia una stima prudentiale e ragionevole. Ciò permette di affermare che sarà realizzabile il gettito previsto.

Non possiamo condividere l'opinione di chi, forse facendosi influenzare troppo dai suggerimenti della parte imprenditoriale alla quale è magari strutturalmente, funzionalmente, culturalmente e personalmente molto vicino, si è lasciato prendere da una preoccupazione che, per quanto giusta e degna di attenzione (perchè relativa al gettito), non è probabilmente rispondente al vero. Purtroppo l'unica risposta a queste preoccupazioni potrà essere fornita dall'esito del provvedimento e quindi dal gettito che valuteremo in sede di assestamento di bilancio o comunque in sede di esame della legge finanziaria per l'anno prossimo. Riteniamo comunque - lo ribadisco - che tra i due estremi la linea del Governo sia di grande equilibrio.

Non mi soffermerò molto - ma voglio ugualmente citarli - sugli articoli successivi, dal 9 al 15, che mi pare tocchino alcune materie importanti. Ricordo anche in questo ramo del Parlamento una serie di appassionati dibattiti tesi ad eliminare l'ingiustizia del pagamento dell'ILOR da parte delle imprese artigiane, dei piccolissimi imprenditori commerciali e degli agenti di commercio. Ciò costituisce un onere molto rilevante perchè comporta una perdita di gettito di 2.000 miliardi; si è comunque ritenuto di dover compiere un atto di giustizia introducendo l'esenzione di queste categorie dal pagamento dell'ILOR.

Ritengo importanti le norme antielusione e antievasione contenute negli articoli 10 e 11 relativi alle fusioni, in particolare la disposizione dell'articolo 11 che, agganciando la contribuzione sanitaria alla dichiarazione dei redditi, consentirà di combattere un'evasione che in questo campo è colossale, quindi immorale, in quanto produce sperequazioni tra le varie categorie di cittadini.

In questo senso, pur apprezzando l'atto di fiducia del maggiore Gruppo di opposizione che riteneva di dover conferire al Governo una ulteriore delega su questo punto, il Governo vuole mantenere l'impegno

già assunto in sede parlamentare ed anche con le categorie sociali. Quindi, superato questo momento di estrema difficoltà e tensione, per i ben noti problemi di rinnovo dei contratti in corso, il Governo si riserva - e si impegna - di riaffrontare l'esame di questa materia per la fiscalizzazione degli oneri di assistenza sanitaria in un tavolo che non potrà che essere a tre: Governo, rappresentanti del mondo del lavoro e del mondo imprenditoriale. Questo impegno è già stato esternato alla Camera, è stato ribadito in sede di Commissione ed ho il piacere di sottolinearlo qui in Aula giacchè si tratta di una delle direttrici di giustizia ed equità fiscale sulle quali si muove il Governo.

Desidero aggiungere qualche notazione sulle altre norme, che prevedono l'adeguamento di alcune imposte di importo fisso e dei coefficienti, sottolineando l'importanza della norma sul ravvedimento operoso, indubbiamente molto sentita e di cui vi era grande necessità in un sistema fiscale che, nella misura in cui diviene sempre più complesso, può dar luogo a numerosi errori. Allora, così come è giusto sanzionare i comportamenti evasivi o elusivi, è giusto introdurre una norma che consenta a chi ha commesso un mero errore di poter riparare.

Allo stesso obiettivo rispondono gli articoli 14 e 15 che consentono la definizione delle controversie relative ai tributi soppressi e la possibilità di chiudere tali vicende in via amministrativa.

La terza parte del provvedimento è forse quella che ha destato maggiori perplessità ed è quella relativa alle deleghe. Ritengo che su questo tema vi siano stati due ordini principali di obiezioni. Il primo, di natura meramente formale, è relativo al fatto che la scadenza di alcune di queste deleghe sarebbe successiva al termine di scadenza naturale di questa legislatura.

Voglio ricordare che in materia fiscale non è la prima volta che si conferiscono deleghe con spazi temporali più ampi di quelli di una legislatura. Non mi sembra che tale obiezione possa essere così forte; essendo il Parlamento la sede in cui risiede il potere legislativo esso potrà sempre, ove dovesse andare di contrario avviso, intervenire non soltanto in sede di parere (abbiamo previsto al riguardo un meccanismo di doppio passaggio), ma anche in sede di modifica della delega. Ritengo, quindi, che tale obiezione non abbia un forte fondamento. Forse maggiormente degna di attenzione è l'altra, secondo cui queste deleghe, per la complessità della materia che affrontano, avrebbero potuto essere probabilmente più complete. È proprio questa, però, la ragione che induce e impone una legislazione delegata e che ha convinto il Governo del ragionamento fatto alla Camera, cioè della necessità di un doppio passaggio di confronto parlamentare, proprio perchè la complessità della materia e l'ampiezza della delega imponevano e impongono questo momento di verifica.

A nessuno sarà sfuggito il dibattito in corso nel paese, laddove da più parti si invoca una maggiore giustizia fiscale, tenendo presente come uno degli elementi di ingiustizia fiscale sia rappresentato dall'assoluta incertezza sul numero e soprattutto sull'entità delle agevolazioni che vengono concesse di volta in volta nei provvedimenti legislativi più disparati. Giustamente un paese, che può e deve fare scelte di politica economica o di politica sociale a favore di questa o quella categoria, di

questo o quel settore, di questa o quella realtà specifica da valorizzare, ha il dovere di conoscere i costi delle proprie scelte; questo vale anche per il Parlamento. Noi non siamo oggi nelle condizioni di quantificare il costo delle numerosissime agevolazioni fiscali; da qui nasce la necessità di una ricognizione, di una scelta, per individuare le agevolazioni che sono ancora attuali, e di trasformare semmai queste agevolazioni a pioggia in misure di cui si conoscano il contenuto e il costo, ad esempio con il sistema, già positivamente sperimentato, dell'introduzione di buoni o cosiddetti crediti di imposta.

La stessa esigenza si pone per quanto riguarda la delega sui redditi di capitale, sulla quale mi pare non vi siano state osservazioni sostanziali. Invece vorrei dire ancora una parola, prima di concludere, per quanto riguarda la delega sulla tassazione della famiglia. Sono state dette cose molto importanti anche sul ruolo della famiglia nella nostra società. Nessuno ritiene di avere improvvisamente scoperto il ruolo di questo importante centro sociale della comunità, però qui c'è un tema molto più delicato e squisitamente di politica fiscale. Si tratta del riconoscimento del fatto che in questo paese abbiamo finito per tassare più il lavoro e la produzione in sé che non la capacità di spesa e di consumo che tale lavoro e tale produzione esprimono. È ovvio e salta all'attenzione di chiunque che, anche a parità di redditi, due famiglie con una composizione diversa hanno esigenze e quindi possibilità fiscali diverse. L'impostazione è in aderenza piena al dettato dell'articolo 53 della Costituzione; da qui la necessità di immaginare un trattamento diverso a seconda della composizione della famiglia e dell'entità dei redditi della stessa. Nessuno ha mai pensato di voler favorire a tutti i costi famiglie monoreddito, anche con redditi alti, rispetto a famiglie con più entrate ma con un reddito complessivo più basso. Questi sono i due limiti posti nella delega: uno quantitativo complessivo, relativo alla cifra del costo sociale che la scelta di introdurre il quoziente familiare comporterà, l'altro nell'ambito di ciascun nucleo familiare. Io credo che questa sia una scelta di equità e di civiltà fiscale; è forse uno degli obiettivi fondamentali che questo disegno di legge si propone.

Così come ho fatto in Commissione, non posso non fare una considerazione conclusiva: il disegno di legge va visto come un tutt'uno. Guai se si potesse immaginare ciascuna delle tre parti di cui esso si compone come a sé stante; la manovra, proprio perchè è riformatrice e ambiziosa, proprio perchè tende al riequilibrio e all'equità, va vista complessivamente.

Il Governo confermerà - quando arriveremo ad esaminare gli emendamenti - la propria assoluta contrarietà ad ogni ipotesi di stralcio di articoli importanti o di parti del disegno di legge, proprio perchè esso è un pezzo importante della manovra riformatrice e va visto nel suo complesso. Il venir meno di una parte non solo comprometterebbe alcune previsioni essenziali per il gettito previsto nella legge finanziaria, ma farebbe venir meno soprattutto quell'aspetto riformatore complessivo che altrimenti perderebbe la sua efficacia.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame degli articoli e dei relativi emendamenti, prego il senatore segretario di dare lettura del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente.

DI LEMBO, segretario:

«La Commissione bilancio, programmazione economica esaminato il testo approvato dalla Commissione di merito nonché gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, dichiara di non avere nulla da osservare per quanto di competenza sul testo della Commissione, mentre, per quanto riguarda gli emendamenti, osserva che essi vanno valutati sotto il profilo delle conseguenze sul maggior gettito riveniente dal provvedimento nel suo complesso e che notoriamente entra a far parte delle risorse a disposizione della legge finanziaria per la copertura di quest'ultima: allo stato, sembra alla Commissione che in effetti tali emendamenti rendano vieppiù incerto il quadro di tali risorse finanziarie e quindi la tenuta della manovra di bilancio in corso nel suo complesso.

La Commissione pertanto esprime parere contrario, per i predetti motivi, sugli emendamenti 1.1, 1.2, 2.2, 3.3, 3.2, 4.1, 5.1, 6.1, 10.1, 17.2 e 18.2. Sulle proposte di stralcio degli articoli 16, 17 e 18, l'effetto finanziario è una riduzione di gettito di 1.000 miliardi per il 1991 e di 9.000 miliardi per il 1993 ove venisse stralciato l'articolo 16; non è quantificata dal Governo l'eventuale perdita per lo stralcio dell'articolo 17; vi è un miglioramento del fabbisogno per 7.000 miliardi nel 1993 e 10.500 dal 1994 in poi per lo stralcio dell'articolo 18. Se avvenisse uno stralcio simultaneo di tutti e tre gli articoli, l'effetto complessivo sarebbe di un peggioramento del fabbisogno di 1.000 miliardi nel 1992 e di 2.000 nel 1993, con un miglioramento invece a regime di 1.500 miliardi per anno dal 1994 in poi. La Commissione, ove fosse coperto il vuoto di 1.000 miliardi nel 1992 e 2.000 miliardi nel 1993, non potrebbe non vedere favorevolmente l'insieme degli stralci dei tre articoli. Le tre deleghe infatti portano a una perdita certa di gettito per l'articolo 18 e ad un miglioramento presunto ed incerto per gli articoli 16 e 17, con un effetto netto modesto e transitorio. Il Governo potrebbe inoltre esercitare legittimamente la delega ex articolo 18, che comporta una perdita di gettito senza avere previamente esercitato le deleghe ex articoli 16 e 17, che nelle intenzioni del Governo finanzierebbero le disposizioni sui quozienti familiari. Sembra infine inopportuno che in una legge tributaria di accompagnamento della legge finanziaria siano introdotte disposizioni di riforma del sistema tributario di tanta importanza con un effetto praticamente irrilevante sulla copertura dei documenti di bilancio».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2514, nel testo proposto dalla Commissione.

Il testo dell'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le aziende municipalizzate, le società di mutua assicurazione, che hanno nel territorio dello

Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, e gli altri enti pubblici o privati, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, possono, anche in deroga all'articolo 2425 del codice civile e alle altre norme di legge o statuto, rivalutare i beni indicati ai numeri 1) e 3) del primo comma del medesimo articolo 2425 nonchè le azioni e le quote di società controllate e di società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, acquisiti fino alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1989 e risultanti nel bilancio relativo a tale esercizio.

2. Non possono essere rivalutati i fabbricati posseduti da società o da enti che hanno per oggetto esclusivo o principale le costruzioni edilizie e che sono stati realizzati o acquistati dalla società o dall'ente che li possiede, ad eccezione di quelli che alla data del 31 dicembre 1989 e fino alla data in cui viene eseguita la rivalutazione si considerano beni strumentali per l'esercizio dell'impresa e di quelli che non costituiscono beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa stessa. Non possono inoltre essere rivalutate le azioni e le quote ricevute dalla società apportante a fronte degli apporti effettuati ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, prorogato dall'articolo 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, salvo che non si provveda ad affrancare le relative riserve, eventualmente iscritte nel passivo della situazione patrimoniale, con le modalità previste nell'articolo 8.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le aziende municipalizzate, le società di mutua assicurazione, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, e gli altri enti pubblici o privati, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, devono, anche in deroga all'articolo 2425 del codice civile e alle altre norme di legge o di statuto, rivalutare i beni indicati ai numeri 1) e 3) del primo comma del medesimo articolo 2425, nonchè le azioni e le quote di società controllate e di società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, acquisiti fino alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1989 e risultanti nel bilancio relativo a tale esercizio.

2. Non possono essere rivalutati i fabbricati posseduti da società o da enti che hanno per oggetto esclusivo o principale le costruzioni edilizie e che sono stati costruiti dalla società o dall'ente che li possiede, ad eccezione di quelli adibiti, alla data del 31 dicembre 1989 e alla data in cui viene eseguita la rivalutazione, a uffici della società o dell'ente o all'esercizio di attività da parte di essi. Non possono inoltre essere rivalutate le azioni e le quote ricevute dalla società apportante a fronte degli apporti effettuati ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 dicembre

1975, n. 576, prorogato dall'articolo 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.

3. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e deve avvenire moltiplicando il prezzo di acquisto o il costo iscritto in bilancio, al netto degli effetti di precedenti leggi di rivalutazione e di ogni altra rivalutazione, per i coefficienti riportati nella tabella A allegata alla presente legge. Gli eventuali fondi di ammortamento devono essere rivalutati moltiplicando le quote accantonate e dedotte dal reddito di impresa per il coefficiente di rivalutazione relativo all'anno di accantonamento delle singole quote.

4. Qualora la rivalutazione del capitale proprio, effettuata applicando i coefficienti riportati nella allegata tabella A alla parte di capitale proprio costituitasi nell'esercizio chiuso in ciascuno degli anni indicati nella tabella medesima, sia inferiore al complessivo saldo di rivalutazione di cui al comma precedente, il maggior valore attribuibile ai beni è ridotto, agli effetti tributari, in misura pari al rapporto tra la rivalutazione del capitale proprio di cui al presente comma e la complessiva rivalutazione dell'attivo di cui al comma precedente. Per capitale proprio si intende quello definito dal terzo e quarto comma dell'articolo 3 della legge 19 marzo 1983, n. 72, comprensivo anche delle riserve o fondi che il terzo comma dello stesso articolo 3 esclude dal computo, ma al netto delle riserve costituite in base a precedenti leggi di rivalutazione.

5. Le perdite riportabili a nuovo ai sensi degli articoli 8 e 134 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono ridotte, a partire da quelle dell'esercizio più remoto, di un importo corrispondente all'ammontare dei fondi di rivalutazione monetaria di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 576, ed alla legge 19 marzo 1983, n. 72, nonché dei fondi di cui all'articolo 55, ultimo comma, del medesimo testo unico, utilizzati per la copertura di perdite nel quinquennio precedente. La copertura delle perdite mediante riduzione del capitale si considera effettuata utilizzando prima di tutto gli importi dei fondi di rivalutazione ad esso in precedenza eventualmente imputati.

6. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi dei commi precedenti deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva, designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

7. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, senza obbligo di osservare le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.

8. Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal comma 6 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o patrimoniale, le

somme attribuite ai soci o ai partecipanti concorrono a formare il reddito imponibile dei soci o partecipanti.

9. Ai fini del comma 8 si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle già scritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione monetaria, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve.

10. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, per i beni di cui al presente articolo relativi alle attività commerciali esercitate, anche alle imprese individuali, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonchè alle società ed enti di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo e alle persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano per i beni acquisiti nei periodi di imposta in cui l'impresa era assoggettata a regime di contabilità ordinaria. Per le imprese in regimi semplificati di contabilità nonchè per le imprese di cui al periodo precedente limitatamente ai beni acquistati in periodi nei quali erano adottati regimi semplificati di contabilità, la rivalutazione è ammessa in misura dell'80 per cento dell'ammontare che risulta applicando al costo dei beni i coefficienti di cui alla allegata tabella A. La rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta. Tale prospetto deve essere allegato alla dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso all'entrata in vigore della presente legge.

11. In caso di violazione delle disposizioni contenute nei commi precedenti, gli amministratori e i sindaci o revisori o il titolare dell'impresa individuale sono puniti con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. In caso di condanna il giudice può applicare la pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale, per la durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni.

Consequentemente inserire in allegato la seguente tabella A

TABELLA A

COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE DEI BENI
IN BASE ALL'ANNO DI ACQUISIZIONE

Beni acquisiti precedentemente all'esercizio chiuso nell'anno 1974:
7,19;

Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1974: 6,02;

Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1975: 5,14;

Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1976: 4,41;

Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1977: 3,73;

Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1978: 3,32;
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1979: 2,57;
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1980: 2,37;
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1981: 2,00;
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1982: 1,72;
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1983: 1,49;
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1984: 1,35;
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1985: 1,24;
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1986: 1,17;
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1987: 1,12;
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1988: 1,07;
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1989: 1,00.

1.1 BERTOLDI, GAROFALO, BRINA, VITALE, POLLINI

Al comma 2 sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«Le azioni e le quote ricevute dalla società apportante a fronte degli apporti effettuati ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, prorogato dall'articolo 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, possono essere rivalutate assumendo come valore di riferimento quello riconosciuto fiscalmente ai sensi del suddetto articolo 34; le riserve da conferimento iscritte nel passivo del bilancio a fronte degli apporti suddetti sono assoggettate, fino a concorrenza dell'importo di rivalutazione, al regime di cui al successivo articolo 4».

1.2 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, VITALE, POLLINI

Invito i presentatori ad illustrarli.

BERTOLDI. Signor Presidente, illustrerò entrambi gli emendamenti. Noi ci riserviamo una decisione successiva, però ritengo sia ugualmente utile illustrare i nostri emendamenti. Non avrò bisogno di illustrarli lungamente perchè tutta l'impostazione della nostra manovra è alternativa ai primi sei articoli del disegno di legge e gli interventi in discussione generale l'hanno chiarita. Noi proponiamo infatti un emendamento sostitutivo dei primi sei articoli del disegno di legge, relativi alla rivalutazione monetaria dei beni delle imprese. Sono articoli su cui siamo fortemente critici in quanto la normativa che ci viene proposta ha la caratteristica di una misura d'emergenza di carattere transitorio e di natura impropria, tesa ad assicurare certamente all'erario - abbiamo ascoltato or ora il parere della 5ª Commissione - maggiori entrate, anche se incerte nell'ammontare del reddito per i prossimi due anni, rinunciando alla garanzia di normali entrate per gli anni futuri; un espediente, come lo ha definito il senatore Forte in senso bonario, anzi, un espediente nell'espediente, il rinvio degli ammortamenti.

Tutto ciò contrasta con la necessità fermamente riaffermata - e non soltanto da noi - di intervenire strutturalmente con riforme nel sistema fiscale in modo da consentire entrate permanenti e certe, evitando il continuo ricorso a misure di emergenza come quelle contenute in questo provvedimento, che possono determinare negli anni a venire ulteriori problemi di gettito.

La rivalutazione monetaria dei beni di impresa è, a nostro avviso, sempre legata a fatti eccezionali e straordinari e deve essere diretta al conseguimento di due obiettivi: il primo è la maggiore trasparenza dei bilanci, attraverso dati relativi ai beni più corrispondenti alla realtà; il secondo è la possibilità di costituire maggiori accantonamenti o accantonamenti reali per sostituire beni obsoleti. Per questo insistiamo sul nostro emendamento che propone una rivalutazione obbligatoria che non è il prelievo patrimoniale, come è stata definita con una semplificazione inaccettabile. Il nostro obiettivo è la rivalutazione obbligatoria, senza oneri nè benefici immediati per le imprese, anche se non dimentichiamo neppure la finzione fiscale - o «verità fiscale», come il senatore Forte l'ha definita - della stragrande maggioranza dei bilanci delle imprese: il 63,4 per cento dei bilanci è in pareggio o in rosso.

Ho ascoltato le obiezioni che sulla nostra proposta ha avanzato il senatore Visentini. Esse vertono su due questioni fondamentali e credo sia necessario ribattere immediatamente. Il senatore Visentini dice che la rivalutazione obbligatoria non sarebbe possibile perchè le imprese non hanno liquidità. In secondo luogo sarebbe un errore di principio tornare alla prassi passata dell'utilizzazione di coefficienti fissi di rivalutazione.

Risulta abbastanza semplice far osservare che la mancanza di liquidità attuale delle imprese incide soprattutto sulla proposta onerosa del Governo più che su quella avanzata da noi. Dal punto di vista fiscale la nostra proposta di utilizzo obbligatorio dei coefficienti di rivalutazione dei beni in base all'anno di acquisizione introduce un dato di maggiore omogeneità nei bilanci delle aziende. La proposta di rivalutazione obbligatoria senza oneri e senza benefici consente anche di evitare l'innesco di un ulteriore filone di elusione fiscale, quale quello che gli articoli da 1 a 6 del provvedimento in esame possono consentire. Infatti, la disomogeneità che la normativa introduce provocherà risultati diversi da impresa ad impresa, a seconda del perseguimento o meno di una politica di ammortamento e soprattutto a seconda del grado di indebitamento che di conseguenza ciascuna impresa intenderà sopportare. La proposta del Governo introduce proprio questi elementi di disomogeneità, mentre noi proponiamo di escludere il semplicistico risultato fiscale immediato, ritenendo che in ogni caso questo è ottenibile dal conseguimento dei due obiettivi fondamentali dati dalla rivalutazione, con la sicurezza del permanere del gettito anche negli anni a venire senza ingenerare nuovi e dannosi fenomeni di elusione.

Per questi motivi, nonostante il giudizio della 5^a Commissione permanente, noi invitiamo a votare a favore dell'emendamento 1.1, che presuppone la contemporanea soppressione degli articoli da 1 a 6 della proposta governativa.

Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, noi proponiamo altresì, con l'emendamento 1.2, di sostituire l'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 1 con il seguente: «Le azioni e le quote ricevute dalla società apportante a fronte degli apporti effettuati ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, prorogato dall'articolo 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, possono essere rivalutate assumendo come valore di riferimento quello riconosciuto

fiscalmente ai sensi del suddetto articolo 34; le riserve da conferimento iscritte nel passivo del bilancio a fronte degli apporti suddetti sono assoggettate, fino a concorrenza dell'importo di rivalutazione, al regime di cui al successivo articolo 4».

Trovo sorprendente che la 5ª Commissione abbia escluso la possibilità di approvare l'emendamento 1.2, che implica un maggiore e non un minore gettito.

L'articolo 1 autorizza la rivalutazione di azioni ottenute per conferimenti effettuati in base ad una legge di agevolazione per i quali non è stata pagata alcuna imposta e consente altresì di smobilizzare le relative riserve.

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

(Segue BERTOLDI). Con l'emendamento 1.2 noi proponiamo invece di tener conto, nella rivalutazione delle azioni e delle quote, del valore fiscale attribuito dall'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576.

In sostanza, si ottiene un aumento di imposta sostitutiva e quindi di gettito. Ritengo pertanto che il giudizio che la 5ª Commissione ha espresso nel suo parere vada riconsiderato alla luce di queste osservazioni. Il nostro emendamento tende ad evitare un grazioso regalo - di niente altro in realtà si tratta - assicurato dalla norma così come è attualmente formulata.

Per questo invitiamo l'Aula del Senato a votare a favore dell'emendamento 1.2 che garantisce - lo ribadisco ancora una volta - un maggior gettito rispetto alla norma così come proposta dal Governo. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FAVILLA, relatore. Per quanto riguarda l'emendamento 1.1, ho già detto precedentemente che il mio parere è contrario, perchè tale emendamento modifica la proposta del Governo ed è ad essa chiaramente alternativo. Soprattutto, ritengo non condivisibili l'obbligatorietà della rivalutazione, che nell'emendamento viene prevista, la misura fissa obbligatoria a seconda dell'anno di riferimento per ogni bene acquisito e la gratuità della rivalutazione, che si deduce non dall'emendamento 1.1, ma dal fatto che esso è collegato all'emendamento 4.1, volto a sopprimere l'articolo 4.

Sull'emendamento 1.2 esprimo parere contrario, ma per motivi opposti. È chiaro che questa previsione di entrate è stata fatta con lo scopo preciso di compensare ciò che si perde; tuttavia, non risponde a criteri di omogeneità approvare ed applicare questa norma, perchè il possesso di titoli azionari può essere sottoposto a tassazione solo nell'ambito di una tassazione generale dei titoli azionari e non

prendendo di mira solo quelli in correlazione ad apporti per società che si sono fuse. Ciò non è giusto, ed è quello il motivo per cui il mio parere sull'emendamento 1.2 è contrario.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Per le ragioni che sono state esposte, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Bertoldi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Garofalo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea, ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e deve essere annotata nel relativo inventario. A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie omogenee gli immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri. Per gli enti e le società che possono avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, la rivalutazione può essere eseguita anche nel bilancio o nel rendiconto relativo all'esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, alla effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni di borsa.

3. Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare che la rivalutazione non eccede il limite di valore di cui al comma 2.

4. Nell'inventario relativo all'esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il prezzo di costo con le eventuali rivalutazioni eseguite, in conformità a precedenti leggi di rivalutazione monetaria, dei beni rivalutati.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

2.2 BERTOLDI, GAROFALO, BRINA, VITALE, POLLINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto relativo al primo esercizio per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario. A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie omogenee gli immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri. Per gli enti e le società che possono avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, la rivalutazione può essere eseguita anche nel bilancio o nel rendiconto successivo a quello indicato nel primo periodo del presente comma. La rivalutazione può riguardare anche i beni ricevuti a seguito delle operazioni di conferimento previste dalla presente legge, purchè i beni stessi siano stati acquisiti dall'ente o società conferente entro la data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1989 e risultino dal bilancio relativo a tale esercizio».

2.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «alla stessa categoria omogenea», inserire le seguenti: «compresi i fondi relativi costituiti».

2.3 GAROFALO, BERTOLDI, BRINA, VITALE, POLLINI

Invito i presentatori ad illustrarli.

BERTOLDI. Signor Presidente, l'illustrazione dell'emendamento 2.3 è abbastanza semplice, poichè l'emendamento è chiarissimo.

In Commissione esso è stato ritenuto assorbito da un emendamento presentato dal relatore. Noi riteniamo invece opportuno che l'emendamento sia mantenuto. Esso tende ad aggiungere, dopo le parole: «alla stessa categoria omogenea», le parole: «compresi i fondi relativi costituiti». Il disegno di legge n. 2514 al nostro esame, infatti, prevede solo la rivalutazione dei beni in attivo, escludendo dalla rivalutazione i beni iscritti al passivo. È abbastanza evidente che ciò comporterà per l'Erario, in futuro, ulteriori perdite. Si tratta di una evidente possibilità di elusione; l'emendamento 2.3 è diretto quindi ad evitare tale elusione.

Per questo invitiamo i senatori a votare a favore.

Signor Presidente, ritiro, in questa sede, l'emendamento 2.2 e preannuncio il ritiro dell'emendamento 3.3, nonchè degli emendamenti soppressivi degli articoli 4, 5 e 6, dal momento che essi erano connessi all'emendamento 1.1, testè respinto dall'Assemblea.

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 2.1, nel nuovo testo, propone una nuova formulazione del primo comma

dell'articolo in esame. La prima parte dell'emendamento riguarda la data di riferimento per la rivalutazione dei beni. Siccome siamo vicini alla fine dell'anno, non sappiamo se la legge sarà pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* a dicembre ovvero a gennaio. Poichè il testo originario dell'emendamento 2.1 prevedeva che la rivalutazione potesse essere eseguita anche nel bilancio o nel rendiconto relativo al primo esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge, che potrebbe avvenire nel 1990 come nel 1991, non sarebbe stato chiaro l'anno di riferimento. Pertanto, ho ritenuto opportuno indicare l'esercizio cui fare riferimento. Il testo dell'emendamento deve intendersi corretto nel senso che anzichè «al primo esercizio...», si scriva: «all'esercizio per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge». In questo modo si chiarisce l'anno a cui si riferisce la rivalutazione.

Nella seconda parte l'emendamento 2.1 tende ad eliminare il riferimento all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Infatti, ciò avrebbe potuto costituire motivo di equivoci, in quanto i beni devono considerarsi omogenei a seconda delle loro caratteristiche (mobili da sè, macchinari da sè). Ciò significa che una impresa non può operare la rivalutazione solo per un mobile o solo per un macchinario: se opta per la rivalutazione di un mobile, deve rivalutare l'intera categoria omogenea dei mobili. Siccome il termine precedentemente adottato era equivoco, è stato cancellato.

L'ultima parte dell'emendamento riguarda gli istituti di credito. Come è noto, con la legge sulla ristrutturazione delle banche pubbliche, è stata prevista la possibilità per le banche di operare fusioni, trasformazioni e concentrazioni; il comma precedentemente formulato contemplava il caso in cui la rivalutazione fosse decisa dall'azienda che si andava a fondere con un'altra prima della fusione. L'ultimo periodo inserito con l'emendamento, disciplina il caso in cui la rivalutazione del bene venga fatta successivamente alla fusione. Viene pertanto stabilito che ciò è possibile sempre facendo però riferimento ai dati di bilancio alla solita epoca, cioè a quelli dell'esercizio chiuso nel 1989.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, la invito a pronunciarsi sull'emendamento 2.3.

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, ritengo non sia possibile approvare l'emendamento 2.3. Nella relazione avevo affrontato chiaramente il tema dei fondi di ammortamento. L'ipotesi formulata con l'emendamento in questione andrebbe bene se fosse stato accolto l'emendamento 1.1, quello cioè che proponeva coefficienti di rivalutazione dei beni per quanto riguarda il valore contabile in attivo. In quel caso sarebbe stata infatti giusta la formula che stabilisce che anche i fondi presenti nel passivo dovrebbero essere rivalutati in misura analoga. Il criterio contenuto nel testo attuale prevede però l'adeguamento dal valore contabile odierno al valore effettivo del bene. Il valore contabile odierno del bene è il valore netto: non può essere il valore considerato solo nell'attivo, ma è il valore dell'attivo meno il fondo di ammortamento.

Avevo chiarito questo aspetto nella relazione, e a questo proposito avevo invitato il Ministro - e confermo l'invito - affinché, nel momento in cui predisporrà il decreto previsto dall'articolo 7, voglia disciplinare chiaramente questa materia allo scopo di evitare rischi di confusione da parte delle imprese.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

DE LUCA, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente, il parere del Governo è favorevole all'emendamento 2.1 del relatore, con la modifica che lo stesso relatore ha proposto, ed è conforme a quello del relatore sull'emendamento 2.3. Voglio aggiungere che ove l'emendamento 2.1 dovesse essere approvato, probabilmente sorgerà qualche problema di coordinamento negli articoli successivi, ed in particolare per l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 5. Comunque, ne potremo parlare a tempo debito.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Garofalo e da altri senatori, da intendersi come subemendamento all'emendamento 2.1, presentato dal relatore.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1, nel nuovo testo, presentato dal relatore, con la correzione in precedenza indicata.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

1. Sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi pari al 16 per cento dei maggiori valori dei beni immobili e dei beni non ammortizzabili, e pari al 20 per cento dei maggiori valori degli altri beni ammortizzabili.

2. L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita, ovvero, a richiesta del contribuente, in due rate del 58 e del 42 per cento con scadenza rispettivamente nel termine di presentazione della dichiarazione dei redditi di detto periodo e del periodo d'imposta successivo. Sull'importo della seconda rata sono dovuti gli interessi nella misura del 9 per cento da versare contestualmente. L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo attivo ed è indeducibile.

3. A decorrere dal terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini fiscali, le quote di ammortamento dei beni rivalutati possono essere commisurate al nuovo valore ad essi attribuito fino ad esaurimento del predetto valore.

4. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi. Tuttavia nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo dei beni prima della rivalutazione. In tal caso al soggetto che ha effettuato la rivalutazione è attribuito un credito d'imposta ai fini dell'IRPEF o dell'IRPEG pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1, pagata nei precedenti esercizi, riferibile ai beni che formano oggetto delle ipotesi medesime.

5. Dalla data in cui si verificano le ipotesi indicate nel secondo periodo del comma 4 i saldi attivi di cui al comma 1 dell'articolo 4, fino a concorrenza del maggior valore attribuito ai beni ivi considerati, non sono soggetti alla disciplina di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo 4.

6. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 4 non si applica nel caso di conferimenti da parte di enti o società che possono effettuare, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, operazioni di ristrutturazione, anche al fine di costituire un gruppo creditizio.

7. Per gli enti e le società conferitari indicati nel comma 6, ai fini dell'applicazione del comma 3 gli esercizi sono computati a decorrere da quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita dal conferente.

8. Nel caso in cui gli enti e le società conferitari cedano a titolo oneroso, assegnino ai soci o destinino a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, prima del termine di cui al comma 4, beni rivalutati acquisiti ai sensi del comma 6, la differenza tra valore di conferimento dei beni ceduti o assegnati o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ed il loro costo prima della rivalutazione concorre a formare il reddito imponibile delle società od enti conferenti che hanno operato la rivalutazione; in tal caso, si applica la disposizione di cui al terzo periodo del comma 4.

9. Entro trenta giorni dal momento in cui si sono verificate le ipotesi di cui al comma 8, il soggetto conferitario è tenuto ad effettuare apposita comunicazione al soggetto conferente allegandone copia alla propria dichiarazione dei redditi; in caso di inosservanza si applica la pena pecuniaria da 2 a 10 milioni.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

3.3

BERTOLDI, GAROFALO, BRINA, VITALE,
POLLINI

Al comma 4, dopo le parole: «nel caso di cessione a titolo oneroso»,
inserire le seguenti: «escluso il caso di conferimento».

3.1

IL RELATORE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Nel caso in cui i beni rivalutati siano oggetto di conferimento in data anteriore a quella di inizio del terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la successiva alienazione, da parte del conferente, delle azioni o quote ricevute, eseguita entro il termine sopra indicato, comporta l'assoggettamento a tassazione dell'importo corrispondente alle rivalutazioni attuate sui beni conferiti, con riconoscimento del credito d'imposta corrispondente all'imposta sostitutiva pagata».

3.2

IL RELATORE

L'emendamento 3.3 è stato ritirato.

Invito il relatore a illustrare gli emendamenti 3.1 e 3.2.

FAVILLA, *relatore*. Visto il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ritiro gli emendamenti 3.1 e 3.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Come gli onorevoli colleghi hanno potuto sentire, i senatori Bertoldi, Garofalo ed altri hanno ritirato l'emendamento soppressivo dell'articolo 4, nonchè i successivi due emendamenti, soppressivi, rispettivamente, degli articoli 5 e 6.

Tutti e tre gli emendamenti erano connessi all'emendamento 1.1 degli stessi proponenti, emendamento che è stato respinto.

Poichè agli articoli 4, 5 e 6 non sono stati presentati altri emendamenti, possiamo procedere senz'altro alla loro votazione, nonchè a quella degli articoli successivi.

Art. 4.

1. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli 1 e 2 deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, senza l'osservanza delle

disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.

3. Se i saldi attivi vengono attribuiti ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal comma 1 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti.

4. Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle già iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione monetaria, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve.

5. Nell'esercizio in cui si verificano le ipotesi indicate nel comma 3, al soggetto che ha eseguito la rivalutazione è attribuito un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 3, comma 1, pagata nei precedenti esercizi.

6. Se le ipotesi indicate nel comma 3 si verificano in data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, i maggiori valori attribuiti ai beni, dalla stessa data e fino a concorrenza degli importi attribuiti ai soci o ai partecipanti, si considerano riconosciuti, in deroga ai commi 3 e 4 dell'articolo 3, anche per la commisurazione degli ammortamenti e per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate, in relazione ai beni indicati dal contribuente.

È approvato.

Art. 5.

1. Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano, per i beni di cui all'articolo 1 relativi alle attività commerciali esercitate, anche alle imprese individuali, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonchè alle società ed enti di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 87 e alle persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. La disposizione contenuta nell'articolo 3, comma 4, della presente legge si applica anche in caso di destinazione dei beni al consumo personale o familiare dell'imprenditore.

2. Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, la rivalutazione va effettuata per i beni che risultino acquisiti entro il 31 dicembre 1989 dai registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione è consentita a condizione che venga

redatto un apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta. Tale prospetto deve essere allegato alla dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

Art. 6.

1. In caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 2 o dell'articolo 4, gli amministratori e i sindaci o revisori o il titolare dell'impresa individuale, sono puniti con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. In caso di condanna il giudice può applicare la pena accessoria di cui all'articolo 32-*bis* del codice penale, per la durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni.

È approvato.

Art. 7.

1. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti ferme restando, in quanto compatibili con quelle della presente legge, le disposizioni contenute nella legge 19 marzo 1983, n. 72, e quelle relative di attuazione.

È approvato.

Art. 8.

1. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta, ad esclusione di quelli per i quali è previsto l'obbligo del reinvestimento, possono essere assoggettati in tutto o in parte ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi in misura pari al 20 per cento.

2. Le riserve e i fondi di cui al comma 1 non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa, ovvero della società o dell'ente e; in caso di distribuzione, non sono soggetti alla maggiorazione di conguaglio di cui all'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito di imposta previsto dall'articolo 14 del suddetto testo unico è ridotto al 25 per cento.

3. Le riserve e i fondi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 7 dell'articolo 105 del menzionato testo unico possono essere assoggettati in tutto o in parte ad imposta sostitutiva della maggiorazione di

conguaglio di cui al predetto articolo 105 in misura pari rispettivamente al 6 e al 15 per cento.

4. Ai fini della maggiorazione di conguaglio, le riserve ed i fondi di cui al comma 3 si comprendono tra quelli indicati nella lettera *a*) del comma 7 dell'articolo 105 del menzionato testo unico a condizione che la distribuzione sia deliberata dopo la chiusura del secondo esercizio successivo a quello a cui si riferisce la dichiarazione indicata al comma 6 del presente articolo. Se la distribuzione avviene prima di detto termine la maggiorazione è dovuta secondo i criteri ordinari, al netto dell'imposta sostitutiva corrisposta, salvo che in sede di corresponsione dell'imposta sostitutiva la relativa aliquota sia stata elevata rispettivamente al 10 e al 19 per cento.

5. L'ammontare delle riserve o fondi di cui ai commi 2 e 4 deve essere distintamente indicato nella dichiarazione dei redditi. Nell'apposito prospetto da allegare alla dichiarazione stessa va altresì indicato l'ammontare delle riserve o fondi assoggettati all'imposta sostitutiva, al lordo e al netto dell'imposta stessa, con la relativa denominazione risultante in bilancio nonchè gli eventuali utilizzi.

6. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo devono procedere alla determinazione dell'imposta sostitutiva nella prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione delle riserve e dei fondi di cui ai commi 1 e 3, è ineducibile ed è riscossa mediante versamento diretto; a richiesta del contribuente il versamento dell'imposta dovuta può essere effettuato in ragione del 60 per cento entro il termine di presentazione della dichiarazione di cui al comma 6 e, per la differenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'esercizio successivo. Qualora il contribuente abbia diritto a rimborsi di crediti d'imposta sulla base di dichiarazioni relative a periodi d'imposta precedenti o risultanti da quella presentata nel periodo d'imposta in cui il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato, gli importi da versare possono essere utilizzati fino al 25 per cento del loro ammontare a titolo di compensazione dei predetti rimborsi a partire da quello meno recente.

8. Le società ed enti che distribuiscono i fondi e le riserve di cui al comma 1 devono rilasciare al percipiente apposito certificato, che deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi dello stesso, dal quale risultino gli utili posti a carico dei fondi o riserve assoggettati ad imposta sostitutiva e l'ammontare del relativo credito di imposta.

È approvato.

Art. 9.

1. Nella lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono soppresse le parole: «tranne quelle organizzate prevalentemente con il lavoro del contribuente e dei suoi familiari».

2. Dopo la lettera *e*) del comma 2 dell'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente:

«*e-bis*) i redditi d'impresa derivanti dall'esercizio di attività commerciali svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 dell'articolo 87, organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, ovvero con il lavoro dei soci, a condizione che il numero complessivo delle persone addette, esclusi gli apprendisti fino ad un massimo di tre, compreso il titolare, ovvero compresi i soci, non sia superiore a tre».

3. Ai fini dell'imposta locale sui redditi, i limiti della deduzione prevista nel comma 1 dell'articolo 120 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già elevati da 6 a 7 milioni di lire e da 12 a 14 milioni di lire dall'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, sono elevati, rispettivamente, a 8 e a 16 milioni di lire.

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica ai redditi prodotti a partire dal 1° gennaio 1992.

5. Nel comma 6 dell'articolo 8 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, le parole «31 dicembre 1990» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 1991».

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10.

Art. 10.

1. È consentito all'amministrazione finanziaria disconoscere ai fini fiscali la parte di costo delle partecipazioni sociali sostenute e comunque i vantaggi tributari conseguiti in operazioni di fusione, concentrazione, trasformazione, scorporo e riduzione di capitale poste in essere senza valide ragioni economiche ed allo scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio di imposta.

2. Le imposte corrispondenti agli imponibili accertati dagli uffici in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 ed i relativi interessi sono iscritti a ruolo a titolo provvisorio ai sensi e nella misura prevista dal secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le decisioni della commissione tributaria di primo grado ovvero decorso un anno dalla presentazione del ricorso se alla scadenza di tale termine la commissione non ha ancora emesso la propria decisione.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle operazioni di fusione, concentrazione, trasformazione, scorporo e riduzione di capitale deliberate da tutti i soggetti interessati entro il 30 ottobre 1990.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 3 sostituire le parole: «entro il 30 ottobre» con le altre: «entro il 12 dicembre 1990».

10.1

LEONARDI

Invito il presentatore ad illustrarlo.

LEONARDI. Signor Presidente, l'emendamento si illustra da sè. In ogni caso, lo considero già ampiamente illustrato nel corso del mio intervento in discussione generale.

RIZ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RIZ. Signor Presidente, l'emendamento presentato dal senatore Leonardi mi sembra ragionevole perchè inserire nel disegno di legge la norma in base alla quale: «le disposizioni del presente articolo non si applicano alle operazioni di fusione, concentrazione, trasformazione, scorporo e riduzione di capitale deliberate da tutti i soggetti interessati entro il 30 ottobre 1990», significa retrodatarne eccessivamente l'applicazione. Non credo, cioè, che sia conforme ai principi dell'ordinamento inserire in una legge che tutto ciò che un tempo era valido (e lo era fino ad oggi) debba essere considerato non valido ed inefficace da una norma retrodatata.

Pertanto ritengo che la normativa dovrebbe essere corretta, come è stato proposto dal senatore Leonardi, anche sotto il profilo della logica. Sappiamo infatti che tali norme hanno un effetto deterrente: in questo periodo non si sarà proceduto a molte fusioni, ma non possiamo lasciare nel testo definitivo una normativa retrodatata al 30 ottobre di quest'anno. Ritengo quindi, signor Presidente, che l'emendamento presentato dal senatore Leonardi debba trovare accoglimento in quest'Aula.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FAVILLA, *relatore*. Credo che il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione sull'emendamento 10.1 non implichi la fattispecie di cui all'articolo 102-*bis* del Regolamento: mi sembra infatti che l'emendamento, ove accolto, non comporti una perdita di gettito.

La Camera dei deputati aveva introdotto il termine del 30 ottobre poichè, nel momento in cui veniva approvata una norma di carattere antielusivo, vi era il timore che, qualora si fosse stabilito che la norma sarebbe entrata in vigore con l'entrata in vigore della legge, si potesse correre il rischio di una corsa a fusioni.

Mi sembra, quindi, che questo fosse lo scopo fondamentale dell'introduzione di tale termine. A questo punto, non essendo accaduto nulla di artificioso (giacchè secondo il testo della Camera, la norma

aveva effetto già a far data dal 30 ottobre), ritengo che spostando oggi quel termine alla data odierna non incorreremmo nel rischio di favorire comportamenti artificiali da parte degli operatori economici. Pertanto, l'emendamento potrebbe essere accolto. Mi rimetto, comunque, al parere del Governo.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo, già espresso in sede di Commissione, è contrario.

Questa è una norma antielusione e, come tutte le norme di questo tipo, deve trovare uno sbarramento. Con una scelta, forse parzialmente discutibile, l'altro ramo del Parlamento ha modificato l'impostazione iniziale del disegno di legge, che faceva riferimento alla data di deposito della delibera che costituiva l'atto di fusione. Si è voluto invece anticipare ad una fase antecedente, che è quella delle delibere di fusione fatte dalle società, allargando quindi la possibilità di una corsa che in questo periodo potrebbe essersi verificata e che sarebbe certamente immorale rafforzare, nonchè oltremodo ingiusto nei confronti di coloro che in questo segmento temporale tra il 30 ottobre ed oggi hanno tagliato il traguardo e verso coloro che dovessero tagliarlo da domani in poi.

Visto, allora, che è stato cambiato il criterio di far riferimento all'atto di fusione, facendo riferimento invece alle delibere, la scelta di chiudere questo periodo provvisorio con una norma di sbarramento al 30 ottobre, cioè la data in cui la decisione fu presa, mi sembra una scelta di moralità, che introduce, sì, uno sbarramento, come sempre avviene nelle modifiche di regimi fiscali, ma da applicarsi a tutti, il che impedisce che qualcuno, come avverrebbe se si fosse riaperto il termine, acciuffi il treno in corsa.

Per tali motivi il Governo rivolge al senatore Leonardi un caldo invito a ritirare l'emendamento. Diversamente, il parere non può che essere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

GAROFALO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Annuncio, signor Presidente, il voto contrario del mio Gruppo a questo emendamento, anche perchè lo ritengo o inefficace per i fini che si propone, o, francamente, non ingenuo come lo ha voluto fare apparire il relatore.

La data del 30 ottobre è stata introdotta alla Camera in quanto era quella la data di approvazione del provvedimento. Si tratta, naturalmente, di un termine opinabile, che tuttavia tendeva a non lasciare aperti canali elusivi.

Allora, o, come sostiene il relatore, non è accaduto nulla da quella data fino ad oggi (ed allora è altrettanto arbitrario introdurre la data del 12 dicembre che è quella dell'approvazione del provvedimento da parte di questo ramo del Parlamento) o qualcuno ha messo in moto

meccanismi tali da utilizzare il lasso di tempo tra il 30 ottobre e il 12 dicembre ed in questo caso faremmo un'operazione che non è così neutrale ed ingenua come il relatore l'ha voluta presentare.

Per questi motivi, voteremo in senso contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Leonardi, accoglie l'invito del Governo a ritirare l'emendamento 10.1?

LEONARDI. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal senatore Leonardi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Art. 11.

1. I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, anche mediante certificato sostitutivo, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, devono indicare i dati relativi alle somme versate, nell'anno cui la predetta dichiarazione si riferisce, a titolo di contribuzione per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni.

2. Con decreti dei Ministri del tesoro, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, saranno stabiliti criteri e modalità di versamento del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale; saranno altresì previste, al fine di realizzare una maggiore efficacia dei controlli incrociati, le modalità tecniche per lo scambio di dati e notizie relativi ai versamenti di cui al comma 1 e per la loro rilevazione automatica. Nei casi di omessa, incompleta o infedele dichiarazione dei predetti dati si applica, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, la pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.

È approvato.

Art. 12.

1. Entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 dovranno essere emanate le disposizioni concernenti:

a) l'adeguamento delle aliquote di importo fisso di taluni tributi nei limiti delle variazioni percentuali del valore dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165;

b) l'adeguamento e correzione dei coefficienti presuntivi di reddito o di corrispettivi di operazioni imponibili di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154;

c) i programmi e i criteri selettivi per i controlli in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e i criteri per l'effettuazione dei controlli globali nei confronti dei soggetti scelti mediante sorteggio, nonché i programmi e i criteri per l'effettuazione di controlli incrociati e di accertamenti automatici e sintetici, anche in relazione al potenziamento degli ausili informatici e del personale addetto, in applicazione degli articoli 6 e 7 della legge 24 aprile 1980, n. 146;

d) le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825.

2. I provvedimenti indicati nel comma 1 dovranno assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 4.151 miliardi nel 1991, a 6.890 miliardi nel 1992 e a 9.990 miliardi nel 1993.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 12:

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. All'articolo 46, comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, la parola "ventuplo" è sostituita dalla parola "decuplo".

2. Il prospetto dei coefficienti allegato al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1986, n. 131, è sostituito dal prospetto allegato alla presente legge:

ALLEGATO
(articolo 13)

PROSPETTO DEI COEFFICIENTI

Coefficienti per la determinazione dei valori attuali dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse del 10 per cento.

Età del beneficiario (anni compiuti)	Coefficiente
da 0 a 20	9,5
da 21 a 30	9
da 31 a 40	8,5
da 41 a 45	8

da 46 a 50	7,5
da 51 a 53	7
da 54 a 56	6,5
da 57 a 60	6
da 61 a 63	5,5
da 64 a 66	5
da 67 a 69	4,5
da 70 a 72	4
da 73 a 75	3,5
da 76 a 78	3
da 79 a 82	2,5
da 83 a 86	2
oltre 86	1,5.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate ed a quelle non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dal 16 dicembre 1990, data di entrata in vigore della disposizione relativa all'aumento della misura del saggio degli interessi legali, di cui all'articolo 1 della legge 26 novembre 1990, n. 353. Per le successioni aperte e le donazioni fatte a partire dal 16 dicembre 1990, ai fini della determinazione della base imponibile relativamente alle rendite e alle pensioni, si tiene conto del decuplo della annualità e si applicano, altresì, i coefficienti previsti nel prospetto di cui al comma 2, in luogo di quelli della Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637».

12.0.1

IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

FAVILLA, *relatore*. Questo emendamento è nato dall'esigenza di correggere l'effetto, in alcuni casi negativo, di una recente decisione. In altro provvedimento legislativo è stato elevato al 10 per cento il tasso d'interesse legale, misura opportuna per risolvere i problemi posti in occasione di vertenze in materia di lavoro. Senonchè, agli effetti dell'imposta di registro, ad esempio nel caso di valutazione della rendita per le successioni, nelle quali viene a dividersi il valore dell'usufrutto dalla nuda proprietà e quindi per il calcolo del valore attuale dell'usufrutto, delle rendite e delle pensioni vitalizie, con il raddoppiamento del tasso si è verificato un effetto notevolmente distorto tra il valore della nuda proprietà e il valore dell'usufrutto.

Con questo emendamento viene proposto un prospetto dei coefficienti che fa sì che il rapporto tra rendita relativa all'usufrutto e valore della nuda proprietà resti immutato, a parità di età, in quanto viene modificato il coefficiente. Questo è il significato dell'emendamento, che è particolarmente urgente perchè la norma che modifica il tasso entrerà in vigore il 16 dicembre 1990.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, vorrei fare una proposta e vorrei chiederle di esaminarla. L'emendamento in esame è stato presentato in questo momento, non so se in termini completamente corretti dal punto di vista regolamentare. Vorrei chiedere alla Presidenza se è possibile accantonarlo, in maniera da poter fare una valutazione seria e non superficiale.

PRESIDENTE. Accolgo la sua proposta, anche perchè l'emendamento è complesso: non facendosi osservazioni, l'emendamento 12.0.1 è accantonato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 13.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La dichiarazione, diversa da quella di cui al quarto comma, può comunque essere integrata, salvo il disposto del quinto comma dell'articolo 54, per correggere errori o omissioni mediante successiva dichiarazione, redatta su stampati approvati ai sensi del primo comma dell'articolo 8, da presentare entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il secondo periodo di imposta successivo, semprechè non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o la violazione non sia stata comunque constatata ovvero non siano stati notificati gli inviti e le richieste di cui all'articolo 32»;

b) all'articolo 54, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:

«In caso di presentazione della dichiarazione integrativa entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo di imposta successivo, in luogo delle sanzioni previste negli articoli 46 e 49 si applica la soprattassa del 30 per cento della maggiore imposta che risulta dovuta. Se il versamento della maggiore imposta che risulterà dalla suddetta dichiarazione integrativa viene effettuato prima della presentazione della stessa nei termini previsti per i versamenti di acconto, la soprattassa è ridotta al 15 per cento. La soprattassa è aumentata al 60 per cento se la dichiarazione integrativa è presentata entro il termine relativo alla dichiarazione per il secondo periodo di imposta successivo».

2. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

«Gli interessi di cui ai commi precedenti non si applicano sulle maggiori imposte dovute in relazione alle dichiarazioni integrative di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

3. Al primo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, dopo le parole: «nella quale l'operazione doveva essere computata;», sono aggiunte le seguenti: «se la regolarizza-

zione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno successivo la soprattassa è elevata al 40 per cento;»;

b) nel penultimo periodo, dopo le parole: «termine di presentazione della dichiarazione annuale», sono aggiunte le seguenti: «; se risultano regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno successivo le sanzioni sono ridotte a due terzi.».

4. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, saranno stabilite le modalità per i versamenti delle imposte dovute in sede di dichiarazione integrativa di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle relative soprattasse.

5. La presentazione delle dichiarazioni integrative di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e la regolarizzazione degli adempimenti ai sensi del primo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei limiti delle integrazioni e delle regolarizzazioni effettuate, escludono la punibilità per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.

È approvato.

Art. 14.

1. I processi concernenti i tributi erariali soppressi con provvedimenti emanati in attuazione della delega legislativa prevista dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, pendenti dinanzi alle commissioni tributarie e all'amministrazione finanziaria alla data di entrata in vigore della presente legge, si estinguono e la controversia si intende definita sulla base dell'ultima decisione di merito ovvero, in mancanza, dell'accertamento dell'ufficio tributario, con riduzione del 10 per cento del tributo risultante dovuto e senza applicazione di sanzioni ed interessi. Non si fa luogo a rimborso di somme già pagate e il tributo risultante dovuto non può essere inferiore a quello corrispondente ai valori dichiarati.

2. L'estinzione del processo, dichiarata con ordinanza del presidente della commissione tributaria o della sezione, per i ricorsi già assegnati, è comunicata alle parti a cura della segreteria e diviene definitiva, ove, entro il termine di sessanta giorni, non venga richiesta da una delle parti la riassunzione del giudizio con formale istanza notificata alla controparte. L'istanza dell'ufficio tributario deve recare, a pena di inammissibilità, il visto dell'ispettorato compartimentale competente. Per le controversie pendenti dinanzi all'amministrazione finanziaria, l'estinzione è dichiarata dall'intendente di finanza.

È approvato.

Art. 15.

1. Le pene pecuniarie dovute per l'inosservanza delle disposizioni relative ai tributi indicati nel comma 2 sono trasformate in soprattasse pari al minimo delle misure od importi delle pene pecuniarie medesime.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1992 l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle soprattasse relative ai tributi per i quali non è ammesso il ricorso alle commissioni tributarie è demandato agli uffici del registro del territorio in cui le violazioni sono state constatate. I responsabili possono definire la controversia con il pagamento del tributo e di due terzi delle soprattasse, da eseguirsi con le modalità che saranno indicate nel regolamento di cui al comma 4, entro trenta giorni dalla notifica, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, del processo verbale redatto dall'organo che ha constatato la violazione.

3. Se non interviene la definizione della controversia prevista dal comma 2, l'ufficio del registro provvede alla riscossione coattiva del tributo e della soprattassa nella misura intera, ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Avverso l'iscrizione a ruolo di tali somme è ammesso ricorso, da presentarsi per motivi di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla notifica della relativa cartella di pagamento, all'intendente di finanza territorialmente competente. Il ricorso, da inviarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno anche all'ufficio del registro ed al concessionario della riscossione, sospende l'esecutività del ruolo. La decisione dell'intendente di finanza è definitiva. Resta ferma l'azione giudiziaria di opposizione al ruolo, che l'interessato può proporre entro centottanta giorni dalla notifica della decisione dell'intendente di finanza o, in mancanza di questa, dal sessantesimo giorno dalla notifica del ricorso.

4. Il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16:

Art. 16.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1991, uno o più decreti legislativi concernenti la revisione e la modifica delle disposizioni di legge esistenti in materia di esenzioni, di agevolazioni tributarie e di regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo, che costituiscono comunque deroga ai principi di generalità, di uniformità e di progressività della imposizione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo dovranno essere sostituiti con autorizzazioni di spesa al fine di consentire, entro il limite dello stanziamento autorizzato, la concessione di un credito o di buoni di imposta, da far valere ai fini del pagamento di imposte, da determinare sulla base di parametri, legati alla dimensione economica dei soggetti destinatari delle agevolazioni;

b) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo attualmente esistenti potranno essere in tutto o in

parte mantenuti solo se le finalità per le quali essi sono stati previsti dalla legislazione risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge, tuttora sussistenti e conformi a specifici indirizzi di natura costituzionale o a specifici obiettivi di politica economica, sociale o culturale compatibili con gli indirizzi della Comunità economica europea; in relazione a tali obiettivi verrà tenuto particolarmente conto della effettiva necessità di incentivazione di particolari settori economici o specifiche attività, anche in relazione alle dimensioni dell'attività, nonché delle aree territoriali nelle quali i benefici sono destinati ad essere applicati, con particolare riferimento al Mezzogiorno;

c) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi di cui alle lettere a) e b) dovranno essere applicati per un periodo di tempo limitato che verrà determinato in correlazione al tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica nazionale, fatti salvi quelli conformi a specifici indirizzi costituzionali;

d) l'ammontare degli stanziamenti previsti per consentire l'applicazione dei benefici conseguenti al riordino del regime delle esenzioni, delle agevolazioni e dei regimi sostitutivi in applicazione dei principi e criteri direttivi indicati nelle lettere a), b) e c) non potrà superare l'importo del 50 per cento dell'onere che le vigenti agevolazioni comportano, rilevato sulla base di stime redatte con riferimento al 31 dicembre 1990.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni, nonché una relazione analitica che dia conto delle agevolazioni, esenzioni e regimi sostitutivi esistenti nel campo delle imposte dirette e dell'IVA, e dell'entità dei benefici fiscali da ciascuno derivanti, alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione. Il Governo nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, trasmette nuovamente, con le osservazioni e le eventuali modificazioni, i testi alla Commissione per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio. I decreti legislativi, le cui disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 1992, saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste, entro il termine indicato nel comma 1.

Su questo articolo sono state presentate due proposte di stralcio e il seguente emendamento:

Stralciare l'articolo.

1.

CAVAZZUTI

Stralciare l'articolo.

2.

VISENTINI, COVI

Al comma 2, primo periodo sostituire le parole da: «alla Commissione parlamentare di cui» fino a: «n. 550» con le altre: «alle Commissioni parlamentari competenti»; al secondo periodo sostituire le parole: «La Commissione esprime il proprio» con le altre: «Le Commissioni esprimono il loro»; al terzo periodo sostituire le parole: «alla Commissione» con le altre: «alle Commissioni».

16.1

CAVAZZUTI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* CAVAZZUTI. Signor Presidente, premetto che, nell'illustrare la proposta di stralcio dell'articolo 16, anticiperò l'illustrazione delle proposte di stralcio degli articoli 17 e 18. Vorrei chiarire subito che la proposta di stralcio non significa entrare in contraddizione con la filosofia che il Ministro delle finanze ci propone; significa semplicemente apprezzare la proposta di politica fiscale del Ministro, ma ritenere anche che essa debba tradursi in tecnica legislativa per il rispetto della norma costituzionale della riserva di legge con principi e criteri direttivi puntualmente specificati. E infatti la proposta non è di soppressione, ma di stralcio. Dirò di più: poichè i temi sollevati nelle tre deleghe sono importanti, nulla vieta, una volta stralciate le norme, di apporre quel numero sufficiente di firme agli articoli stralciati e, servendoci del nostro Regolamento, di imporre che tra 30 giorni siano discussi dalla Commissione finanze e tesoro.

Credo che in materia di delega, e in particolare in materia di delega fiscale, i principi che vengono esposti non possano essere fra loro contraddittori. Per la prima delega, se il collega Forte ha detto che il terreno è scivoloso, concordo con lui: è vero, il terreno è scivoloso in materia di esenzioni e dunque, a maggior ragione, una politica di allargamento delle basi imponibili, che il mio Gruppo parlamentare ha sempre sostenuto, richiede che i principi e i criteri direttivi siano puntualmente indicati. Ho un'enorme difficoltà a muovermi in una delega dove al primo punto si afferma un principio chiaramente condivisibile (chiamiamolo come «allargamento delle basi imponibili»), mentre al secondo punto si dà una delega per svuotare il medesimo principio. La Camera ha lavorato male perchè ha introdotto, per derogare al principio generale, tutta una serie di principi di ordine culturale, sociale, geografico, dimensionale che non possono che tradursi in una delega al Ministro delle finanze di fare ciò che ritiene più opportuno. Quindi, come membro di questo Parlamento, pur condividendone l'impostazione, non posso accettare che in termini di provvedimento concreto la delega sia così misera. Infatti credo che di alcuni temi si debba discutere in Commissione e opportunamente in Aula. Ci muoviamo verso il 1992: e allora, che termine diamo?

Faccio un esempio su cui credo dovremmo discutere. La direttiva comunitaria in materia societaria è ferma non perchè si stia discutendo

in materia di aliquote, ma perchè non si trova l'accordo su elementi strutturali dell'imposta, che sono la commisurazione della base imponibile, il regime degli ammortamenti, il regime fiscale degli accantonamenti; questi sono temi che potrebbero essere tutti ricondotti sotto il termine di agevolazioni. Lo sono? La base imponibile dell'imposta sulle società è un'agevolazione? È una esenzione? Non lo sappiamo.

Si sta discutendo in sede comunitaria se nell'integrazione fra la tassazione in testa alla società e in testa alla persona fisica si debba utilizzare l'impostazione classica che separa costantemente la persona fisica dalla persona giuridica - e dunque non c'è credito di imposta - o invece la funzione di piena integrazione. Questi principi - io credo - dovrebbero essere correttamente contenuti nella delega stessa. Non si può semplicemente dare una delega che parla di riduzione delle agevolazioni, delle esenzioni, o dei regimi sostitutivi. I regimi sostitutivi, ad esempio, significano anche rivedere l'intera tassazione dei fondi comuni di investimento? Vorrei capirlo, perchè contemporaneamente abbiamo dato un'altra delega al Governo in materia di legge comunitaria, dove si pone un principio di neutralità nei movimenti di capitale sui fondi collettivi di investimento. Come si rapporta questo alla delega in materia di tassazione dei redditi da capitale? Sono d'accordo con il collega Forte: c'è semplicemente una indicazione che non può essere più del 30 per cento, ma questo non mi pare possa essere il contenuto della delega; mi pare che sia una indicazione di buon senso non immaginare che ci possa essere una ritenuta superiore al 30 per cento. È l'incertezza della delega che mi induce a proporre lo stralcio, proprio per poter lavorare più approfonditamente sui criteri e i principi direttivi che devono costituire «paletti fermi» all'azione del Governo.

Vi è un altro motivo. Proprio in questa sede abbiamo a lungo discusso delle procedure relative all'esame dei disegni di legge di bilancio e finanziaria. Ebbene, tutti eravamo d'accordo nell'essere contrari a leggi finanziarie *omnibus*, per cui abbiamo approvato un provvedimento di riforma. Possa anche accondiscendere al fatto che alcuni provvedimenti che una volta trovavano posto nell'articolato della finanziaria possano oggi essere inseriti nei disegni di legge collegati; ma se, in base ad un accordo assunto alla Camera dei deputati, questi disegni di legge devono essere esaminati prima della finanziaria, devono essere snelli: non possono essere provvedimenti che hanno in sé le potenzialità di una riforma tributaria. Non mi sembra opportuno che nella sessione di bilancio si discuta di argomenti così impegnativi come una riforma tributaria.

Ecco perchè, signor Ministro, pur dichiarando di condividere - lo ho anche scritto recentemente - l'ipotesi che in questa direzione ci si possa e ci si debba muovere, non posso dimenticare che le deleghe devono essere affidate al Governo sulla base di punti di riferimento fermi. Ebbene, se facciamo il confronto tra le due deleghe affidate al Governo non possiamo che constatare come siano caratterizzate da una ampiezza e da differenze sconfiniate. Pertanto, sia per l'improprietà della sede in cui oggi ci troviamo a discutere, sia per l'incertezza dei criteri,

mi parrebbe opportuno accedere alla nostra proposta di stralcio che, ripeto, non implica un giudizio negativo sulla proposta «culturale» che il Ministro delle finanze ci offre. Del resto, sono un parlamentare della Repubblica ed in materia di deleghe devo dare al Ministro non proposte culturali, ma principi e criteri direttivi.

VISENTINI. Vorrei evitare di ripetere quanto ha detto il collega ed amico Cavazzuti. Devo ribadire, però, che da parte nostra non c'è una opposizione nel merito, ma la volontà, direi la necessità assoluta per tutto il Parlamento, di comprendere meglio il contenuto e gli effetti di queste deleghe.

A proposito della delega in materia di agevolazioni, il Sottosegretario ha espresso la peggiore condanna possibile, perchè ha detto testualmente che «il Ministero non sa quali sono le agevolazioni». Inoltre, ha detto che «il Ministero non è in grado di sapere quanto le agevolazioni costino». Come possiamo legiferare e dare una delega al Governo quando il rappresentante dello stesso ci dice che non si sa quale sia l'oggetto della materia, non si sa quanto costi e non si sa assolutamente da dove provengano i novemila miliardi che dovrebbero derivare dalla revisione e dalla soppressione delle agevolazioni?

Come ricordava il senatore Cavazzuti, addirittura non sappiamo se le aliquote diverse dalle imposte di registro o da quelle di bollo possano essere considerate agevolazioni. Per questo motivo dobbiamo comprendere quale sia il rendimento effettivo, il gettito di questo eventuale provvedimento. Occorre stabilire in termini esatti la natura delle agevolazioni, classificarle per categorie ed indicare la sorte di ciascuna. Solo allora potremo valutare il possibile gettito di una simile manovra.

Nutrendo stima ed amicizia nei confronti del senatore Andreatta, mi sarei aspettato qualche rilievo da parte della 5^a Commissione permanente in ordine ai novemila miliardi che dovrebbero scaturire dall'eliminazione di agevolazioni non ben identificate.

Queste sono le ragioni della nostra richiesta di stralcio.

Per quanto riguarda il quoziente familiare, non posso che ripetere - e vorrei evitarlo - quel che dicevo stamattina, ma nessuna risposta ho avuto dall'onorevole Sottosegretario. Si è fatto un esame delle conseguenze? Suppongo che i settemila miliardi di perdita di gettito possano essere esatti: lo suppongo perchè in questa materia sarebbe stata necessaria una relazione assai ponderosa per capire i novemila miliardi da una parte, e i settemila miliardi dall'altra. Non si capisce perchè settemila miliardi di perdita di gettito, comunque ne prendiamo atto.

È stato esaminato - lo ripeto infinite volte - quali siano le conseguenze nei riflessi delle ritenute d'acconto? Il sistema delle ritenute d'acconto è compatibile, e fino a che punto, dal momento che le ritenute d'acconto sul lavoro dipendente rappresentano oggi quel che rappresentano?

In Francia, dove hanno il quoziente, hanno sempre ritenuto che non fosse compatibile. Attualmente si sta facendo uno studio - ripeto quel che ho detto stamane - che cerca di esaminare la questione, perchè il Governo vorrebbe introdurre la ritenuta di acconto. Ma anche da

quello studio si evince che sarebbe una ritenuta di acconto molto più limitata della nostra ritenuta attuale, e quindi, quanto meno nell'anno di passaggio, si produrrebbe un buco notevole, direi immenso, di gettito.

Valutiamo, studiamo la questione; nessuno afferma che non si debba andare, e anzi io credo che occorra andare verso maggiori agevolazioni per le famiglie, anche se devo aggiungere che il quoziente familiare non è l'unica soluzione. Basterebbe esaminare quel che sta avvenendo in Germania in questi giorni: a seguito di una decisione della Corte costituzionale di Karlsruhe di pochi mesi fa, si sta rivedendo il trattamento delle famiglie non attraverso il quoziente familiare ma attraverso le maggiori detrazioni per le persone a carico. Vogliamo studiare questo problema e farlo consapevolmente.

È stato cauto nell'espone i suoi dubbi il nostro collega senatore Andreatta, perchè egli ha rilevato giustamente - lo sottolineo e mi permetto di rilevarlo anch'io, ma sono valutazioni della Commissione bilancio - che le tre deleghe, e soprattutto due, quella che dovrebbe dare i novemila miliardi di gettito nuovi e quella che produrrebbe i settemila miliardi di perdita, non sono fra loro connesse. Potrebbe allora darsi che venga esercitata solo quella che comporta minore gettito, cioè quella del quoziente familiare, e non quella che comporta un gettito maggiore, e cioè quella relativa all'eliminazione delle agevolazioni.

Basterebbe questo rilievo della Commissione bilancio per accantonare e stralciare i tre articoli, in modo che siano collegati nella loro funzionalità di gettito.

Il senatore Andreatta afferma però che sui calcoli, così come fatti sulla carta, deriverebbe dallo stralcio una perdita di gettito di mille miliardi nel 1992 e di duemila nel 1993, in quanto si è calcolato novemila miliardi di maggior gettito e settemila di minor gettito per i due provvedimenti. Questo discorso vale naturalmente se si prendono per buone le cifre dei settemila e dei novemila miliardi; ma si potrebbero sostituire a queste delle cifre diverse, perchè con estrema franchezza debbo dire che come sono inventate quelle, possiamo inventare qualunque altra cifra.

Tuttavia, nella logica di queste previsioni di gettito, che io posso non condividere - l'ho detto stamattina - ma che il senatore Andreatta prende per buone ed in modo assoluto, anche quelle delle rivalutazioni dei beni e dello smobilizzo (come viene qui chiamato, ma che in realtà è liberazione delle riserve in sospensione di imposta dal vincolo di sospensione di imposta), avremmo una conseguenza importante, sempre restando, ben inteso, all'interno di questa logica. Questo libererebbe dei beni che oggi sono imprigionati nelle aziende, nelle imprese, cioè beni che oggi non vengono ceduti perchè vi sono vincoli di sospensione di imposta o perchè, essendo a costi molto bassi, cioè costi storici - i beni immobili, soprattutto, ma anche i pacchetti azionari - si incorrerebbe nell'IRPEG e nell'ILOR conseguenti. Se queste disposizioni verranno applicate nelle misure previste dal Governo, che nel testo indica previsioni di gettito con cifre molto, molto importanti, di alcune decine di migliaia di miliardi, determineranno una conseguenza: cioè che gli immobili che prima erano «prigionieri» delle imprese saranno venduti anche per disporre di liquidità per pagare

l'imposta. Lo stesso dicasi per i pacchetti azionari, che erano bloccati perchè si sarebbero determinati plusvalori e che verrebbero venduti.

Ecco allora che avremmo un maggior gettito, che qui non è calcolato, derivante dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo sui fissati bollati. Non so quale possa essere la stima di tale gettito, perchè si tratta di previsioni estremamente difficili, tuttavia questo gettito darebbe copertura a quella mancanza di gettito ipotizzata per il 1992 e per il 1993.

Se poi siamo nell'ordine, come sono io, dello stralcio, si possono individuare anche altre possibilità di gettito; e se abbiamo qualche minuto, potremmo lavorarvi. Per esempio, non so, dal 1992 l'imposta sulla pubblicità potrebbe essere un po' rivista; si tratta di una proposta che molte volte viene fuori, ma poi sembra che la pubblicità sia una specie di mostro sacro sul quale non può gravare imposizione. Potrei aggiungere - sempre nella logica delle cifre del Ministro, naturalmente - che non si è calcolato nulla per quanto riguarda la rivalutazione dei beni e lo smobilizzo dei fondi in sospensione di imposta, per il 1993; mentre vi è una norma che concede alle banche a cui si riferisce la «legge Amato» un anno di più per fare l'operazione. Se esse hanno un anno di più a disposizione, si dovrebbe prevedere un gettito anche per il 1993.

Credo che, nell'ambito dei ragionamenti del senatore Andreatta e della Commissione bilancio, lo stralcio dovrebbe necessariamente essere approvato, perchè non vi è alcun collegamento tra la norma che dovrebbe produrre il gettito e quella che invece farebbe perdere gettito. In quella sede il collegamento deve essere realizzato. Nell'ambito dell'impostazione governativa concernente la rivalutazione dei beni e lo smobilizzo dei fondi in sospensione di imposta, se le cifre sono esatte, come il Governo giura e come il presidente Andreatta prende atto, abbiamo senz'altro un notevole maggior gettito derivante dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo sui fissati bollati, poichè si verificherebbe uno smobilizzo da parte delle aziende dei beni rivalutati e dei beni sciolti dal vincolo della sospensione di imposta.

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Onorevole Presidente, i senatori Cavazzuti e Visentini hanno or ora esposto con competenza e con argomenti che si possono condividere le critiche a queste tre deleghe: critiche che per essi comportano la conseguenza dello stralcio.

Si tratta di critiche che presentano due profili. Da un lato si contesta la vaghezza dei principi, l'ampiezza della delega, l'insufficiente fondamento della delega. Dall'altro, si contesta - ed è cosa diversa - la possibilità di elaborare, sulla base della delega, previsioni di gettito.

Ora, noi comunisti condividiamo le osservazioni critiche che i senatori Visentini e Cavazzuti hanno svolto relativamente al carattere improprio della delega, alle sue fragili basi, alla necessità di una discussione approfondita. Distinguiamo però questo problema dall'altro, cioè che sulla base della delega si fanno previsioni di gettito

precarie, aleatorie. Vorrei far osservare al senatore Visentini – lui ha già parlato ma mi rivolgo a tutti i colleghi – che tale seconda questione ha una certa rilevanza nella discussione che stiamo facendo, ma ancora di più ne ha per quanto concerne la legge finanziaria.

Abbiamo sollevato la questione all'inizio di tutto il processo di esame dei documenti finanziari. Si ricorderà – è agli atti del Senato – che noi abbiamo contestato che si possa, per ragioni anche regolamentari e procedurali della sessione di bilancio e per una corretta interpretazione dell'articolo 81 della Costituzione, coprire la legge finanziaria (che, come sapete, è scoperta per oltre seimila miliardi) con leggi di accompagnamento come quelle che stiamo discutendo. In merito, il Presidente del Senato ha espresso un parere contrario, sul quale peraltro noi abbiamo ribadito le nostre riserve. E colgo l'occasione per dire che non siamo nemmeno d'accordo con la dichiarazione resa oggi dal presidente Spadolini alle agenzie di stampa nella quale si afferma che tutto il lavoro si è svolto nel modo più corretto rispetto alle regole della sessione di bilancio: il nostro parere è diverso, e lo abbiamo detto chiaramente.

Pertanto, se le osservazioni che sono state fatte, in particolare dal senatore Visentini, sulla scarsa attendibilità della previsione di gettito sono vere, questo può bensì essere motivo dello stralcio, ma in ogni caso, è un motivo che conferma ulteriormente la conclusione che non è possibile coprire la legge finanziaria con questo disegno di legge.

Vorrei portare l'attenzione dei colleghi su questo punto, sottolineando fra l'altro che, se la proposta di stralcio non venisse accolta, mancherebbe la copertura alla legge finanziaria. La situazione è questa, perchè si tratta di due cose diverse. Lo vogliamo sottolineare perchè all'inizio della discussione sulla legge finanziaria noi torneremo sull'argomento della copertura che per noi non è affatto chiuso.

Per quel che riguarda invece il carattere proprio di queste deleghe, la loro fragilità, la loro consistenza, pur sottolineando la valenza degli argomenti adottati, consideriamo però l'altro versante del problema: nel contesto delle misure proposte in questa sessione di bilancio, che hanno un carattere – mi sia consentito di dirlo – reativo, che aggravano le sperequazioni e non correggono le tremende distorsioni delle entrate e l'allocazione sbagliata delle risorse, le deleghe si riferiscono nell'insieme all'unica timida velleità riformista espressa dal ministro Formica. E non vorrei che, se venisse votato ed approvato lo stralcio, si dicesse poi un domani, magari nell'eventualità di elezioni anticipate, che noi abbiamo impedito che tale timida volontà riformista del Ministro si concretizzasse.

Noi consideriamo quindi entrambi i versanti. Non ci persuade affatto quanto è previsto nella legge a proposito delle deleghe per i motivi che abbiamo esposto, e non vogliamo dare alibi al Governo e al Ministro delle finanze rispetto alla scommessa riformista di cui egli parla (e di cui credo ci parlerà subito dopo).

Per queste due considerazioni, il Gruppo comunista, registrando e preparandosi a riproporre le questioni che riguardano la copertura, e quindi l'incidenza sulla copertura della legge finanziaria, si orienta verso un'astensione sulla proposta di stralcio.

FORTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTE. Signor Presidente, il Gruppo socialista ritiene di doversi fermamente opporre a questo stralcio in quanto siamo convinti innanzitutto che i motivi di copertura finanziaria che sono stati poco fa evocati dal senatore Libertini sarebbero di per sè sufficienti per ricordare come le misure in esame facciano parte integrante della manovra finanziaria, sia sotto il profilo finanziario stesso, sia per una ragione di sostanza, che è poi piena di estrema rilevanza politica. Non si tratta di timido riformismo, ma delle esigenze di riforma e di revisione del nostro sistema tributario in tre parti fondamentali.

Innanzitutto come ha ricordato il sottosegretario De Luca intervenendo in questa sede poco fa, vi sono gli esoneri fiscali. Ho detto che è difficile distinguere l'area degli esoneri dalla mancanza di capacità contributiva, però proprio per questa ragione è estremamente importante fare uno sforzo di chiarezza e di onestà nel bilancio pubblico.

Nella Commissione bilancio del Senato più volte è stato sottolineato che gli esoneri fiscali - come si dice con una terminologia tecnica - sono una «spesa fiscale», ossia dovrebbero essere evidenziati nel bilancio pubblico sul lato delle spese. Essi dovrebbero essere quantificati affinché il cittadino sappia quanto in questo modo viene dato alle varie categorie e ai vari gruppi di soggetti che ottengono il beneficio. Vi è, quindi, un'esigenza di chiarezza prima ancora che di giustizia: quantificare gli esoneri fiscali così come vengono quantificate le spese di incentivazione economica o le spese di aiuto sociale. Tracciamo, finalmente, una linea da qualche parte.

Questa esigenza di chiarezza è particolarmente importante in relazione all'organizzazione comunitaria del grande mercato perchè è noto che uno dei fattori di distorsione che vengono individuati nella giurisprudenza dell'Alta corte di giustizia della Comunità europea e in genere dalla Commissione è costituito proprio dall'uso degli esoneri fiscali. È chiaro allora che abbiamo bisogno di quantificarli, di vedere a chi sono destinati e di capire se si tratta effettivamente di esoneri, cioè se sono esoneri fiscali o se possono essere difesi come fattori di mancanza di capacità contributiva o fattori di delimitazione della base imponibile.

Ci pare che questo tema sia essenziale ai fini strutturali di un sistema tributario ben ordinato, anche perchè viviamo in Italia e non sulla luna e l'Italia, oltre che di croci e di cavalieri, è ricchissima di esoneri fiscali per cui ogni cittadino che paga le imposte si domanda come mai ci siano tanti che godono di tali benefici. Ci sono più esoneri fiscali che esoneri tranviari o ferroviari in questo paese di esoneri!

Per quanto riguarda il nucleo familiare, non crediamo che ci sia dissenso sull'esigenza di perequazione, esigenza sentita sotto tre profili. Innanzitutto quello generale della capacità contributiva rispettivamente delle famiglie monoreddito e di quelle plurireddito, fattore che si articola a sua volta in un altro aspetto. Il lavoratore dipendente non può «spezzare» il proprio reddito, il soggetto che svolge attività di impresa o attività professionale ha viceversa dei mezzi molto facili per frazionarlo;

quindi vi è un'ulteriore sperequazione tra redditi fissi di lavoro dipendente e redditi autonomi o redditi di capitale perchè per questi il frazionamento è già possibile, per i primi no.

Vi è poi un aspetto geografico. Sappiamo che i livelli di occupazione nel Nord d'Italia e comunque nelle parti più sviluppate del paese sono molto più elevati in relazione al nucleo familiare che nelle parti meno sviluppate. Vi è quindi un elemento di giustizia distributiva anche di carattere geografico.

In terzo luogo, dal punto di vista del sistema, dobbiamo ricordare che mentre in tutta Europa e anche negli Stati Uniti (ma, visto che dobbiamo realizzare l'armonizzazione comunitaria, dobbiamo occuparci dell'Europa) l'imposta personale sul reddito tiene conto del nucleo familiare, da noi, per un fatto occasionale costituito da una sentenza della Corte costituzionale (fondatissima, che però era la *pars destruens* della materia), il problema non è stato affrontato e risolto.

Quindi questa delega è estremamente importante. Sappiamo bene che esistono anche tecniche diverse da quella qui individuata del quoziente familiare ma l'importante è che esista un veicolo legislativo di delega che consenta di muoversi in questa direzione. Ciò tanto più perchè la tecnica delle detrazioni è, comunque, contemplata nella delega.

Il terzo tema, quello delle rendite finanziarie, include anche, come tutti sanno, i guadagni di capitale. Visto, allora, che da tempo stiamo discutendo questa tematica assai sofferta e complessa (tematica anche perequativa rispetto agli altri redditi e che in sede di Comunità economica europea è oggetto di corrente discussione in relazione alla unificazione monetaria, del mercato dei capitali), non dare oggi una delega al Governo, a prescindere dalle questioni finanziarie ricordate, vorrebbe dire mettere il nostro paese in una situazione finanziaria abbastanza strana rispetto a quella degli altri paesi, nell'ambito di una complessa trattativa di carattere internazionale. In essa si vorrebbe evitare di creare nuovi paradisi fiscali, evitando al tempo stesso che si creino disarmonie per le quali l'Italia, che già rischia di perdere capitali per altre ragioni, li perda anche per questa.

Non si riesce a capire perchè queste deleghe, che fanno parte in modo strutturale di questioni di giustizia e di efficienza e che, in termini finanziari, rappresentano un punto essenziale della manovra di quest'anno, debbano essere stralciate.

Per tali ragioni, il nostro Gruppo si oppone allo stralcio, ritenendo che questa componente della manovra tributaria sia assolutamente essenziale alla stessa. (*Applausi dalla sinistra e dal Gruppo federalista europeo ecologista*).

DE CINQUE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CINQUE. Non posso non ripetere anche in sede di Assemblea le perplessità già espresse in Commissione circa la questione delle deleghe, perplessità - che in questo momento esprimo a titolo personale, ma che credo siano condivise anche da altri colleghi - sia in ordine alla *sedes*

materiae, cioè al modo in cui il Governo ha proposto all'attenzione del Parlamento un tema così importante e così difficile, anche sotto il profilo politico e sociale (quale, ad esempio, la revisione del trattamento tributario familiare, oggetto di numerose proposte di legge in questa sede come nell'altro ramo del Parlamento), sia in ordine al merito, che naturalmente si presta ad una valutazione disparata, anche a seconda degli orientamenti di carattere politico e sociale di ciascuno di noi (soprattutto, ripeto, per quanto riguarda i redditi familiari, ma anche per le altre due deleghe previste dagli articoli 16 e 17).

Sarebbe stata necessaria un'attenzione più estesa da parte del Parlamento, in modo da giungere ad una definizione ben articolata dei principi direttivi della delega, principi cui il legislatore delegato deve adeguarsi in maniera puntuale, come ripetutamente ci ha ricordato la Corte costituzionale.

Sono state mosse obiezioni, anche di carattere finanziario, sugli effetti di gettito e la Commissione bilancio ha espresso un parere in cui, pur manifestando un orientamento non contrario alle proposte di stralcio, ci ha ricordato l'obbligo di indicare la copertura.

A questo proposito, non posso non associarmi a quanto ha detto poco fa il senatore Visentini, ponendo una serie di interrogativi circa il modo con cui tali coperture vengono quantificate. Si tratta di perplessità che debbono invitare anche il Governo ad una meditazione su questo problema.

Ritengo, quindi, che non sarebbe difficile anche in questa sede, eventualmente con un momentaneo accantonamento che permetta una riflessione più attenta, trovare una copertura che ci dia modo di reperire 1.000 miliardi per il 1992 e 2.000 miliardi per il 1993, che ad avviso della Commissione bilancio - parere cui mi attengo strettamente - sono necessari per non arrivare ad una votazione che possa sconvolgere la manovra finanziaria.

Signor Presidente, anche in sede di Commissione ho sollecitato il Governo a non insistere su questo punto, che involge aspetti preoccupanti e delicati sotto il profilo della politica industriale ed economica generale. L'articolo 16 prevede una revisione di tutto il magma delle esenzioni e delle agevolazioni fiscali, dirette e indirette, esistenti oggi nel nostro sistema tributario. Il collega Cavazzuti ha ricordato prima alcuni problemi in ordine ad esempio all'imposta di registro, per definire quando si tratta di agevolazione o soltanto di riduzione di aliquota. Non voglio entrare adesso in una discussione di carattere tecnico, ma credo che questo punto meriterebbe da parte nostra un'attenta riflessione.

Allo stesso modo, attenta riflessione meriterebbe l'articolo 17, che tratta della revisione del trattamento dei redditi da capitale. Ma ancora di più - e voglio soffermarmi per qualche momento ancora - occorre valutare l'articolo 18, che parla della revisione del trattamento tributario delle famiglie.

Senatore Forte, noi avvertiamo l'urgenza di questo problema: non per niente sono stati presentati a questo ramo del Parlamento alcuni disegni di legge, da parte del Gruppo democristiano, a firma del senatore Lombardi e di altri senatori, sottoscritti da numerosi componenti del Gruppo. Tali disegni di legge disciplinano, in materia

forse vicina alle nostre convinzioni ma non altrettanto alle sue, il trattamento tributario delle famiglie ed in modo particolare di quelle monoreddito e di quelle con numerosi carichi familiari, per quelle esigenze di perequazione tributaria che lei giustamente ha ricordato prima. Allora, proprio per le considerazioni che lei ha fatto, mi chiedo perchè il Governo non possa avere uno *spatium deliberandi* meno frettoloso, vincolati come siamo dai ristretti termini temporali, per poter approfondire un equo trattamento tributario della famiglia. Si tende, infatti, a valorizzare l'apporto economico di questa istituzione nell'insieme del quadro produttivo del nostro paese, in modo da evitare gravi sperequazioni nel trattamento tributario tra le famiglie con una sola fonte di entrata, anche se ragguardevole, e quelle dove il reddito è spezzettato in diverse fonti ma che, se pure complessivamente può risultare superiore al primo, alla fine viene colpito meno gravemente.

Non voglio in questo momento pronunciarmi contro queste proposte di delega, che meritano un maggiore e più puntuale approfondimento; voglio però invitare il Governo ad accedere alla proposta di stralcio, dato che potremmo anche esaminare in tempi molto rapidi il disegno di legge che presenteremmo immediatamente per trasformare questi articoli in provvedimento. Potevamo farlo anche in Commissione e do atto al senatore Favilla di aver espresso nella sua relazione alcune perplessità sul modo in cui è presentata questa delega. Occorre arrivare ad una definizione corretta di questo difficile problema, in modo da dare a questo passaggio importante della nostra legislazione tributaria quella calibratura che noi non riteniamo sia possibile fare nei termini così frettolosi e generici che ci sono stati proposti. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento e sulle due proposte di stralcio in esame.

FAVILLA, relatore. Signor Presidente, per quanto riguarda lo stralcio ho già detto precedentemente che in Commissione - dove era già stata prospettata questa eventualità - il Governo ha dichiarato che le tre proposte di delega costituiscono parte integrante dell'intera manovra finanziaria: quindi non solo di questo provvedimento di legge, ma della manovra finanziaria complessiva. Per questi stessi motivi, alcuni colleghi che avevano proposto lo stralcio - non tutti, ovviamente - non lo hanno ripresentato in Aula, ritirando la loro proposta e votando contro questa ipotesi. In base al mandato della Commissione, pertanto, confermo ancora il parere contrario, a meno che non ci sia (visto che sono state fatte delle proposte, sia pure solo indicative, per il reperimento di entrate alternative) da parte del Governo un diverso pronunziamento in merito.

Sull'emendamento 16.1, ritengo che esso non possa essere accolto e quindi esprimo parere contrario spiegandone il motivo. Personalmente non sono contento neppure io del modo in cui funziona la Commissione interparlamentare, però credo che, dal momento che si attribuisce una delega piuttosto ampia, sia necessario che il parere espresso sulle norme delegate sia un parere univoco del Parlamento. Se

il Ministro, nella procedura normale, si trovasse con due pareri diversi, uno del Senato ed uno della Camera, praticamente non avrebbe un orientamento univoco. L'unico modo perchè l'orientamento sia univoco è che questo maturi attraverso una Commissione interparlamentare, quale può essere quella prevista dal testo in esame. Soprattutto è importante il parere in prima istanza, perchè qui è previsto un parere in doppia fase, ed il parere in prima istanza dovrebbe confermare la validità o meno di tutti quegli indirizzi applicativi che oggi nella proposta di delega sono espressi in un modo un po' troppo indefinito o parzialmente definito.

FORMICA, *ministro delle finanze*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi scuso con l'Aula se non sono intervenuto nella discussione generale per altri impegni di Governo e se quindi non ho avuto modo di intervenire - ma lo faccio adesso - su questa questione, che sicuramente è questione di ordine politico, tecnico e anche di merito e di sostanza legislativa. Vengo innanzitutto alla questione di carattere politico.

Come abbiamo avuto modo di ricordare anche nell'altro ramo del Parlamento, la manovra fiscale che è connessa alla manovra generale di bilancio che è stata presentata dal Governo è stata definita in sede di Governo come un tutt'unico, non scindibile e separabile, dopo una lunga trattativa con tutte le parti sociali. Sulla materia fiscale - e per onestà e lealtà bisogna qui ripeterlo, perchè qualcuno forse conosce la questione ma non ama ricordarla - noi abbiamo avuto un accordo di carattere generale di tutte le parti sociali, dalla Confindustria al sindacato dei lavoratori, dai professionisti ai commercianti e agli artigiani. Naturalmente, quando si ha un accordo così vasto, sicuramente i provvedimenti hanno un bilanciamento interno, perchè è impensabile che i provvedimenti siano sbilanciati, nel momento in cui ottengono il consenso generale di tutti.

Il Governo, al di là delle questioni tecniche che pure sono importanti e che sono collegate con la previsione del bilancio triennale e con la legge finanziaria, ritiene che stralciare una parte di questo disegno di legge equivale a stabilire la decadenza dell'intero provvedimento. Infatti, proprio su questioni così cruciali di intervento riformistico è stato trovato un accordo che investiva anche le parti precedenti.

Mi sembra strano che in questa sede si venga a discutere della parte della copertura, quella relativa alla rivalutazione e ai fondi in sospensione di imposta, quando si sa bene che il Parlamento ha approvato un indirizzo per la stesura del disegno di legge finanziaria nel quale si stabiliva come si poteva procedere ad un aumento della pressione tributaria pari allo 0,7 per cento del prodotto interno lordo per ogni anno del triennio. Come si sa bene, le parti sociali e politiche della maggioranza erano interessate a che la manovra di carattere fiscale relativa alla copertura di questo aumento di pressione tributaria avvenisse, tenendo conto delle generali difficoltà economiche, in modo tale da non penalizzare il mondo della produzione, da non creare situazioni di maggiore sperequazione tra aree incise in modo maggiore o minore dal fisco e da non produrre una fiammata inflazionistica che poteva aggiungersi agli effetti della vicenda del Golfo.

Questo è stato il cammino entro il quale il Governo è rimasto ed è strano che oggi si parli di previsioni di entrata di carattere straordinario, quando la sollecitazione generale, anche quella del partito del rigore e del risanamento, andava proprio in questo senso.

Ho fatto riferimento ad un bilanciamento all'interno della normativa. Come voi sapete, si aprì una animata discussione attorno ad una parola: obbligatorietà o facoltatività della rivalutazione. La certezza del gettito, senatore Visentini, poteva derivare soltanto dall'obbligatorietà della rivalutazione, perchè la facoltatività non offre elementi di certezza, come tutte le previsioni. Abbiamo presentato un documento tecnico dei nostri uffici che fa una previsione che possiamo ritenere attendibile. La Confindustria però si oppose all'obbligatorietà, sostenendo che in tal modo di fatto si introduceva surrettiziamente una patrimoniale. È stato così adottato il criterio della facoltatività, che si bilancia con gli elementi di equilibrio e di equità contenuti nelle deleghe.

Passo ora al merito delle deleghe, la prima delle quali riguarda le agevolazioni. Il Parlamento interviene in modo costante in questa materia ed il senatore Visentini, che è stato Ministro delle finanze, sa bene che il Governo ha accettato ordini del giorno con i quali si è impegnato a presentare, come avviene negli altri paesi civili, in allegato ai bilanci, tutte le posizioni fiscali agevolate, quantificandole. Questo non è mai avvenuto per una situazione di difficoltà, ma noi abbiamo fatto avviare una indagine presso i nostri uffici. Quando si dice che non si sa quante sono le agevolazioni, significa che non si sa per intero, ma si sa per buona parte. In base al calcolo che oggi viene fatto dagli uffici, siamo in presenza sicuramente di una massa che è agevolata - e quindi una massa imponente potenziale, non incisa - di centomila miliardi. Se fate i conti, vi rendete conto dell'entità della parte non agevolata e della parte di tributo che non viene riscossa dall'erario.

Anche all'interno della maggioranza, si è svolta alla Camera una discussione, dopo la presentazione del disegno di legge, sul fatto di non dare al Governo una delega in bianco o comunque molto ampia. Questo è giusto, ma si è convenuto - e su questa linea abbiamo avuto anche il voto favorevole del Gruppo repubblicano, che ha dichiarato in Aula che votava a favore delle deleghe per questa ragione - di «spaccare» la delega. Nelle norme si legge chiaramente - e qui rispondo anche al senatore Cavazzuti, perchè probabilmente qualche lettura è avvenuta in maniera superficiale, anche se mi rendo conto del poco tempo avuto a disposizione e dei molti impegni dei parlamentari - che il Governo presenta in Parlamento una indicazione di carattere generale, per tutte e tre le deleghe, con una analisi dei dati, stabilisce linee di direzione per i suoi eventuali comportamenti e si sottopone ad un esame del Parlamento che finisce per diventare vincolante.

Ecco la ragione per cui si è scelta non la via delle Commissioni parlamentari, ma quella della Commissione dei trenta: per avere il vincolo univoco di una sola Commissione parlamentare che analizza i prospetti e le indicazioni formulate dal Governo. Così si legge nel testo per quanto riguarda la prima delega, ma è la formula usata per tutte le deleghe:

«La Commissione esprime il proprio parere entro 60 giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non

ritiene rispondenti ai principi ed ai criteri direttivi della legge di delegazione». Questo è il compromesso che abbiamo raggiunto all'interno della maggioranza e con l'opposizione, che dà una garanzia al Parlamento che non si tratta di delega in bianco.

Se poi vi è la tradizionale tendenza ad affermare che, per carità, si è favorevoli ad affrontare la questione e che bisogna procedere perciò ad uno stralcio, tutti sanno bene che la norma dell'elusione, che era in una legge di accompagnamento della legge finanziaria del 1989, è stata più volte stralciata e giace, per l'appunto, nello stralcio.

Per quanto riguarda le altre questioni, in particolare quella sulla delega relativa alla tassazione dei redditi da capitale, si tratta di una misura urgentissima, come è stato riconosciuto da tutti i Governi negli anni precedenti. Infatti, il primo gennaio del 1993 ci troveremo, all'interno della Comunità, in una situazione nella quale il conflitto può avvenire in competizione fra i sistemi fiscali e avremo quindi un arbitraggio del risparmiatore tra gli stessi sistemi fiscali. La omogeneizzazione che deve avvenire in sede comunitaria deve essere anticipata dagli stati nazionali, tendo conto dei comportamenti attuali in sede comunitaria.

L'ultima delega è sempre fissata con il principio in base al quale si va dinanzi alla Commissione, il Governo indica le linee generali e riceve le direttive, da parte del Parlamento, sulla compatibilità o meno delle proprie indicazioni con quello che il Parlamento intende essere il contenuto e la formulazione della delega.

Per quanto riguarda il cosiddetto «coefficiente familiare», esso rappresenta una questione di giustizia e corrisponde alle istanze avanzate dalle varie parti politiche - la Democrazia cristiana se ne è fatta da tempo e giustamente sostenitrice in Parlamento - con diversi disegni di legge.

Per quanto riguarda il rischio di trovarci di fronte ad una dilatazione della previsione oltre misura, la Camera lo ha bloccato con due sbarramenti (anche in questo caso non so se sia stata letta attentamente la formulazione approvata dall'altro ramo del Parlamento). Con il primo si stabilisce che il risparmio di imposta non può superare le 400 mila lire annue per ciascun componente la famiglia oltre il primo; quindi uno sbarramento in basso dell'agevolazione fiscale.

Vi è poi lo sbarramento quantitativo globale, giacchè si prevede che l'agevolazione sarà applicata gradualmente, che nel 1993 non potrà superare la soglia dei 7 mila miliardi e che, a regime, non potrà superare il 50 per cento in più dei 7 mila miliardi. Quindi, dal 1994 in poi, le previsioni globali dei decreti delegati che si andranno ad esaminare, con tutte le gradualità, non potranno superare la cifra di 10.500 miliardi.

Ecco allora che non vi sono rischi di dilatazione della previsione; è questo l'avvio serio di una politica di equità e di giustizia in materia di tassazione della famiglia.

Da questo punto di vista e per queste ragioni ritengo che, se vi sono difficoltà ad approvare la norma e se si dovesse accedere all'ipotesi dello stralcio, bisogna sapere che i problemi conseguenti non riguarderebbero la sua armonizzazione e le compatibilità con le

previsioni del bilancio e la legge finanziaria; è evidente che, in tal caso, il Governo riterrebbe vulnerato quello che costituisce un punto fondamentale dell'accordo predisposto con le parti sociali e dell'accordo politico che sta alla base della presentazione della legge finanziaria per il 1991 e della legge di bilancio.

Per quanto riguarda l'emendamento 16.1, poi, il parere del Governo si adegua a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio n. 1, presentata dal senatore Cavazzuti, identica alla proposta di stralcio n. 2, presentata dai senatori Visentini e Covi.

Non è approvata.

Metto ai voti l'emendamento 16.1, presentato dal senatore Cavazzuti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 16.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17:

Art. 17.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1992, uno o più decreti legislativi concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale con una puntuale definizione delle singole fattispecie produttive di reddito, tenuto conto anche della disciplina vigente nei paesi della Comunità economica europea, e prevedendo idonee norme di chiusura volte ad estendere automaticamente l'imposizione, secondo la normativa vigente, a nuove eventuali fattispecie diverse da quelle esplicitamente previste ed elencate; in particolare la nuova disciplina sarà ispirata al principio della generale applicazione della ritenuta alla fonte, con obbligo di rivalsa, in acconto delle imposte sui redditi, fissando la misura della ritenuta stessa tra il 10 e il 20 per cento in relazione alla diversa fattispecie produttiva di reddito. Per i redditi di capitale, con esclusione di quelli attualmente assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'acconto, corrisposti a persone fisiche o a soggetti esenti dalle imposte sui redditi potrà essere prevista la opzione per l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta; in tal caso la misura della ritenuta non potrà essere superiore al 30 per cento. Dalla disciplina prevista nel presente comma saranno esclusi gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati negli articoli 13 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, compresi quelli emessi all'estero ed equiparati; a tali interessi e proventi resteranno applicabili le vigenti disposizioni di legge.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione. Il Governo nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, trasmette nuovamente, con le osservazioni e le eventuali modificazioni, i testi alla Commissione per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio. I decreti legislativi, le cui disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 1993, saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, entro il termine indicato nel comma 1.

Su questo articolo sono state presentate le due proposte di stralcio e i seguenti emendamenti:

Stralciare l'articolo.

1.

CAVAZZUTI

Stralciare l'articolo.

2.

VISENTINI, COVI

Al comma 1, dopo il secondo periodo inserire i seguenti:

«Si potrà altresì prevedere in via generale, e particolarmente nell'ipotesi dell'inserimento dei redditi da capitale nell'imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la correzione dei redditi nominali per tener conto degli effetti dell'inflazione. Per quanto riguarda gli interessi sulle obbligazioni, la nuova disciplina tributaria introdotta in virtù dell'esercizio della delega potrà essere applicata esclusivamente alle obbligazioni di nuova emissione».

17.2

GAROFALO, BERTOLDI, BRINA, POLLINI, VITALE

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «Compresi quelli emessi all'estero ed equiparati» inserire le seguenti: «effettivamente circolanti all'estero».

17.3

BRINA, BERTOLDI, GAROFALO, POLLINI, VITALE

Al comma 2, primo periodo sostituire le parole da: «alla Commissione parlamentare di cui» fino a: «n. 550» con le altre: «alle Commissioni

parlamentari competenti»; *al secondo periodo sostituire le parole*: «La Commissione esprime il proprio» *con le altre*: «Le Commissioni esprimono il loro»; *al terzo periodo sostituire le parole*: «alla Commissione» *con le altre*: «alle Commissioni».

17.1

CAVAZZUTI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* CAVAZZUTI. Signor Presidente, la proposta di stralcio dell'articolo 17 si illustra da sè e parimenti l'emendamento 17.1.

VISENTINI. Ritengo che sia la proposta di stralcio dell'articolo 17 che la proposta di stralcio del successivo articolo 18 si illustrino da sè.

BERTOLDI. Signor Presidente, confido che una sintetica illustrazione dell'emendamento 17.2, proprio per la sua sintesi, consentirà di ottenere il voto favorevole di questa Assemblea. L'emendamento attiene alla delega concernente la tassazione dei redditi da capitale, in verità alquanto svuotata di contenuto. È abbastanza evidente la natura tecnica del nostro emendamento, che attiene ad una questione delicata e che pretende quindi il massimo della precisione per non generare equivoci. Cercherò quindi di muovermi «come una farfalla in un negozio di piume».

La proposta che facciamo riguarda le obbligazioni di prossima emissione e non quelle in vigore. Proponiamo che i redditi (o meglio gli interessi, come ci ha precisato oggi il senatore Forte) da capitale vadano tassati dopo essere stati depurati dalla componente dovuta all'inflazione. Questo per noi significa che va ridotta, e fortemente, l'imposizione sugli interessi da depositi, che riteniamo eccessiva, mentre va invece modestamente aumentata l'imposizione sulle obbligazioni dello Stato, che da Sylos Labini, per bocca del senatore Forte, ho sentito chiamare «imposta di raggio», opinione su cui noi non siamo molto d'accordo perchè tale imposizione è sproporzionatamente vasta rispetto agli interessi sui depositi, e questo contribuisce sicuramente ad accrescere i debiti dello Stato.

Invitiamo pertanto i senatori a votare a favore del nostro emendamento. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulle proposte di stralcio e sugli emendamenti in esame.

FAVILLA, *relatore*. Per quanto riguarda le residue proposte di stralcio, visto ormai l'esito precedente, credo che il problema non si ponga più: esprimo comunque parere contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 17.2, il parere è contrario perchè quella che in questo emendamento sembra una questione innocente è in realtà l'istituzione di un principio decisamente innovativo, quello cioè di tenere conto, per gli interessi da capitale, dell'inflazione. Si può anche essere disponibili a discutere questo

problema, ma in un quadro più ampio di esame del problema generale, non certo attraverso l'introduzione di questo principio mediante un semplice emendamento. Esprimo pertanto parere contrario.

Sull'emendamento 17.3 il parere è analogamente contrario.

BERTOLDI. Non lo abbiamo ancora illustrato!

FAVILLA, *relatore*. Vuol dire che è dato per illustrato. Comunque il parere è contrario perchè si vanno a colpire redditi finanziari per i quali è in vigore da tempo un sistema fiscale particolare. Ritengo quindi che non sia possibile, con un semplice «colpo di spugna», annullare gli effetti delle scelte fatte dal risparmiatore sulla base della legislazione vigente.

Circa l'emendamento 17.1, mi sono in pratica già pronunciato precedentemente e ribadisco il parere contrario.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore. Immagino che il senatore Cavazzuti vorrà ritirare l'emendamento 17.1, quanto meno per motivi di sistematica, per evitare una difformità con quanto precedentemente deciso.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio n. 1 dell'articolo 17, presentata dal senatore Cavazzuti, identica alla proposta di stralcio n. 2 dello stesso articolo, presentata dai senatori Visentini e Covi.

Non è approvata.

Metto ai voti l'emendamento 17.2, presentato dal senatore Garofalo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.3.

GAROFALO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, non ho capito bene la motivazione del parere contrario espresso dal relatore su tale emendamento, tra l'altro in via preventiva.

Noi seguiamo un ragionamento molto semplice: si possono accordare esenzioni alle emissioni del Tesoro all'estero se i titoli vengono sottoscritti da soggetti stranieri. Se invece l'esenzione viene utilizzata da soggetti italiani per acquistare all'estero titoli italiani esenti, allora si determina una pratica di elusione piuttosto chiara. La nostra proposta, quindi, non comporta alcuno stravolgimento, ma tende solo a mantenere l'esenzione per i titoli che circolano effettivamente all'estero.

Francamente ci sembra una disposizione giusta anche dal punto di vista sostanziale, per cui, nonostante il parere contrario espresso dal relatore, pregherei i colleghi di votare ugualmente a favore dell'emendamento 17.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.3, presentato dal senatore Brina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.1, presentato dal senatore Cavazzuti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 17.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18:

Art. 18.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1992, uno o più decreti legislativi concernenti la revisione del trattamento tributario dei redditi della famiglia, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) facoltà per i contribuenti di chiedere l'applicazione dell'imposta sul reddito sull'insieme dei redditi del nucleo familiare;

b) determinazione del nucleo familiare, comprendendovi i coniugi non legalmente ed effettivamente separati, i figli adottivi e gli affidati o gli affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e quelli di età non superiore a 26 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito nonchè le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile purchè conviventi e a condizione che non posseggano redditi propri di importo superiore all'importo della pensione sociale vigente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi;

c) commisurazione dell'imposta alla capacità contributiva del nucleo familiare tenendo conto del numero delle persone che lo compongono e dei redditi da esse posseduti;

d) determinazione dell'imposta mediante l'applicazione al reddito complessivo del nucleo familiare dell'aliquota media corrispondente al reddito stesso diviso per il numero di parti risultante dalla attribuzione ad un componente del nucleo familiare di un coefficiente pari ad uno e a ciascuno degli altri componenti di un coefficiente non superiore a 0,5 considerando anche i rapporti derivanti da convivenza di fatto da almeno tre anni con la previsione di opportune cautele volte ad evitare abusi e simulazioni; tale limite potrà essere superato qualora nella famiglia siano presenti componenti con più di 65 anni a ciascuno dei quali è comunque attribuito un ulteriore coefficiente; l'applicazione del quoziente familiare non potrà comunque dar luogo a un risparmio

di imposta superiore alle 400 mila lire annue per ciascun componente della famiglia oltre il primo; si avrà particolare riguardo alla capacità contributiva del nucleo familiare di cui faccia parte una persona affetta da menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali, specialmente nei casi di non autosufficienza; nella determinazione del livello dei coefficienti si dovrà garantire che la perdita di gettito dell'imposta sui redditi delle persone fisiche a regime non eccederà la somma indicata a tal fine nella previsione del bilancio programmatico per gli anni finanziari 1991-1993 maggiorata del 50 per cento;

e) previsione dell'entrata in vigore graduale nel tempo del nuovo trattamento tributario dei redditi della famiglia;

f) i provvedimenti delegati conterranno le disposizioni occorrenti per il coordinamento con la disciplina degli oneri deducibili e delle detrazioni di imposta per carichi di famiglia, nonché per il coordinamento delle norme in vigore, relative all'accertamento, alla riscossione, alle sanzioni, al contenzioso e ad ogni altro adempimento connesso all'introduzione dell'imposizione sul nucleo familiare.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione. Il Governo nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, trasmette nuovamente, con le osservazioni e le eventuali modificazioni, i testi alla Commissione per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio. I decreti legislativi, le cui disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 1993, saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, entro il termine indicato nel comma 1.

Su questo articolo sono state presentate due proposte di stralcio e i seguenti emendamenti:

Stralciare l'articolo.

1.

CAVAZZUTI

Stralciare l'articolo.

2.

VISENTINI, COVI

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. A partire dal 1° gennaio 1993 al comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera a) è soppressa.

2. Alla lettera *b*) del comma 1 del medesimo articolo 12, dopo le parole: «le seguenti somme per» sono aggiunte le parole: «il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, e per».

3. Le detrazioni per i figli riportate nella stessa lettera *b*) del citato articolo 12 sono sostituite dalle seguenti: «348 mila per ciascuna persona a carico per la quale sussistano le condizioni previste dal comma 4».

4. Le parole: «lire 96 mila» indicate nella lettera *c*) dell'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono sostituite dalle parole: «lire 348 mila».

5. Dopo la lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente:

«*d*) lire 348 mila per ogni familiare a carico qualora tra gli individui effettivamente conviventi nel nucleo familiare a carico vi sia un solo percettore di redditi di entità superiore a quella prevista al comma 4».

6. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«*5-bis*. Ai contribuenti che abbiano superato i sessantacinque anni di età spetta una detrazione di lire 348 mila rapportata a mese. La stessa detrazione spetta per i familiari che abbiano superato i sessantacinque anni di età».

18.2

TOSSI BRUTTI, BERTOLDI, BRINA, GAROFALO,
VITALE, POLLINI

Al comma 2, primo periodo sostituire le parole da: «alla Commissione parlamentare di cui» fino a: «n. 550» con le altre: «alle Commissioni parlamentari competenti»; al secondo periodo sostituire le parole: «La Commissione esprime il proprio» con le altre: «Le Commissioni esprimono il loro»; al terzo periodo sostituire le parole: «alla Commissione» con le altre: «alle Commissioni».

18.1

CAVAZZUTI

Sia le proposte di stralcio che l'emendamento 18.1 sono stati già illustrati precedentemente.

Invito i presentatori ad illustrare l'emendamento 18.2.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, mi ricollego brevemente al dibattito che si è già svolto sulla tassazione familiare e sulle relative proposte di stralcio dell'articolo 18.

È vero che esistono le esigenze di perequazione cui si riferiva il senatore Forte ed è vero che il sistema a tassazione separata vigente determina una discriminazione a danno della famiglia monoreddito nei confronti di quelle che godono di più redditi. Siamo d'accordo su tale aspetto, così come sull'esistenza di una sperequazione tra lavoro dipendente e lavoro autonomo, in particolare poi per quanto riguarda lo *splitting* dell'impresa familiare. Infine siamo d'accordo sul fatto che tale

discriminazione abbia anche un carattere geografico derivante dalle diverse caratteristiche demografiche tra Nord e Sud nel nostro paese.

Siamo dunque ben consapevoli che occorre dare una base più equa alla tassazione del reddito familiare. Quello che non condividiamo è il sistema che è stato scelto con questo disegno di legge.

Diceva ieri il senatore Visentini che vi sono più possibilità di scelta; in Francia, ad esempio, è stato attuato il sistema del quoziente familiare, ma in Francia l'IRPEF non ha la rilevanza che ha nel nostro paese. In altri paesi, invece, si è operato tramite il sistema delle detrazioni per carichi di famiglia. Peraltro la stessa Corte costituzionale (che con la sentenza n. 179 del 1976 dichiarò l'incostituzionalità del cumulo perchè in contrasto con le norme costituzionali sulla tutela della famiglia, sulla parità dei coniugi e sulla capacità contributiva) aveva a sua volta indicato due possibili strade: da una parte un sistema opzionale alternativo, quale può essere quello oggi indicato, dall'altra un sistema di detrazione di imposta per carichi familiari ristrutturato. Il nostro emendamento 18.2 va esattamente in quest'ultima direzione. Affermava il Ministro che sulla scelta del quoziente - una scelta che, se è vero che lascia possibilità di allargare o modificare in parte i criteri in sede di redazione dei decreti legislativi, tuttavia è fondata su un sistema di imposizione su base familiare, criterio preciso che non può essere disatteso - le parti sociali si sono dichiarate d'accordo. Ho letto, invece, rilievi assai critici espressi dai sindacati, soprattutto relativamente alla prima stesura dei criteri fatta dal Governo, che comportava con evidenza pericoli gravi di distorsione e sicuramente uno sgravio di imposta molto maggiore per i redditi medio-alti rispetto a quelli delle famiglie più povere, perchè, non prevedendosi correttivi, l'abbattimento delle aliquote marginali premiava sicuramente i redditi medio-alti.

È vero che su questo punto la Camera ha introdotto correttivi importanti, alcuni sulla base di emendamenti del mio Gruppo e della Sinistra indipendente: in primo luogo il limite al risparmio di imposta per ciascun componente della famiglia; in secondo luogo l'attenzione alla qualità dei componenti della famiglia, alle loro particolari condizioni di disagio, agli anziani, ai portatori di *handicaps*, la parificazione per i conviventi di fatto, purchè vi siano garanzie di non abuso, ed il tetto finale che pone un limite all'abbattimento del gettito. Si tratta di criteri che hanno di gran lunga migliorato il provvedimento. Tuttavia permangono alcuni pericoli di distorsione, che sono stati anche qui sottolineati.

Vorrei ricordare al Ministro che la questione del tetto è in sé contraddittoria, perchè, se è prevista per il solo 1993 una spesa di 7.000 miliardi, non si comprende come nel successivo triennio si possa rimanere entro un tetto di 7.000 miliardi più il 50 per cento, a maggior ragione essendo previsto l'avvio graduale della riforma che andrebbe a regime solo sul successivo triennio.

Questo punto non mi convince, mentre mi convince assai di più il ragionamento del senatore Visentini, secondo cui non è del tutto valutabile l'importo effettivo dell'abbattimento del gettito che questa riforma comporterà, così come mi convince molto quanto egli ha affermato circa l'incompatibilità con il sistema della ritenuta alla fonte.

Al di là di questo, dobbiamo ragionare anche su altre probabili conseguenze, che interessano l'organizzazione sociale, l'organizzazione familiare, il mercato del lavoro, il costume, i valori e le stesse scelte personali. Non vi è stata alcuna riflessione su questi aspetti, sui quali intendo invece soffermarmi. Sotto questo profilo è fuori di dubbio che la scelta attuata non è neutrale. Non si tiene conto di come ha inciso su questi diversi piani il processo di emancipazione e di liberazione della donna, dei cambiamenti intervenuti nella organizzazione della società e della stessa famiglia.

Sicuramente la scelta non è neutrale ed è obiettivamente destinata a disincentivare - vedremo in che misura - il lavoro esterno alla famiglia da parte della donna coniugata; si ripristina un concetto di disparità tra coniugi (tanto è vero che il quoziente viene detratto per intero una sola volta, conseguenza della modifica introdotta qui al Senato, in Commissione: quindi il coefficiente di detrazione a carico del coniuge che ha il reddito minore, il più delle volte la donna, è pari allo 0,5); si ripristina un concetto di capofamiglia fiscale per alcuni aspetti addirittura al limite della costituzionalità; si penalizzano le scelte personali, di chi non sceglie il matrimonio o la convivenza e si penalizza soprattutto chi vive da solo non per scelta personale, ma per necessità; penso alle molte persone anziane che vivono da sole e non godono, proprio per questo fatto, di una particolare detrazione.

Presidenza del presidente SPADOLINI

(Segue TOSSI BRUTTI). L'emendamento da noi proposto si fa carico, invece, dei problemi cui si riferiva il senatore Forte, cioè di quegli squilibri che sicuramente la tassazione separata comporta, ma se ne fa carico senza stravolgere il sistema di tassazione su base personale che ci sembra il più corretto sia sotto il profilo della costituzionalità che sotto quello sociale, il più neutrale sotto il profilo delle scelte personali, come è giusto che sia per una norma fiscale, nonchè il più idoneo a tutelare le effettive e concrete situazioni di disagio e gli effettivi carichi familiari, non quelli teorici di una famiglia teorica. Infatti prevediamo l'aumento della detrazione per ogni familiare a carico a 348.000 lire e attribuiamo questa detrazione anche al contribuente anziano che vive da solo.

Riteniamo, in buona sostanza, che ci sia almeno un'altra strada per raggiungere una più giusta valutazione della capacità contributiva della famiglia: questa materia andava sicuramente considerata in ben altro modo, con ben altra partecipazione da parte del Parlamento e con ben altre valutazioni dell'incidenza delle conseguenze sociali che essa può avere.

Concludo dicendo che non si fa giustizia nei confronti delle famiglie più svantaggiate semplicemente attraverso la normativa fiscale; bisogna

pensare invece a normative incisive sul piano dei servizi sociali ed a veri e propri trasferimenti monetari.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame, nonché sulle proposte di stralcio.

FAVILLA, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 18.1 per i motivi già espressi.

Per quanto riguarda l'emendamento 18.2, pur ritenendo la materia importante, il parere è contrario in quanto la norma comporterebbe un'ulteriore perdita di gettito, accanto a quella già prevista dall'articolo 18, senza che di ciò sia stata prevista la copertura.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio n. 1 dell'articolo 18, presentata dal senatore Cavazzuti, identica alla proposta di stralcio n. 2 dello stesso articolo, presentata dai senatori Visentini e Covi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.2, presentato dalla senatrice Tossi Brutti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.1.

GAROFALO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, desidero fare una brevissima dichiarazione di voto, anche se a questo punto sarebbe persino inutile mettere ai voti l'emendamento.

Vorrei sottolineare che sulla sostituzione delle Commissioni parlamentari competenti alla Commissione dei trenta vi era un accordo unanime in Commissione; mi pare che avessimo tutti concordato sul fatto che questa fosse la soluzione migliore. Qui in Aula le cose invece sono cambiate e francamente non ne capisco il motivo, anche perchè nessuno lo dice. Tutti abbiamo affermato che la sede più giusta, più corretta e più completa è quella delle Commissioni parlamentari; ora si ripropone, invece, la Commissione dei trenta. Francamente non c'è spiegazione plausibile a questo cambiamento.

È per tale motivo che noi votiamo a favore dell'emendamento 18.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.1, presentato dal senatore Cavazzuti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 18.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 19:

Art. 19.

1. Il Ministro delle finanze è autorizzato, per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad assumere, anche in deroga a qualsiasi norma limitativa od ostativa in materia, il personale necessario per la copertura dei due terzi dei posti vacanti nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali entro i limiti quantitativi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1988; il rimanente terzo dei posti disponibili resta accantonato per l'attuazione dei commi nono e decimo dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Nel triennio suddetto non si applicano le disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, limitatamente alle assunzioni relative alla quarta qualifica funzionale.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono operate con le seguenti modalità:

a) nelle qualifiche funzionali e nei corrispondenti profili professionali per cui in data non anteriore a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge risultino approvate con decreto ministeriale le graduatorie di merito di concorsi precedentemente indetti, si provvede all'assunzione degli idonei, secondo le procedure indicate con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) per i posti disponibili che non sia possibile coprire ai sensi della lettera a), sono indetti concorsi su base nazionale con ripartizione regionale dei posti; tali concorsi sono espletati mediante prove selettive con domande a risposta sintetica, per i profili professionali appartenenti alle qualifiche funzionali fino alla quinta, e per quelli delle qualifiche funzionali superiori mediante prove psico-attitudinali integrate da un colloquio diretto ad accertare il livello culturale dei candidati; al colloquio è ammesso a partecipare, sulla base delle graduatorie formate fra coloro che risultino idonei a seguito delle predette prove psico-attitudinali, un numero di aspiranti non superiore al doppio dei posti disponibili;

c) qualora la procedura prevista dai commi nono e decimo dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, non consenta la totale copertura dei posti riservati ai sensi del comma 1, tali posti potranno essere conferiti agli idonei dei concorsi di cui alle lettere a) e b), fino alla totale copertura della quota di riserva.

3. Il personale nominato all'impiego in seguito alle procedure di cui al comma 2 deve permanere per almeno cinque anni in un ufficio ubicato nel territorio della regione di prima assegnazione. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge si applicano le

disposizioni contenute nella normativa generale in materia di concorsi nelle pubbliche amministrazioni.

4. Ai fini della graduale soppressione delle qualifiche ad esaurimento, i posti disponibili nella qualifica di primo dirigente nei ruoli centrali e periferici del Ministero delle finanze ed il 50 per cento di quelli che si renderanno disponibili fino al 31 dicembre 1995 nei predetti ruoli, sono assegnati con la procedura indicata nell'articolo 1, primo comma, lettera *a*) della legge 10 luglio 1984, n. 301, ai funzionari delle predette qualifiche ad esaurimento che, alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano svolto nell'ultimo quadriennio, per almeno due anni e dietro formale incarico, funzioni di reggente di uffici di livello dirigenziale. I posti vengono assegnati con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la vacanza. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere conferite qualifiche ad esaurimento a dipendenti del Ministero delle finanze.

FAVILLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, nella prima parte dell'articolo 19 sono poste delle norme per favorire la riassunzione di personale del Ministero delle finanze e viene prevista una facilitazione rispetto alle norme precedenti, in particolare rispetto al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1988. Nel frattempo è intervenuto un nuovo provvedimento, il decreto legislativo n. 105 del 1990, che prevede particolari facilitazioni per l'assunzione del personale nel dipartimento delle dogane. Quello che vorremmo precisare è che l'attuale facilitazione non vuole costituire una limitazione rispetto al decreto legislativo n. 105: sono cioè due cose indipendenti.

La seconda osservazione riguarda il testo dell'articolo 19. In questo articolo è stato inserito dalla Commissione l'emendamento 19.4, che si riferisce alla risoluzione di tutti i problemi che riguardano le reggenze di primo dirigente nei ruoli centrali e periferici del Ministero. Vengono prescritte alcune condizioni, in particolare quella di aver svolto per almeno due anni, dietro formale incarico, funzioni di reggente. Qui si usano le parole: «di uffici di livello dirigenziale». Da parte di alcuni è stata espressa la preoccupazione che la parola «uffici» potesse voler significare effettivamente quei posti che nella pianta organica del Ministero sono uffici. Secondo noi, la parola ufficio ha il significato latino di *officium*, cioè di posto previsto nel ruolo organico del Ministero delle finanze; quindi, si chiami divisione o in altro modo, la legge consentirà la copertura di ogni posto della qualifica di primo dirigente nei ruoli centrali e periferici.

Mi sembra importante che risultino agli atti sin d'ora queste interpretazioni della norma.

PRESIDENTE. Senatore Favilla, prendo atto della sua precisazione. Metto ai voti l'articolo 19.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 20.

1. All'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, alla lettera *g-bis*), introdotta dall'articolo 31 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non è obbligatoria l'indicazione del codice fiscale per la riscossione dei titoli di pagamento aventi ad oggetto gli indennizzi di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 135».

È approvato.

Art. 21.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.0.1, presentato dal relatore, precedentemente accantonato, che propone di introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 12.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi su di esso.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è favorevole. Si tratta della necessaria integrazione, con una modifica normativa, introdotta con la modifica del codice di procedura civile, che entra in vigore il 16 di novembre. Quindi vi è la necessità di adeguare queste tariffe, che prima erano ancorate ad un parametro e che adesso, essendo stato modificato legislativamente tale parametro, obbligatoriamente vanno anch'esse modificate.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.0.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale, che sarà a scrutinio simultaneo palese.

LIBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Il nostro Gruppo voterà contro il disegno di legge in esame per le ragioni che sono state esposte nel corso del dibattito e

durante la votazione degli emendamenti. Queste ragioni attengono ai caratteri specifici del provvedimento ed al contesto nel quale esso si colloca. Infatti, come è stato largamente dimostrato, questa normativa è fortemente inattendibile nelle previsioni di gettito e configura perciò una copertura del tutto aleatoria del disegno di legge finanziaria. Inoltre, il disegno di legge contiene tre deleghe che sono state apertamente criticate, anche se su di esse ci siamo astenuti per le ragioni già esposte.

Questi sono i motivi specifici che ci inducono a negare il consenso al provvedimento collegato in esame. Ma vi è poi un motivo di carattere più generale. Come è stato ricordato nel corso del dibattito, il sistema fiscale italiano è ingiusto e grava per la maggior parte sui redditi da lavoro dipendente e sui pensionati, mentre esenta largamente, attraverso un sistema di agevolazioni, i redditi da capitale che costituiscono ormai una quota assai rilevante del reddito nazionale. Questo sistema fiscale favorisce una evasione ed una erosione di grandi dimensioni.

Una corretta legislazione sulle entrate dovrebbe avviare al rientro da queste situazioni anomale, riequilibrando l'onere fiscale. Invece, il provvedimento in esame mantiene l'attuale distorto sistema, anzi lo consolida. Tale tendenza appare appena attenuata dalla timida volontà riformistica accennata nelle tre deleghe, le quali però hanno un carattere improprio che ricordavamo.

Il Gruppo comunista, nel votare contro il disegno di legge «collegato» n. 2514, ne sottolinea gli errori e i gravi limiti che riguardano la parte delle deleghe, quella che nella posizione del Ministro vorrebbe essere la più avanzata, e sottolinea come esso confermi ed aggravi nel suo insieme un sistema fiscale iniquo che costituisce uno degli aspetti di una questione più generale che è stata affrontata in questi giorni: il bilancio dello Stato è complessivamente costruito in modo da torchiare ingiustamente i redditi più bassi e quelli da lavoro e usa le risorse così ottenute in modo assolutamente irrazionale, contrario ad una scala corretta delle priorità, sulla base di una spesa pubblica gonfiata in modo paradossale da extracosti, sprechi e ruberie.

Il nostro voto contrario ha un significato generale di condanna della politica del Governo. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale, invito il relatore ad illustrare la proposta di coordinamento da lui presentata all'articolo 5:

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: «al periodo» sino alla fine del comma con le altre: «all'esercizio per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

1.

IL RELATORE

FAVILLA, relatore. Signor Presidente, si tratta di coordinare il testo dell'articolo 5 con quello dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento n. 1, presentata dal relatore.

È approvata.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 2514 nel suo complesso, nel quale si intendono assorbiti i disegni di legge nn. 260, 294, 929 e 1072.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

(Segue la votazione).

Avverto che il Senato non è in numero legale: per due senatori, essendo stati 148 i senatori votanti. *(Proteste dal centro sul funzionamento del dispositivo elettronico).*

Se vi è l'accordo dell'Assemblea, possiamo però rinnovare la votazione. *(Vivaci commenti).*

TOTH. Signor Presidente, non funziona il procedimento elettronico! *(Proteste dei senatori Giacobazzo, Parisi e Graziani).*

PRESIDENTE. Il risultato indica che mancano due senatori al raggiungimento del numero legale: c'è poco da fare. Non posso alterare l'esito del voto! Se l'Assemblea è d'accordo, la votazione si può comunque ripetere per il difettoso funzionamento del sistema elettronico. *(Vive proteste dall'estrema sinistra).*

Come ho già detto, se vi è l'accordo dell'Assemblea, posso indire nuovamente la votazione, ma se non vi è accordo non posso che rinviarla. *(Proteste dal centro, dalla sinistra e dall'estrema sinistra).* Se alcune postazioni di voto non hanno funzionato, invito anche i senatori comunisti a riflettere. Può darsi che l'impianto si sia surriscaldato. Comunque, sarebbe stato bene farlo presente prima. *(Commenti).*

* LIBERTINI. Signor Presidente, abbiamo già registrato altri episodi al limite del Regolamento, sia in Commissione sia in Aula.

Noi chiediamo il rispetto rigoroso del Regolamento, e ciò che esso prevede in caso di mancanza del numero legale, come è ora avvenuto.

Quel che lei potrebbe fare, signor Presidente, è rinviare il voto a domattina. *(Proteste dal centro e dalla sinistra).*

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, apprezzate le circostanze, riterrei opportuno rinviare la votazione del disegno di legge n. 2514 alla seduta antimeridiana di domani. *(Commenti dal centro e dalla sinistra. Proteste del senatore Signori).*

Devo comunque ora fare delle comunicazioni all'Assemblea circa i prossimi lavori del Senato.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questo pomeriggio, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato dalla ripresa autunnale fino alla sospensione per le festività natalizie.

- Disegno di legge n. 2529 - Commissione d'inchiesta sul caso Gladio.
- Disegno di legge n. 2462 - Indulto (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disegno di legge costituzionale n. 2287 e connessi - Indulto (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disegno di legge n. 2148-B - Legge comunitaria (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Disegno di legge n. 2473 - Elettori non deambulanti (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Comunicazione del calendario dei lavori dell'Assemblea adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questo pomeriggio con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato a maggioranza il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 13 al 21 dicembre 1990.

Giovedì	13 dicembre	(antimeridiana)	} - Discussione generale congiunta della legge finanziaria e del bilancio dello Stato e repliche dei relatori e del Governo
	» 13 »	(h. 9,30)	
		(pomeridiana)	
		(h. 16,30)	
Venerdì	14 »	(antimeridiana)	}
	» 14 »	(h. 9,30)	
		(pomeridiana)	
		(h. 16,30)	

La discussione generale sulla legge finanziaria e sul bilancio dello Stato inizierà giovedì 13 dicembre, nella seduta antimeridiana, subito dopo la conclusione degli argomenti già previsti in calendario per tale seduta.

Lunedì	17 dicembre	(<i>pomeridiana</i>) (h. 17,30)	} - votazione degli ordini del giorno, degli emendamenti e voto finale della legge finanziaria e del bilancio dello Stato
Martedì	18 »	(<i>antimeridiana</i>) (h. 10-14)	
	» 18 »	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20)	
Mercoledì	19 »	(<i>antimeridiana</i>) (h. 11,30-14)	
	» 19 »	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30)	

La seduta di lunedì 17 dicembre si protrarrà anche oltre l'ordinario orario di chiusura. La seduta di mercoledì pomeriggio proseguirà fino alla conclusione dell'esame della legge finanziaria e del bilancio dello Stato, anche con una eventuale riunione notturna.

			} - Disegno di legge n. 2529 - Istituzione di una Commissione d'inchiesta sul caso Gladio - Disegno di legge n. 2462 - Indulto (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>) - Disegno di legge costituzionale n. 2287 e connessi - Indulto (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>) (<i>Discussione congiunta con il disegno di legge n. 2462 che precede</i>) - Disegno di legge n. 2148-B - Legge comunitaria (<i>Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati</i>) - Disegno di legge n. 2473 - Elettori non deambulanti (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>) - Disegno di legge n. - Conversione in legge del decreto-legge sulla lotta alla criminalità (<i>Se trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati - scade il 12 gennaio 1991</i>) - Disegno di legge n. 2542 - Conversione in legge del decreto-legge sostegno occupazione (<i>Presentato al Senato - voto finale entro il 23 dicembre 1990</i>) - Disegno di legge n. 2554 - Conversione in legge del decreto-legge sulla siccità (<i>Presentato al Senato - voto finale entro il 7 gennaio 1991</i>)
Giovedì	20 dicembre	(<i>antimeridiana</i>) (h. 10)	
	» 20 »	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30)	
Venerdì	21 »	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30)	
	» 21 »	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30)	

La discussione generale congiunta e le repliche dei relatori e del Governo sui documenti di bilancio avranno luogo entro la seduta di venerdì 14 dicembre. Il Presidente ha deliberato di concedere l'ampliamento della discussione a sessanta minuti, per un oratore per Gruppo.

Il termine finale per la presentazione degli emendamenti alla legge finanziaria e al bilancio dello Stato è fissato per le ore 20 di giovedì 13 dicembre.

La Conferenza dei Capigruppo si riunirà - se necessario - nel pomeriggio di lunedì 17 dicembre per valutare l'andamento della discussione e per procedere alla eventuale organizzazione dei tempi di esame degli emendamenti e degli articoli alla legge finanziaria e al bilancio.

Le votazioni finali sulla legge finanziaria e sul bilancio dello Stato avranno luogo entro la giornata di mercoledì 19.

La discussione sulla proposta di istituire una Commissione d'inchiesta sul caso Gladio avrà luogo subito dopo la conclusione della sessione di bilancio. Successivamente saranno esaminati i decreti-legge in scadenza e gli altri provvedimenti iscritti in calendario.

Il Parlamento in seduta comune è convocato per mercoledì 19 dicembre, alle ore 10, per la elezione di un giudice della Corte costituzionale.

Le Commissioni permanenti si riuniranno a partire da mercoledì 9 gennaio 1991.

L'Aula riprenderà mercoledì 16 gennaio 1991, con l'esame di interpellanze ed interrogazioni.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, il nostro Gruppo non ha aderito alla proposta di calendario e alla decisione conseguente della Conferenza dei Capigruppo per due motivi.

Il primo è il tempo eccessivamente ristretto che viene riservato all'esame della legge finanziaria. Calcolando che abbiamo a disposizione le sedute da lunedì, alle 17,30, a mercoledì notte (o sera tarda), riteniamo di non disporre del tempo sufficiente per illustrare i 110 o 130 emendamenti (non so quanti saranno alla data di domani) da noi presentati sul disegno di legge finanziaria.

C'è dunque un fatto tecnico, ma anche un fatto politico: questa doveva essere una seconda lettura non formale, e noi abbiamo fatto di tutto per non renderla formale. La maggioranza ha discusso di propri emendamenti, ma ha trascurato questioni di grande rilievo, tra le quali mettiamo in risalto quella delle pensioni e quella del mercato del lavoro, che anche dal Governo sono riconosciute come questioni esistenti e che non sono state affrontate seriamente, non essendovi stata la volontà politica di risolverle. Ora, il tempo per l'ulteriore lettura da parte della Camera dei deputati viene utilizzato dalla maggioranza per perfezionare modifiche che in buona parte sono volute dalla maggioranza stessa, mentre vengono ignorate le proposte delle opposizioni; soprattutto, vengono ignorate grandi questioni. È questo il secondo motivo del nostro dissenso.

Quella del calendario è l'occasione per dichiarare apertamente ed in maniera netta il nostro dissenso per il fatto che alle grandi questioni

(da quelle che concernono la copertura della legge finanziaria a quelle da noi sollevate sui provvedimenti collegati, che sono stati utilizzati in maniera anomala) vengono riservati tempi eccessivamente ristretti, che non danno al Senato la possibilità di svolgere una discussione approfondita.

Pertanto, proponiamo che nel calendario anche la giornata di giovedì 20 dicembre venga dedicata all'esame dei documenti di bilancio, e che i disegni di legge da lei indicati, signor Presidente, per le sedute di giovedì 20 dicembre possano essere esaminati nella giornata di venerdì; in tal modo, la Camera avrà a disposizione le giornate del 21 e del 22 dicembre per esaminare le modifiche alla legge finanziaria.

Signor Presidente, il problema riguarda il metodo di lavoro del Senato e aspetti di grande rilievo che costituiscono il merito della legge finanziaria. Non crediamo pertanto che una legge di questo tipo possa essere affrontata prevalentemente in sedute notturne, con forzature, mettendo in difficoltà e a disagio i lavori del Senato e con un calendario tutto commisurato alle esigenze della maggioranza, la quale ha segnato il lavoro in Commissione con le sue contraddizioni, con le proprie dispute e con le proprie polemiche, e che ora, in definitiva, non lascia spazio, grazie ai tempi adottati fino ad ora per discutere la legge finanziaria e il bilancio dello Stato, anche alla discussione delle nostre proposte, che vogliamo illustrare con i tempi necessari e con la sufficiente riflessione che vogliamo reclamare da parte dell'Assemblea.

Questo non mi sembra che sia garantito dal calendario che lei ci ha proposto, signor Presidente; per questo motivo chiedo che venga messa in votazione la nostra proposta di modifica del calendario concernente l'ordine del giorno delle sedute di giovedì 20 dicembre. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Senatore Maffioletti, la Presidenza porrà ai voti la proposta di modifica al calendario da lei avanzata nella seduta antimeridiana di domani.

Sul funzionamento del dispositivo elettronico nella precedente votazione

GIACOVAZZO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACOVAZZO. Signor Presidente, volevo precisare soltanto una cosa. Nella votazione certamente vi è stato un errore, che non è soltanto tecnico. Non ci interessa tanto l'esito politico di quella votazione, quanto piuttosto il fatto che moralmente noi tre, i senatori Parisi, Graziani e Giacovazzo, che siamo presenti e abbiamo votato, non risultiamo aver votato. Vorremmo soltanto una verifica tecnica che appurasse se è vero quello che stiamo dicendo, perchè i nostri tre meccanismi di votazione elettronica erano spenti. Questo è quanto vogliamo! (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Mi rendo perfettamente conto del fatto che tre senatori non hanno votato, o almeno così non risulta, ma io non ho il potere di stabilire che il numero legale era raggiunto.

GIACOVAZZO. Ma dal sistema elettronico risulterà che noi siamo presenti e abbiamo votato. È anche una questione morale per ciascuno di noi. (*Generali commenti*).

PRESIDENTE. L'unica strada che posso percorrere è quella di convocare immediatamente la Giunta per il Regolamento per ottenerne il parere. La materia è tale per cui io prendo atto, senatore Giacovazzo, della sua dichiarazione in Aula, nonché delle precisazioni dei senatori Parisi e Graziani di aver partecipato al voto; ciò non risulta però dai tabulati. Come posso stabilirlo io d'autorità? Il Regolamento del Senato non me lo consente. Posso comunque convocare la Giunta per il Regolamento, anche immediatamente. (*Proteste del senatore Giacovazzo*).

LIBERTINI. Rinvii la seduta a domani mattina, signor Presidente!

PRESIDENTE. A norma di Regolamento, a questo punto potrei sospendere la seduta per un'ora o toglierla. Se però i Gruppi ritengono che sia possibile rinnovare, per motivi di carattere tecnico, la precedente votazione, io non ho difficoltà a farla ripetere. Bisogna però che vi sia il consenso unanime dei Gruppi parlamentari. (*Generali commenti*).

È chiaro? Posso ripetere la votazione solo se c'è la volontà dell'Assemblea! (*Commenti*).

BONALUMI. Sarebbe più semplice per tutti.

PRESIDENTE. È chiaro, sarebbe più semplice per tutti, anche per il Presidente; però, non possiamo creare dei precedenti: deve essere l'Assemblea a decidere in tal senso. Fin dall'inizio ho sottoposto all'Assemblea la questione se si potesse rinnovare subito il voto, presupponendo un difetto tecnico nell'impianto. Se però l'Assemblea non lo consente, non ho il potere di far ripetere la votazione. Bisogna che vi rendiate conto dei poteri del Presidente! (*Generali commenti*).

CORLEONE. Allora ripetiamo la votazione tra un'ora, signor Presidente.

PRESIDENTE. Io posso sospendere la seduta per un'ora, fino alle 21,40. Se non ci saranno i senatori sufficienti a raggiungere il numero legale, si rinverrà la votazione a domani mattina; è evidente.

Nella seduta antimeridiana di domani resta da votare, oltre a questo provvedimento, anche la modifica al calendario proposta dal senatore Maffioletti.

MELOTTO. Va bene per domani mattina, allora, signor Presidente. (*Commenti*).

PRESIDENTE. L'Assemblea è d'accordo per rinviare la votazione a domani mattina?

GIACOVAZZO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Spero che trovi la strada per risolvere tale questione. Lei è un grande proceduralista, immagino.

GIACOVAZZO. Signor Presidente, con grande rispetto della sua proposta, si metta però nei panni di chi, presente e votante, non risulta aver votato. Vi sono implicazioni di carattere morale, personale e anche politico nei confronti del nostro stesso Gruppo. Qualcuno ha persino detto, scherzando: «Ci tolgono pure la presenza!».

Naturalmente, è un aspetto vilissimo questo, ma guardate quante cose implica un semplice guasto elettronico.

Verifichiamo se abbiamo votato o no. Lo si vede immediatamente, non c'è bisogno di riunire nessuno.

PRESIDENTE. Senatore Giacobazzo, prendiamo senz'altro atto della sua dichiarazione, come delle precisazioni dei senatori Parisi e Graziani, che risulteranno dai resoconti della seduta. Dalle sue parole risulterà che lei ha votato. Io non sono però – lo ripeto – in grado di far ripetere la votazione se non c'è l'unanimità dell'Assemblea in tal senso: prendo atto di questa situazione. (*Generali commenti*).

VIGNOLA. Signor Presidente, votiamo domani mattina!

RASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Signor Presidente, rispetto alle soluzioni da lei adottate e ricordando che lei ha proclamato la mancanza del numero legale, devo però far rilevare che, non solo per quanto risulta alla vista ma anche per aver personalmente riscontrato un episodio (nel mio settore conto tre voti presenti, mentre risultavano quattro caselle rosse), presumibilmente l'impianto non ha funzionato.

PRESIDENTE. È un'ulteriore motivazione per rinviare a domani il voto, sperando che la macchina funzioni.

RASTRELLI. Se lei consente, signor Presidente, poichè ha manifestato la possibilità di sospendere per un'ora la seduta per ripetere poi nuovamente la votazione, proporrei di sostituire l'uso del sistema elettronico con il sistema dell'appello nominale. Per fare questo ci vorrà circa un'ora e, arrivando così all'orario delle 21,40, si constaterà se c'è o meno il numero legale. Si concluderebbe così in modo più certo, più sicuro e tranquillo una vicenda che può avere risvolti regolamentari.

PRESIDENTE. Senatore Rastrelli, ciò presupporrebbe comunque l'unanimità dell'Assemblea. La sua proposta mi sembra piuttosto incerta da definire. Prendo in ogni caso atto delle sue osservazioni.

Desidero inoltre che siano messe a verbale le dichiarazioni rese in Aula dal senatore Giacobazzo, nonché quelle dei senatori Parisi e Graziani, nelle quali essi asseriscono di aver votato.

Se il dispositivo elettronico risulterà effettivamente difettoso, dobbiamo deplorare il meccanismo tecnico che spesso ci inganna. Allo stato degli atti, a questo punto, non posso far altro che togliere la seduta e rinviare alla seduta antimeridiana di domani il voto del disegno di legge n. 2514. (*Generali commenti*).

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DUJANY, segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 13 dicembre 1990

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 13 dicembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Votazione finale dei disegni di legge:

1. Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Delege al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie (2514) (*Collegato alla manovra finanziaria*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- **PECCHIOLI ed altri.** - Norme volte a razionalizzare l'imposizione sui redditi da capitale, unificare le aliquote di imposta, disciplinare la tassazione dei guadagni di capitale realizzati da persone fisiche su valori mobiliari, riformare la tassazione sui contratti di borsa su titoli e valori, ridurre le aliquote dell'imposta sostitutiva sulle operazioni di credito, riformare la scala delle aliquote e la struttura delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per il 1987 e per il 1988, alleggerire il carico fiscale per le famiglie monoreddito con minori entrate e rendere periodico, o dovuto, l'adeguamento delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito stabiliti in misura fissa dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (260).

- **LOMBARDI ed altri.** - Modifiche all'IRPEF per l'attenuazione del drenaggio fiscale e per la tutela dei redditi familiari (294).

- CAVAZZUTI e ROSSI. - Modifiche all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente il riordino della tassazione sui redditi di capitali (929).

- PECCHIOLI ed altri. - Disposizioni in materia di rivalutazione dei beni di impresa (1072).

(Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 13 novembre 1990, n. 326, recante disposizioni urgenti per assicurare l'attuazione di rinnovi contrattuali relativi al triennio 1988-1990 (2525).

2. Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, recante interpretazione e modifica delle leggi 14 giugno 1989, n. 234, e 5 dicembre 1986, n. 856, in materia di benefici alle imprese armatoriali (2553) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

III. Discussione congiunta dei disegni di legge:

1. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991 e bilancio pluriennale per il triennio 1991-1993 (2547) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

2. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1991) (2546) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

La seduta è tolta (ore 20,50).

Allegato alla seduta n. 464**Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione**

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 3870. - «Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari» (953-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla 6^a Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Detto disegno di legge è stato deferito, in sede deliberante, alla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro), previ pareri della 1^a e della 2^a Commissione.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 3822. - «Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi» (1248-B) (*Approvato dalla 10^a Commissione permanente del Senato e modificato dalla 6^a Commissione permanente della Camera dei deputati*);

C. 4569. - «Programma di interventi per il recupero della qualità dei servizi di posta, bancoposta e telematica pubblica» (2564) (*Approvato dalla 9^a Commissione permanente della Camera dei deputati*);

C. 467-520-627-698-2748. - Deputati PIRO; VISCO ed altri; FIANDROTTI ed altri; TASSI ed altri; BODRATO ed altri. - «Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari» (2565) (*Approvato dalla 6^a Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

VALIANI, PECCHIOLI, FABBRI, MANCINO, BONO PARRINO, ARFÈ, FERRARI-AGGRADI e BOLDRINI. - «Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia con sede a Milano» (2566).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

- in sede deliberante:

alla 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

ALIVERTI ed altri. - «Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico» (2556), previ pareri della 1^a della 5^a e della 6^a Commissione.

Disegni di legge, ritiro di firme

In data 10 dicembre 1990 il senatore Lipari ha dichiarato di ritirare la propria firma dal disegno di legge: GOLFARI ed altri. - «Modifiche ed integrazioni alla legge 6 agosto 1990, n. 223, recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato» (2548).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

In data 11 dicembre 1990, a nome della 5^a Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio), i senatori Azzarà e Dell'Osso hanno presentato una relazione unica sui seguenti disegni di legge: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1991)» (2546) (*Approvato dalla Camera dei deputati*); «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991 e bilancio pluriennale per il triennio 1991-1993» (2547) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Sugli anzidetti disegni di legge, nella stessa data, i senatori Pollice, Corleone e Libertini hanno presentato relazioni di minoranza.

Governo, trasmissione di documenti

Nello scorso mese di novembre, i Ministri competenti hanno dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, delle autorizzazioni revocate o concesse a dipendenti dello Stato per assumere impieghi o esercitare funzioni presso enti od organismi internazionali o Stati esteri.

Detti elenchi sono depositati in Segreteria a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 30 novembre 1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, ottavo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, il bilancio consuntivo dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) relativo all'esercizio 1989, corredato dalle relazioni del consiglio di amministrazione e di quello del collegio dei revisori.

Detta documentazione sarà inviata alla 10ª Commissione permanente.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con lettera in data 7 dicembre 1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, la relazione, al 30 settembre 1990, sulle spese sostenute in attuazione del citato decreto-legge recante: «Disposizioni urgenti in favore dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987» (Doc. LX, n. 4).

Detto documento sarà inviato alla 13ª Commissione permanente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Cappelli ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01392, dei senatori Cortese ed altri.

Interrogazioni

CISBANI, BRINA, GALEOTTI, LONGO, MERIGGI, CASADEI LUCCHI, VECCHI, FRANCHI. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che il Parlamento dall'inizio della legislatura ha più volte manifestato l'intendimento di adeguare l'aliquota IVA per le calzature a quella applicata al settore dell'abbigliamento;

che la legge 28 luglio 1989, n. 263, che ridusse l'aliquota al 9 per cento, limita la propria valenza operativa al 31 dicembre 1990;

che per tale data il Governo si era impegnato a presentare un provvedimento legislativo di armonizzazione delle aliquote IVA in sintonia con le indicazioni comunitarie;

data l'imminente scadenza del provvedimento richiamato;

constatata l'assenza di organiche proposte in materia di IVA,

gli interroganti chiedono di conoscere se non si ritenga opportuno predisporre - anche in relazione agli impegni assunti recentemente alla Camera - un provvedimento che proroghi la norma relativa all'IVA per le calzature fino a quello organico di armonizzazione, più volte evocato; chiedono infine che venga data risposta orale con la massima urgenza.

(3-01394)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PETRARA, LOPS, CARDINALE. - *Al Ministro dell'ambiente.* - Pre-
messo:

che la giunta municipale del comune di Gravina in Puglia (Bari), con propria delibera del 27 novembre 1990, n. 1441, ha conferito l'incarico alla società Bonifica spa per l'espletamento di servizi di supporto tecnico-amministrativo, attività istruttoria e redazione di elaborati tecnico-economici, allo scopo di utilizzare le risorse finanziarie del piano triennale per l'ambiente;

che, nello stesso giorno, con proprio atto n. 1442 la giunta ha approvato le schede per gli interventi di valorizzazione del bosco comunale «Difesa grande», predisposte dalla Bonifica spa, dell'importo complessivo di lire 4.821.000.000;

che le deliberazioni sono state adottate in aperta violazione dell'articolo 32 della legge 12 giugno 1990, n. 142, poichè il consiglio comunale non ha mai espletato le proprie funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quindi non ha mai assunto atti fondamentali che consentissero alla giunta municipale di deliberare programmi, funzioni di governo e di gestione del territorio e peggio ancora di appaltare servizi di tutela ambientale, giungendo paradossalmente ad impegnare la pubblica amministrazione a conferire alla stessa società Bonifica spa l'intero complesso delle opere da realizzarsi;

che gli interventi previsti nelle schede ricadono in un territorio di circa 2000 ettari per il quale mancano gli strumenti urbanistici generali e particolareggiati, e di conseguenza non risultano inquadrati in un disegno globale di «sviluppo sostenibile»;

che la giunta municipale nell'appaltare i servizi alla Bonifica spa si richiama pretestuosamente al piano triennale per l'ambiente senza fare riferimento ad alcun progetto strategico già individuato dall'intesa di programma definita dai Ministeri dell'ambiente, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e del bilancio e della programmazione economica, in quanto lo scopo fondamentale è quello di appaltare (con il ricorso alla concessione) un non meglio precisato «intero complesso di opere da realizzarsi»;

che sarebbe stato più opportuno tenere conto del progetto di tutela del bosco redatto dal professor Gualdi dell'Università di Bari, appositamente incaricato dall'amministrazione comunale di redigere il piano di assestamento, anzichè dissipare risorse pubbliche ricorrendo per ragioni clientelari ad altri inutili e dannosi incarichi;

che allo scopo di rendere credibile «l'operazione-appalto» si promette, a finanziamenti ottenuti, di avvalersi anche di associazioni ambientaliste per il completamento degli elaborati nelle forme di approfondimento richiesto dagli enti competenti e non già per definire a monte un quadro globale di politica ambientalistica (contenuti, compatibilità, priorità, risorse, gestione);

che, al contrario, l'arcipelago verde è in forte fermento proprio a causa dell'improvvisazione e della spregiudicatezza con cui la giunta municipale affronta la delicata materia ambientalistica, mettendo in atto con le sue scelte continui assalti all'ambiente,

gli interroganti chiedono di conoscere:

in base a quale progetto strategico previsto dal piano triennale dell'ambiente potranno essere finanziati gli interventi di valorizzazione del bosco comunale «Difesa grande» programmati dalla Bonifica spa, senza disporre di precise direttive di tutela ambientale dettate dal consiglio comunale e dalle forze ecologiste e culturali operanti sul territorio;

le valutazioni in ordine al conferimento a trattativa privata alla Bonifica spa dei servizi connessi agli interventi, ivi compresa la promessa di affidare in concessione l'intero complesso delle opere, mortificando in tal modo le forze imprenditoriali locali;

le opportunità di affidare alla società Bonifica spa gli interventi previsti dal piano triennale dell'ambiente, atteso che la società partecipa solo alla progettazione e all'attuazione delle opere senza alcun apporto di risorse aggiuntive.

(4-05699)

BOSSI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che in taluni uffici comunali della provincia di Palermo vengono autenticate firme di cittadini apposte a dichiarazioni sostitutive di contenuto negoziale;

che la disposizione dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attiene a dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà;

che le dichiarazioni di conoscenza in tal senso rese devono riferirsi a fatti, stati e requisiti personali noti al dichiarante;

considerato:

che le dichiarazioni sostitutive di contenuto negoziale non rientrano nell'ambito di applicazione della precitata normativa;

che il vezzo di taluni funzionari comunali di autenticare dichiarazioni relative a rapporti tra privati cittadini va ben oltre l'erronea interpretazione della normativa *de quo*;

che vi è il fondato e ragionevole dubbio che il fenomeno possa rivestire più ampie proporzioni, col fine ultimo di favorire manifestazioni di volontà dirette a conseguire situazioni giuridiche interessanti il potere mafioso;

che la lotta alla mafia ed alle altre associazioni malavitose del Meridione, al di là delle mere enunciazioni di principio, non può non tenere conto di fatti a prima vista insignificanti,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro dell'interno sia a conoscenza di quanto segnalato;

se sia stata avviata un'indagine al fine di accertare se il fenomeno è circoscritto a Palermo e provincia;

in quali altre realtà locali, eventualmente, sia stata accertata una «impropria ed erronea» interpretazione delle norme *de quibus*;

se i funzionari dalle autenticazioni facili siano stati individuati e quali provvedimenti, anche di tipo disciplinare, siano stati adottati;

come, e in quale misura, si intenda esercitare la prevista attività di controllo.

(4-05700)

GIANOTTI, BAIARDI, CARDINALE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Facendo riferimento all'interrogazione 4-05454 sottoscritta dagli scriventi e pubblicata sul resoconto del Senato del 6 novembre 1990, rivolta al Ministro del commercio con l'estero;

rilevato che, nonostante siano trascorsi 36 giorni, l'oggetto dell'interrogazione continua ad essere bloccato,

si chiede al Presidente del Consiglio dei ministri di sapere:

quale sia la ragione che impedisce la messa in opera della Simest, la società finanziaria pubblica per la promozione di società miste con i paesi dell'Europa centrale ed orientale e, in particolare, quale sia la causa che trattiene il decreto di nomina degli organi della Simest presso la Presidenza del Consiglio dei ministri da circa 6 mesi, mentre il Parlamento aveva approvato il provvedimento con grande urgenza;

se corrisponda al vero la voce secondo cui a bloccare il decreto sarebbe una disputa interna al Governo sulla distribuzione delle cariche di vertice della Simest e se il Presidente del Consiglio non ritenga di procedere immediatamente alla firma del decreto.

(4-05701)

CAPPELLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che il comitato esecutivo dell'INPS nelle sedute del 10 maggio 1990 e del 20 ottobre 1990 ha deliberato di procedere alla chiusura, a decorrere dal gennaio 1991, dei 5 stabilimenti termali di proprietà dell'INPS, con conseguente cessazione di ogni attività connessa alle prestazioni di tipo termale, ritenendo di non poter più gestire immobili per i quali sono stati individuati i destinatari nei comuni con destinazione alle USL, ai sensi dell'articolo 36 della legge n. 833 del 1978;

che in tale situazione si trova lo stabilimento termale INPS «G. Mercuriali» di Fratta Terme nel comune di Bertinoro, in provincia di Forlì;

che mancano, attualmente, i tempi necessari per una definitiva soluzione del problema da parte dell'amministrazione comunale di Bertinoro a cui sono destinati gli immobili dello stabilimento termale;

che non può essere messo in pericolo un grande patrimonio di prevenzione realizzato in tanti anni di gestione da parte dell'INPS, fino a quando non si sia assicurata la disponibilità effettiva del comune e della USL, anche per evitare gravi danni all'economia locale,

l'interrogante chiede di sapere:

1) quali provvedimenti il Governo intenda attivare per assicurare tramite i Ministeri competenti (Tesoro, Sanità, Lavoro), la continuità gestionale ed occupazionale dello stabilimento «G. Mercuriali» di Fratta Terme;

2) se non si ritenga, intanto, di promuovere urgenti e necessarie iniziative al fine di ottenere una proroga di almeno un anno all'attuale conduzione degli stabilimenti da parte dell'INPS, in modo da poter realizzare le condizioni per il trasferimento al comune dello stabilimento stesso, in un quadro di certezze cui fare riferimento nella predisposizione di un completo assetto operativo per l'utilizzazione degli stabilimenti termali finora gestiti direttamente dall'Istituto.

(4-05702)

FOSCHI. - *Al Ministro del tesoro.* - Premesso che il signor Domenico Pazzini, nato a Rimini il 1° novembre 1927 ed ivi residente in via Lucinico 30, ha ormai da tempo una pratica in corso presso gli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, per la ricongiunzione contributiva, di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29;

considerato che tale pratica, contraddistinta con il numero di posizione CPDEL 2681921, è tuttora in fase di istruttoria e non ancora definita, nonostante i ripetuti solleciti,

l'interrogante chiede di conoscere quali siano i motivi che determinano questo ritardo, allo scopo di rimuovere le relative cause per la definizione della pratica medesima, secondo le legittime aspettative di questo cittadino.

(4-05703)

FOSCHI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Per sapere:

se corrisponda a verità che la realizzazione di cinque passaggi a livello sulla linea ferroviaria Bologna-Rimini, interessanti le zone immediatamente adiacenti a questa città, già programmati dall'amministrazione delle Ferrovie dello Stato, potrebbe essere revocata qualora entro il 31 dicembre 1990 non venisse definita da un punto di vista amministrativo, con il comune di Rimini;

se, di conseguenza, nella fattispecie, i finanziamenti già disposti per i menzionati cinque passaggi a livello verranno devoluti in favore di altre zone territoriali, lasciando in tal caso insoluti i gravi problemi concernenti il traffico e la sicurezza nell'area riminese;

quali siano i programmi delle Ferrovie dello Stato, ivi compresa la ipotizzata modificazione della stazione di Rimini, per rendere più agevole il percorso ferroviario, in una zona di eccezionale densità urbanistica e di traffico, specie nei mesi estivi.

(4-05704)

FOSCHI. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Considerato che i lavori per la costruzione della terza corsia sull'autostrada A-14, nel tratto da Bologna a Rimini nord, sono ormai in fase ultimativa, l'interrogante chiede di conoscere quali siano i programmi a tempo breve e medio per il prolungamento della terza corsia sulla menzionata autostrada dal casello nord di Rimini fino almeno al casello di Cattolica (Forlì), in considerazione del massiccio appesantimento del traffico in tale tratta autostradale, specie nei mesi di particolare interesse turistico.

(4-05705)

PETRARA, IMBRIACO, LOPS, CARDINALE. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che a seguito dell'ordinanza n. 1015 del 26 maggio 1990 il sindaco di Castellana Grotte (Bari) ha sospeso per ragioni di incolumità e igiene pubblica l'attività alberghiera dell'Hotel «La Vetta-Europa sas» presso cui operava una comunità di recupero di tossicodipendenti denominata «Narconon»;

che la giunta provinciale di Bari, a maggioranza democristiana, con proprio atto del 31 ottobre 1990, n. 2495, ha deliberato la

concessione in comodato all'associazione «Comunità Narconon Gabbiano», a titolo precario, dell'immobile di propria proprietà sito a Cassano delle Murge, già adibito ad istituto medico-psicopedagogico, provocando una forte protesta da parte della popolazione cassanese e delle istituzioni locali perchè sono state poste di fronte al fatto compiuto senza che sia stato acquisito il preventivo parere del consiglio comunale che, peraltro, aveva chiesto alla provincia di destinare l'immobile a scuola;

che l'associazione «Narconon», nota perchè si richiama al pensiero di Lafayette Ron Hubbard, non risulta tra i centri regolarmente autorizzati per il recupero dei tossicodipendenti in Italia e perciò non garantisce alcuna seria riabilitazione dei tanti pazienti che vogliono uscire dal tunnel della droga, anche in base ai pareri negativi espressi dai dirigenti della locale USL e del CMAS,

gli interroganti chiedono di conoscere le iniziative che si intende adottare:

a) per impedire che si realizzi una operazione meramente affaristica attraverso il potenziamento di una struttura privata che svolge la propria attività al di fuori di sperimentate terapie e metodologie di recupero;

b) per la revoca immediata della delibera adottata dalla giunta provinciale di Bari;

c) per potenziare le strutture pubbliche di riabilitazione, in una zona in cui il fenomeno della tossicodipendenza è in fase di acuta espansione.

(4-05706)

GIACOMETTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – Premesso:

che, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, recante disposizioni in materia di pubblico impiego, le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi possono procedere ad assunzioni di personale nei limiti del 50 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 1988 e non coperti;

che, soltanto per effettive e motivate necessità, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica, previo concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare ulteriori assunzioni anche con riferimento al rapporto nazionale dipendenti-popolazione residente;

che nell'ambito dell'amministrazione provinciale di Vicenza risultano attualmente in servizio 590 dipendenti e che tale dato, sulla base della popolazione della provincia pari a 741.240 unità, dà luogo ad un rapporto dipendenti-abitanti equivalente a 1/1256,3;

che la pianta organica approvata dalla commissione centrale finanza locale nel 1987 prevedeva 686 unità e che quella approvata nel 1989 prevede 866 unità;

che, conseguentemente, le carenze d'organico sono pari a 96 unità rispetto alla pianta del 1987 e a ben 276 unità rispetto alla più recente pianta organica del 1989;

che, alla luce di siffatti dati, il *deficit* d'organico del personale dell'amministrazione provinciale ha ormai raggiunto limiti che rischiano di compromettere la funzionalità dei servizi resi dall'ente;

che il sistema di deroga disciplinato dall'articolo 2 della citata legge n. 554 del 1988 costituisce di fatto una notevole remora alla partecipazione ai concorsi banditi dalla provincia, i cui bandi devono necessariamente recare la formula «L'amministrazione si riserva di procedere alle nomine dei vincitori subordinatamente alla deroga ministeriale»,

tutto ciò premesso e ritenuto, l'interrogante chiede di conoscere:

a) quali iniziative intenda assumere il Governo per far cessare tale situazione ormai ai limiti dell'insostenibilità o quanto meno per attenuare i riflessi negativi di una normativa che appare chiaramente troppo drastica e assolutamente non adeguata alle obiettive esigenze degli enti locali;

b) se il Governo, in sede di prima (sia pure parziale) soluzione dei problemi prospettati, intenda farsi carico di tali esigenze tramite l'adozione di provvedimenti che prevedano l'eliminazione del blocco delle assunzioni per gli enti con pianta organica approvata dalla commissione centrale finanza locale (alla data del 31 dicembre 1989) fino alla concorrenza e alla copertura dei posti vacanti;

c) se, infine, non ritenga di dover adottare, a breve termine, un provvedimento volto a consentire che i predetti enti possano coprire i due terzi dei posti vacanti.

(4-05707)

PONTONE. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che l'ospedale Ascalesi, sito nella zona più popolosa e povera di Napoli, al centro dei quartieri Pendino e San Lorenzo, dovrebbe essere ristrutturato;

che la ristrutturazione potrebbe comportare la trasformazione dell'Ascalesi da ospedale a sede di archivio sanitario oppure a stazione di parcheggio di *day hospital* ed ambulatorio;

che il detto ospedale ha svolto e svolge una importante funzione nella detta zona;

che la scomparsa dell'ospedale comporterebbe sicuramente ulteriori, gravi disagi per i residenti della zona e per l'intera popolazione napoletana,

l'interrogante chiede di sapere:

se sia vero che l'Ascalesi deve essere ristrutturato, riadattato o destinato ad altra funzione;

qualora tale notizia dovesse corrispondere a verità, quale destinazione dovrebbe avere la struttura ospedaliera dopo la ristrutturazione;

se non si ritenga, dopo la ristrutturazione, di destinare di nuovo l'Ascalesi ad ospedale, in modo che possa continuare a svolgere l'utile e preziosa funzione al servizio della popolazione della zona dove è ubicato.

(4-05708)

LOPS, PETRARA. – *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e i problemi istituzionali.*

– Premesso:

che nella zona a sud-est di Bari, che comprende comuni come Castellana Grotte, Alberobello, Monopoli, Conversano, Rutigliano, Noicattaro, Turi, Casamassima e tanti altri, per ragioni sconosciute la benzina agricola è scomparsa dal mercato;

che i venditori praticano, nei confronti dei contadini prezzi alterati e da mercato nero e che i prezzi nei diversi comuni, data la mancanza di approvvigionamenti, sono praticati a seconda del tipo di speculazione che ognuno ritiene di fare;

che il 31 dicembre 1990 i coltivatori aventi diritto a ritirare il quantitativo loro assegnato non potranno farlo, data l'impossibilità di trovare il prodotto petrolifero alla vendita;

considerato che questa situazione assurda, e per molti versi grottesca, perchè non se ne comprendono le ragioni, ha prodotto molta agitazione fra i coltivatori di quel circondario,

gli interroganti chiedono di conoscere le ragioni del mancato approvvigionamento, come si intenda farvi fronte e se non sia il caso, data la situazione esistente, di prorogare la data del ritiro della benzina agricola da parte dei coltivatori dal 31 dicembre 1990 almeno alla data del 31 gennaio 1991.

(4-05709)

POLLICE. – *Ai Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che in data 1° dicembre 1990 il pretore del lavoro Giorgio Ardito ha emesso un'ordinanza di reintegrazione nel posto di lavoro di Gioacchino Basile, l'operaio dei Cantieri navali di Palermo ingiustamente licenziato a seguito delle sue coraggiose denunce sul controllo mafioso dei subappalti, sul mancato rispetto delle condizioni di sicurezza, sull'esistenza di larghe fasce di lavoro nero all'interno dell'azienda;

che, avendo il pretore considerato «non manifestamente infondate» le suddette denunce, sulla loro rilevanza penale dovrà presto pronunciarsi la procura della Repubblica di Palermo;

considerati:

la motivazione dell'ordinanza stessa, che, ritenendo «ingiustificato, o comunque sproporzionato» il provvedimento di licenziamento adottato dall'azienda, avendo svolto il Basile nient'altro che una «dura, netta e inflessibile attività sindacale», descrive il danno portato al Basile come non esclusivamente coincidente con la sola perdita del salario, ma più precisamente con la progressiva impossibilità – inversamente proporzionale alla riconoscibilità da parte degli altri lavoratori del ruolo del Basile all'interno del posto di lavoro – di continuare a svolgere la medesima attività sindacale;

l'atteggiamento di netta chiusura manifestato dall'azienda – la Fincantieri, appartenente al gruppo IRI – che ha negato al Basile la possibilità di tornare al lavoro, riconoscendogli, in attesa del definitivo

pronunciamento del giudice di merito, il solo diritto alla corresponsione del salario;

visti:

la natura pubblica dell'azienda e la necessità che, tra gli altri fini, sia perseguito l'obiettivo di una più elevata «qualità morale» dell'attività d'impresa da essa esercitata, in opposizione ad una diffusa pratica di «convivenza» con l'economia mafiosa;

la permanenza del danno riconosciuto dal pretore del lavoro;

l'ampio sostegno e consenso sociale generatosi attorno al Basile, le cui denunce hanno avuto il merito innegabile di riportare al centro del dibattito l'irrisolta questione dell'egemonia mafiosa nell'economia, nell'amministrazione pubblica e nella società cittadina,

l'interrogante chiede di sapere:

al Ministro delle partecipazioni statali se l'atteggiamento della Fincantieri di Palermo non sia in contrasto con le scelte adottate nazionalmente dalle Partecipazioni statali, che - specialmente al Sud - dovrebbero esser punta avanzata d'un processo di moralizzazione della vita economica e sociale del paese, ed in questo caso quali siano i provvedimenti che intende adottare perchè siano ristabilite condizioni di ordinaria legalità;

al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, se le scelte ed il comportamento della direzione della Fincantieri di Palermo non costituiscano una gravissima violazione dei più elementari principi di libertà sindacale contenuti nello Statuto dei lavoratori e quali iniziative - anche disciplinari - intenda assumere per correggerle.

(4-05710)

FERRARA Pietro. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Premesso che da pochi mesi è stata segnalata nella Sicilia orientale la presenza di una infestazione fitologica, causata da un nuovo insetto dannoso agli agrumi, la «*Parabensia myricae*», che in brevissimo tempo e con allarmante rapidità si è diffusa nella regione siciliana interessando ampiamente le aree agrumicole delle province di Catania e Siracusa;

considerato che questo nuovo parassita, di origine giapponese, appartenente ad un gruppo di insetti, comunemente indicati col nome di «mosche bianche», sta già invadendo le colture agrumarie, producendo sulle piante infettate danni irreparabili consistenti nella distruzione dei frutti, oltre che determinando la deformazione delle foglie e nei casi più gravi l'arresto di sviluppo dei germogli;

poichè tutto questo sta causando notevoli preoccupazioni agli agricoltori e giustificato allarmismo negli operatori del settore per la rilevante dannosità economica immediata e successiva soprattutto in aree deboli sul piano della programmazione industriale del prodotto agrumicolo come quelle del territorio di Avola e di Noto, mancante allo stato attuale di un centro di raccolta agroalimentare,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda prendere per combattere questo nuovo flagello per gli agrumeti, garantendo la sicurezza del lavoro a tutti gli operatori del settore con misure atte a progettare un controllo biologico nell'ambito della Sicilia sud-orientale, combattendo i parassiti da una parte e inoltre adoperandosi a defiscalizzare il territorio agricolo di tutto il comprensorio sud

(Avola, Noto, Pachino, Rosolini, Portopalo) della provincia di Siracusa motivandolo per la grave calamità che ha colpito tutte le colture (siccità per i vigneti, epidemia virale per le serricoleture, mosca giapponese per gli agrumeti) e che ha determinato irrimediabilmente la produzione tenuto conto soprattutto che tante famiglie, che possono dimostrare per i crediti ottenuti in banca, versano in grave crisi economica e occupazionale.

(4-05711)

FERRARA Pietro. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno e al Ministro senza portafoglio per gli affari sociali.* - Premesso che in data 3 dicembre 1990 presso il municipio di Noto si sono incontrati i sindaci dei comuni di Avola, Pachino, Portopalo, Rosolini e Noto, per discutere sulla situazione di grave crisi legata agli episodi di criminalità che si verificano sempre con maggiore frequenza in tutta la zona sud del siracusano;

considerato che, da un'attenta analisi del momento negativo della crisi socio-economica, una notevole preponderanza viene data al fenomeno della disoccupazione giovanile e alla droga;

ritenuto indispensabile testimoniare una maggiore collaborazione tra quei comuni del circondario della zona sud per avviare a soluzione i numerosi problemi che attanagliano le popolazioni, prevalentemente legati a causa di infrastrutture (fatiscente viabilità, presidi pubblici sanitari poco efficienti, carenze di edilizia scolastica, collasso dell'agricoltura), continuamente a rischio di calamità,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si possano adottare - pur riaffermando la piena solidarietà a tutte le forze dell'ordine per l'impegno quotidiano - in merito:

al problema dell'ordine pubblico, essendo ormai necessario un potenziamento delle forze di polizia in tutti e cinque i comuni con l'istituzione di un commissariato di pubblica sicurezza a Rosolini e una stazione di carabinieri a Portopalo;

al problema della droga, stante l'urgenza dell'istituzione di un centro comprensoriale di recupero dei tossicodipendenti a Noto e la realizzazione di una politica di prevenzione nelle scuole a scopo formativo e di controllo con una polizia investigativa specializzata.

(4-05712)